SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

732° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

INDICE

Commissioni permanenti	
1ª - Affari costituzionali	ıg. 3
2 ^a - Giustizia	15
4 ^a - Difesa	25
5° - Bilancio »	32
6° - Finanze e tesoro	34
7° - Istruzione	40
8° - Lavori pubblici, comunicazioni »	66
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare»	70
10° - Industria »	78
11 ^a - Lavoro »	87
12 ^a - Igiene e sanità »	89
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	95
Commissione di inchiesta	
Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni Pa	ıg. 106
Organismi bicamerali	
Mafia Pa	g. 108
Terrorismo in Italia»	•
Sottocommissioni permanenti	
1° - Affari costituzionali - Pareri Pa	g. 118
5" - Bilancio - Pareri»	123
6° - Finanze e tesoro - Pareri»	132
11" - Lavoro - Pareri »	133
CONTROCAZIONI	4

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

376° Seduta

Presidenza del Presidente Elia

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan e per le riforme istituzionali e gli affari regionali D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

Bertoldi ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (379)

(Rinvio del seguito dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il presidente ELIA dà lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio, favorevole a condizione che venga accolto l'emendamento 3.2 che provvede alla copertura finanziaria del provvedimento. È pertanto superato il precedente emendamento 3.1. Qualora i Gruppi ed il Governo consentano, è quindi possibile dare corso alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante, in modo di approvare il provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari.

Conviene la Commissione all'unanimità ed il sottosegretario D'Onofrio esprime il consenso del Governo.

SU ALCUNI DISEGNI DI LEGGE IN CORSO DI APPROVAZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DI CUI SI PREVEDE L'IMMINENTE TRASMISSIONE AL SENATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE

Il senatore MURMURA segnala che la Camera dei deputati ha modificato il disegno di legge relativo all'istituzione del giudice di pace, il quale sarà quindi tra breve trasmesso al Senato. In relazione a questo argomento, occorrerà riflettere attentamente sui contenuti del parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere, in considerazione della perplessità che suscitano le modifiche introdotte dall'altro ramo

del Parlamento. Analoga attenzione dovrà essere rivolta al disegno di legge n. 1999, riguardante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, che la Camera dei deputati si accingerebbe ad approvare, con numerose e discutibili modificazioni, a due anni dall'approvazione da parte della Commissione del Senato in sede deliberante. Richiama infine l'attenzione della Commissione anche sulla iniziativa legislativa pendente presso l'altro ramo del Parlamento e già approvata dal Senato, intesa a modificare il meccanismo retributivo dei magistrati noto come «galleggiamento» (comportante l'estensione di benefici attribuiti anche individualmente).

Il senatore ACONE informa che la Camera dei deputati ha introdotto modifiche agli articoli 12 (sulla cancelleria del giudice di pace e sul personale ausiliario), 13 (sulla notificazione degli atti) e 48 (sulla copertura finanziaria) del progetto istitutivo del giudice di pace. Tali articoli riproducono in larga misura disposizioni che già figuravano nel testo della Camera stessa e che poi sono state modificate dal Senato. In particolare, suscitano numerose perplessità le disposizioni dell'articolo 12, a suo avviso lesive dell'autonomia dei comuni e alquanto discutibili nella attribuzione delle funzioni di ausiliari del giudice di pace ai messi di conciliazione. Esprime inoltre il timore che, una volta inquadrati in ruolo, gli attuali messi di conciliazione possano svolgere funzioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate nel disegno di legge, compromettendo la funzionalità degli uffici e dando luogo a potenziali rivendicazioni di nuovi provvedimenti di inquadramento.

Il senatore MURMURA condivide le perplessità espresse dal senatore Acone, ritenendo, inoltre, che l'obbligo imposto ai comuni di confermare in servizio e di inquadrare nel ruolo i messi di conciliazione non dipendenti comunali comunque in servizio alla data del 1° ottobre 1990 violi vistosamente i principi di autonomia costituzionalmente riconosciuti agli enti locali. Dopo aver espresso perplessità sui meccanismi di inquadramento automatico previsti dal comma 6 dell'articolo 2, egli ritiene che, nel parere che la Commissione sarà chiamata ed esprimere, potrebbe essere opportuno porre in rilievo l'esigenza di prevedere un incremento delle piante organiche dei comuni in proporzione agli inquadramenti in ruolo previsti.

Il senatore MAFFIOLETTI ritiene che debba essere approfondito l'esame del meccanismo di inquadramento previsto dal nuovo testo che sarà trasmesso dalla Camera dei deputati, con particolare attenzione alle funzioni che il personale inquadrato nei ruoli comunali sarà chiamato a svolgere. Raccomanda comunque alla Commissione di considerare la speciale rilevanza del provvedimento e, a questo proposito, ritiene che dovrebbe essere espresso un parere favorevole integrato con le osservazioni che emergeranno nel dibattito.

Il sottosegretario PAVAN non ritiene che le disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati implichino oneri aggiuntivi, in quanto l'inquadramento nei ruoli comunali dei messi di conciliazione è disposto nel limite numerico indicato nel testo approvato dal Senato.

Infatti, l'ammontare complessivo della spesa di cui all'articolo 48 non è stato modificato, e la Camera dei deputati si è limitata ad aggiungere una norma che attribuisce ad un decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'interno, il compito di determinare le somme da trasferire ai comuni per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 12.

Il presidente ELIA ritiene che le disposizioni richiamate, ed in particolare quelle contenute nel comma 4 dell'articolo 12, configurino innanzitutto una violazione dell'articolo 5 della Costituzione, in quanto gravemente lesiva dell'autonomia degli enti locali, come disciplinata con la recente legge n. 142 del 1990. In secondo luogo, l'immissione in ruolo dei messi di conciliazione contrasta con l'articolo 97 della Costituzione e con la necessità del previo espletamento di un concorso. A suo avviso, pertanto, il parere sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati potrà essere favorevole ad esclusione dell'articolo 12. Incarica quindi il senatore Murmura di redigere uno schema di parere che riassuma il dibattito svoltosi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787), approvato dalla Camera dei deputati

Murmura: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538) (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1991.

Il relatore MURMURA fa presente che il gruppo di lavoro, a carattere informale, costituito al fine di approfondire alcuni delicati aspetti riguardanti la giurisdizione della Corte dei conti, ha approntato una serie di emendamenti ai disegni di legge nn. 2787 e 2538. Fermo restando che talune proposte emendative debbono essere ulterioriormente meditate, egli suggerisce di approvare nella seduta odierna quanto meno gli emendamenti all'articolo 1, che riguardando l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti, costituiscono uno dei capisaldi dell'attesa riforma.

Il senatore MAFFIOLETTI, pur concordando con il relatore circa la urgente necessità di ridisciplinare la materia e di riformare il procedimento, che, per le sue caratteristiche non consente attualmente la piena applicazione delle garanzie processuali, ritiene opportuno affrontare anche i problemi riguardanti il procedimento stesso, esaminando nella giornata odierna anche l'articolo 2.

Dopo un intervento del presidente ELIA (fa presente che il testo predisposto dal gruppo di lavoro presenta ancora qualche aspetto meritevole di ulteriori approfondimento), il senatore MAFFIOLETTI ribadisce l'inopportunità di affrontare unicamente l'articolo 1, senza contestualmente affrontare i problemi dell'assetto normativo del procedimento. Diversamente, il suo Gruppo si vedrebbe costretto a richiedere al Presidente del Senato che i disegni di legge siano discussi e votati dall'Assemblea, come previsto dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono ripetutamente il relatore MURMURA, il senatore MAFFIOLETTI e il presidente ELIA; la Commissione conviene quindi di esaminare gli emendamenti riferiti ai primi due articoli, accantonando quelli aggiuntivi di ulteriori articoli, dopo l'articolo 1. Gli emendamenti sono riferiti al disegno di legge n. 2787.

Dopo l'illustrazione del relatore, la Commissione approva l'emendamento 1.1.

Dichiarati decaduti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, per assenza dei proponenti, dopo l'accantonamento degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, si passa all'articolo 2.

Vengono dichiarati decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 2.1 e 2.3.

Il senatore MURMURA illustra quindi l'emendamento 2.2.

Il presidente ELIA osserva che le segnalazioni del commissario di Governo all'ufficio del pubblico ministero devono avere ad oggetto la sussistenza di danni erariali che, secondo il suo apprezzamento, siano riscontrabili con riferimento al funzionamento ed alle attività delle amministrazioni regionali. Occorre pertanto evitare di dar corso a formulazioni eccessivamente rigide, contemperando tuttavia tale esigenza con l'allegazione di elementi di prova sufficientemente certi ed oggettivi. Egli propone pertanto di modificare conseguentemente l'emendamento, sopprimendo la parole «eventuale» che in esso figura.

Dopo un intervento del RELATORE, che modifica l'emendamento 2.2 nel senso suggerito dal presidente Elia, sostituendo la parola «rilevato» con l'espressione «riscontrato», la Commissione approva l'emendamento stesso in tale nuova formulazione.

Il RELATORE dichiara quindi di riformulare nello stesso senso l'emendamento 2.4 che, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE passa ad illustrare l'emendamento 2.5, finalizzato a inserire, dopo il comma 3, quattro distinti commi. Facendo seguito ad un suggerimento del Presidente Elia, egli dichiara di riformulare il comma 3-quinquies, eliminando il richiamo finale «di cui al comma precedente», in quanto possibile fonte di ambiguità.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento 2.5, nonchè l'articolo 2 nel testo modificato.

Al fine di consentire la partecipazione dei componenti della Commissione ai lavori dell'Assemblea, il presidente ELIA sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16.35, è ripresa alle ore 18,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-D), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Macis ed altri; Acone ed altri e del disegno di legge governativo, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il presidente ELIA comunica che il Presidente del Senato ha testè annunciato l'assegnazione in sede consultiva alla Commissione affari costituzionali del disegno di legge in titolo.

Il senatore MURMURA illustra uno schema di parere, che recepisce gli elementi emersi nella discussione precedentemente svoltasi. Egli propone che venga espresso parere favorevole, per quanto di competenza, ad esclusione dell'articolo 12. Tale norma infatti, come modificata dalla Camera dei deputati, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta ai comuni secondo quanto previsto dalla legge n. 142 del 1990, nonchè dell'articolo 97 della Costituzione nella parte in cui è richiesto l'espletamento di un pubblico concorso per l'accesso ai ruoli del pubblico impiego. L'assunzione ope legis dei messi di conciliazione rischia inoltre di compromettere la funzionalità di questa nuova figura giudiziaria da cui invece si attende un consistente contributo al buon funzionamento della giustizia.

Dissente per il Gruppo comunista-PDS il senatore MAFFIOLETTI rispetto alla formulazione del parere, che non tiene conto della copertura assicurata ai maggiori oneri posti a carico dei comuni, nonchè delle funzioni già attualmente esercitate dai messi di conciliazione.

La Commissione accoglie quindi, a maggioranza, lo schema di parere predisposto dal senatore Murmura.

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (2959), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Tassi ed altri; Tassi ed altri e Ronzani ed altri.

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il presidente ELIA comunica che il Presidente del Senato ha testè annunciato l'assegnazione in sede consultiva alla Commissione affari costituzionali del disegno di legge in titolo.

Su proposta del senatore MURMURA, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

La seduta termina alle ore 19.

EMENDAMENTI

Bertoldi ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (379)

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1991, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti"».

3.1 Bertoldi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 1991, l'accantonamento "Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti" e quanto agli anni 1992 e 1993 parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale"».

3.2 Sposetti

EMENDAMENTI

Murmura: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538)

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. Sono istituite, nelle regioni che ne sono sprovviste, sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme degli articoli 2, 3 e 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonchè, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico per le pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Per i carichi di lavoro si applica l'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
- 2. Le sezioni riunite della Corte dei conti sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da Presidenti di sezione e giudicano con cinque magistrati. Alle sezioni riunite sono assegnati due presidenti di sezione ed un numero di consiglieri determinato dal Consiglio di presidenza all'inizio dell'anno giudiziario.
- 3. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono esercitate dal Procuratore generale, al cui ufficio il Consiglio di presidenza assegna i Vice Procuratori generali. Il Procuratore generale coordina l'attività dei Vice Procuratori regionali e può proporre appello avverso le sentenze delle sezioni regionali nel termine di trenta giorni successivi al ricevimento di copia della sentenza da parte delle segreterie regionali. Presso le sezioni regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un Vice Procuratore regionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
- 4. Le sezioni regionali previste al comma 1 vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro venti giorni dall'insediamento sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

- 5. L'incompetenza per territorio deve essere eccepita nel primo atto difensivo, con l'indicazione della sezione regionale competente. Avverso il provvedimento negativo del collegio, la parte può proporre entro venti giorni istanza di regolamento di competenza con ricorso alle sezioni riunite, le quali decidono in camera di consiglio, sentito il difensore del ricorrente.
- 6. Contro le decisioni definitive delle sezioni giurisdizionali regionali, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della stessa Corte nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della decisione. Per la materia pensionistica l'appello è ammesso soltanto per motivi di diritto.
- 7. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.
- 8. Con l'entrata in funzione delle sezioni regionali i collegi della Corte dei conti giudicheranno con tre votanti.«

1.1 IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, con esclusione delle regioni Campania, Puglia e Calabria per le quali vige la disposizione dell'articolo 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202».

1.2 Spetic

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Nei giudizi di appello le sezioni riunite della Corte dei conti giudicano con un numero invariabile di cinque magistrati» con le altre: «Le sezioni riunite della Corte dei conti giudicano con un numero invariabile di cinque magistrati».

1.3 Pontone

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'incompetenza per territorio innanzi alle sezioni regionali non è rilevabile di ufficio.

1-ter. L'eccezione di incompetenza può essere formulata soltanto nel primo atto, indicando la sezione competente con domanda di regolamento di competenza proposto alle sezioni riunite.»

1.4 Pontone

Al comma 3 sostituire le parole: «Con l'entrata in funzione delle sezioni giurisdizionali regionali di cui al comma 1» con le altre: «Dalla data in cui sono insediate tutte le sezioni giurisdizionali regionali».

1.5 PONTONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

- 1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione in materia di contabilità pubblica delle sezioni regionali della Corte dei conti è limitata ai casi di dolo e colpa grave.
- 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento dannoso, ovvero, in caso di doloso occultamento dello stesso, dalla data della scoperta.
- 3. Qualora la omessa o ritardata denuncia non abbia consentito il tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità, del danno sono chiamati a rispondere coloro che con dolo o colpa grave hanno omesso o ritardato la denunzia.
- 4. L'azione nei confronti di questi ultimi è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui si è compiuta la prescrizione di cui al comma precedente.»

1.0.1

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-ter

- 1. Dalla data d'insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie prima e seconda per le materie di contabilità pubblica, la sezione terza per le pensioni civili, la sezione quarta per le pensioni militari, nonchè le cinque Sezioni speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare sino all'esaurimento del contenzioso ancora pendente presso di esse ai sensi del successivo art.
- 2. Alle esigenze delle sezioni giurisdizionali regionali si provvede con l'attuale dotazione organica dei magistrati assegnati alle corrispondenti delegazioni regionali. In caso di insufficienza di essi, possono essere assegnati alle sezioni regionali, anche senza il loro consenso, altri magistrati per un periodo non superiore a due anni. Per il funzionamento delle segreterie e per il conseguente riordino dei servizi centrali, è istituito il posto di dirigente generale cui compete il trattamento economico previsto dalla legge e successive modifiche ed integrazioni. Per il restante personale amministrativo, nelle sezioni regionali, in aggiunta a quello già in servizio presso le delegazioni regionali, si provvede attraverso il comando in missione, cui compete, dal momento dell'assegnazione, che non può essere inferiore al biennio, oltre alla indennità di missione come regolata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche ed integrazioni, un compenso aggiuntivo annuo nelle seguenti misure lorde:

a) dirigenti	L.	7.500.000.=
b) qualifiche funzionali IX, VIII e VII	»	7.000.000.=
c) restanti qualifiche	*	6.500.000.=

Presso ciascuna sezione regionale vengono istituiti due posti di primo dirigente – uno per la segreteria della sezione ed il secondo presso l'ufficio del pubblico ministero -, da prelevarsi dal personale con tale qualifica della Corte dei conti, collocato fuori ruolo, cui competono i trattamenti previsti al comma precedente.

3. In tutte le disposizioni vigenti per lo svolgimento delle funzioni d'istituto, le espressioni 'consigliere', 'primo referendario' e 'referendario' sono sostituite con 'magistrato'.«

1.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-ter

- 1. Dalla data d'insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie prima e seconda per le materie di contabilità pubblica, la sezione terza per le pensioni civili, la sezione quarta per le pensioni militari, nonchè le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare sino all'esaurimento del contenzioso ancora pendente presso di esse ai sensi del successivo articolo 5.
- 2. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali provvede il Consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati alle sezioni regionali, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni. Per il funzionamento dei servizi del personale centrale e delle sezioni regionali, è istituito il posto di dirigente generale che viene nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, tra i dirigenti in possesso della qualifica più elevata. Al dirigente generale compete il trattamento economico previsto dalla legge. Il direttore generale dirige i servizi di segreteria della Corte dei conti, promuove i provvedimenti ritenuti opportuni per il buon andamento dell'ufficio. svolge le funzioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dà le indicazioni di massima, in accordo con i dirigenti delle sezioni regionali, per l'attività del personale in queste ultime. Per il restante personale amministrativo, nelle sezioni regionali, in aggiunta a quello già in servizio presso le delegazioni regionali, si provvede attraverso il comando in missione. Ad esso compete, dal momento dell'assegnazione, che non può essere inferiore al biennio, oltre alla indennità di missione come regolata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche ed integrazioni. un compenso aggiuntivo annuo nelle seguenti misure lorde:

<i>a</i>) dirigenti	L.	7.500.000.=
b) qualifiche funzionali IX, VIII e VII	>>	7.000.000.=
c) restanti qualifiche		6 500 000 =

Presso ciascuna sezione regionale vengono istituiti due posti di dirigente superiore – uno per la segreteria della sezione ed il secondo presso l'ufficio del pubblico ministero -, da prelevarsi dal personale con tale qualifica della Corte dei conti, collocato fuori ruolo, cui competono i trattamenti previsti al comma precedente. Alla copertura della spesa necessaria per l'istituzione dei posti di dirigente generale e di dirigente superiore si provvede mediante la soppressione dei posti in organico della carriera ad esaurimento e di dieci posti del livello iniziale della carriera direttiva.

3. In tutte le disposizioni vigenti per lo svolgimento delle funzioni d'istituto, le espressioni 'consigliere', 'primo referendario' e 'referendario' sono sostituite con 'magistrato'.»

1.0.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-quater

La sezione regionale del Lazio è competente per i giudizi riguardanti i residenti all'estero.»

1.0.3 Pontone

Art. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: «le cause di danno erariale rilevate nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali» con le altre: «la probabile sussistenza di danno erariale rilevato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali, indicandone ogni riscontrato nesso causale».

2.1 Pontone

Al comma 1 sostituire le parole: «le cause di danno erariale rilevate nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali» con le altre: «la sussistenza di un danno erariale riscontrato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.»

2.2 IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «le cause di danno erariale riscontrato nel controllo delle delibere sottoposte al loro esame» con le altre: «la probabile sussistenza di danno erariale riscontrato nel

controllo delle delibere sottoposte al loro esame, indicandone ogni riscontrato nesso causale».

2.3 PONTONE

Al comma 2 sostituire le parole: «le cause di danno erariale riscontrato nel controllo delle delibere sottoposte al loro esame» con le altre: «la sussistenza di un danno erariale riscontrato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni sottoposte al loro controllo.»

2.4 IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione in materia di contabilità pubblica delle sezioni regionali della Corte dei conti è limitata ai casi di dolo e colpa grave ed è personale.

3-ter. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento dannoso, ovvero, in caso di doloso occultamento dello stesso, dalla data della scoperta.

3-quater. Qualora la omessa o ritardata denuncia non abbia consentito il tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità, del danno sono chiamati a rispondere coloro che con dolo o colpa grave hanno omesso o ritardato la denunzia.

3-quinquies. L'azione nei confronti di questi ultimi è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui si è compiuta la prescrizione.«

2.5 IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

234° Seduta

Presidenza del Presidente COVI indi del Vice Presidente LIPARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Coco.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (2442-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Nuovo esame del disegno di legge rinviato in Commissione in data odierna dall'Assemblea)

L'esame inizia dall'articolo 9, essendo tutti i precedenti articoli già stati approvati dall'Assemblea.

Il senatore CORLEONE, illustra l'emendamento 9.1.

Il senatore DI LEMBO ricorda come la regolamentazione generale scaturente dalla legge quadro sul pubblico impiego richiami la disposizione relativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui, con l'emendamento, si propone, a suo avviso, inopportunamente, la soppressione.

Dopo l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento è respinto.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 10, si passa all'esame degli emendamenti 11.1 ed 11.2, illustrati dai rispettivi proponenti, i senatori Correnti e Corleone.

Il relatore CASOLI si dichiara contrario in particolare al primo di essi perchè la qualità di impiegati civili dello Stato è già riconosciuta alle categorie in questione. Invita pertanto il senatore Correnti a ritirarlo.

2" Commissione

Concorda il senatore DI LEMBO circa la tesi dell'avvenuto inquadramento.

Dopo l'avviso contrario del sottosegretario COCO, entrambi gli emendamenti sono respinti.

Il senatore CORLEONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.1, all'approvazione del quale si dichiarano contrari sia il relatore che il rappresentante del Governo: posto ai voti esso è respinto.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 13, si passa all'esame degli emendamenti 14.1 e 14.2, che il senatore Corleone rinuncia ad illustrare.

Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso avviso contrario all'approvazione, essi sono respinti.

Poichè non sono stati presentati emendamenti agli articoli 15, 16 e 17, si passa all'esame degli emendamenti 18.1 e 18.2, illustrati dal senatore Corleone, il quale stigmatizza discutibili, sotterranee pressioni lobbystiche. Dichiara inoltre di condannare disposizioni dall'incerta portata applicativa, giacchè non pare essere chiaro il numero dei destinatari della norma.

Si apre la discussione.

Il senatore DELL'OSSO interviene per ribadire la ridotta portata dell'articolo 18, che riguarda solo settanta ufficiali, norma auspicata dalle rappresentanze sindacali e da loro sostenuta secondo forme lecite. Nega inoltre che le doglianze contro i vari commi di questo articolo siano fondate su scontri oggettivi e ne auspica, pertanto, l'approvazione senza modificazioni.

Il senatore CORRENTI reputa essere semplicemente imperdonabile la formulazione adottata per l'articolo 18, che definisce norma di nessun valore politico e giuridico. Per queste ragioni preannuncia il voto favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo.

In senso analogo si esprime la senatrice SALVATO, nettamente contraria all'intero articolo, che non esita a definire privo di fondamento. Qualora il Senato dovesse approvarne la soppressione, non ritiene che il conseguente rinvio del testo alla Camera dei deputati possa determinare conseguenze dirompenti.

Il Presidente COVI prende la parola per sottolineare come, con forse eccessivo vigore, si sia enfatizzata l'urgenza del provvedimento in titolo.

Il senatore DI LEMBO può consentire sulla formulazione del comma 2 che si raccorda con la recente riforma del Corpo di polizia penitenziaria; reputa però essere foriera di pericolose disparità di trattamento la soluzione adottata con il comma 4 del medesimo articolo.

Il senatore TOTH attesa la disomogeneità dell'articolo 18 rispetto al resto del provvedimento e alla luce del parere contrario della Commissione Affari Costituzionali, presenta una proposta di stralcio dell'articolo 18.

Il senatore GALLO si dichiara preoccupato degli effetti di ripercussione che l'eventuale approvazione della norma in parola verrebbe ad avere sulle aspettative di altre categorie di dipendenti dello Stato.

Il senatore BATTELLO richiama l'opportunità di non venir meno al rispetto dovuto alla seconda lettura ad opera dell'altro ramo del Parlamento. Teme inoltre che la reiezione di un testo approvato dopo attenta riflessione dalla Camera dei deputati potrebbe determinare un rinvio sine die dell'approvazione delle nuove norme con gravi conseguenze, specie di fronte al profilarsi di possibili elezioni anticipate. Conclude esprimendosi a favore del testo licenziato dai deputati.

Il senatore LIPARI nega radicalmente valenza generale alla riflessione del senatore Battello: un simile ragionamento rischia infatti benchè motivato con ragioni di pratica opportunità, di essere foriero di intollerabili distorsioni del meccanismo parlamentare.

La senatrice SALVATO presenta l'emendamento 18.3.

Chiusa la discussione generale, replica il senatore CASOLI non contrario, alla luce delle dichiarazioni rese dai colleghi, alla proposta di stralcio, mentre si dichiara contrario ai restanti emendamenti.

Il sottosegretario COCO difende le disposizioni contenute nell'articolo 18, urgenti e necessarie come tutte le altre di cui consta il provvedimento e ne auspica l'approvazione; si dichiara contrario all'accoglimento della proposta di stralcio.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore GALLO il quale annuncia, a titolo personale l'astensione sugli emendamenti presentati all'articolo 18, come pure sulla proposta di stralcio; analogamente si esprime il senatore PINTO.

Il senatore ACONE annuncia il voto contrario sia agli emendamenti che alla proposta di stralcio.

Alla proposta di stralcio si dicono favorevoli, a nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice SALVATO ed il senatore CORLEONE.

Posti separatamente ai voti sono respinti sia la proposta di stralcio che gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 18.0.1.

Il Governo invita il presentatore a ritirarlo; ne suggerisce la conversione in un ordine del giorno da discutersi in Assemblea.

Il senatore GRECO, a nome anche dell'altro proponente, senatore Ricevuto, ritira la proposta di modifica.

Il senatore CORLEONE presenta un identico emendamento, 18.0.2, che, previo parere contrario del relatore e del Governo, è respinto. Il senatore Corleone rinuncia ad illustrare l'emendamento 19.1, che con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo è respinto.

Si conferisce quindi nuovo mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge.

(La seduta, sospesa alle ore 16.30, è ripresa alle ore 18.35).

Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-D) (Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Macis ed altri; Acone ed altri), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati (Esame)

In via preliminare il presidente COVI fa presente che il disegno di legge è stato ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati negli articoli 12, 13 e 48: i primi due relativi alla cancelleria del giudice di pace, personale ausiliario nonchè alla notificazione degli atti, l'ultimo alla copertura finanziaria. Considerato l'estenuante percorso del disegno di legge, dovuto anche alla sostanziale assenza del Governo nel dibattito, si pone ora di fronte al Senato una triplice alternativa: approvare il testo già accolto dalla Camera dei deputati, ma con il rischio di veder rinviato per carenza di copertura finanziaria (carenza ravvisata già dalla Commissione bilancio del Senato) la normativa alle Camere dal Presidente della Repubblica; ripristinare il testo del Senato con il rischio di aprire un vero e proprio conflitto con l'altro ramo del Parlamento; rinviarne l'esame a dopo la sospensione estiva dei lavori per verificare la possibilità di procedere ad ulteriori aggiustamenti d'intesa con l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CORRENTI dichiara di non condividere le ultime due ipotesi e di ritenere tutto sommato preferibile l'approvazione del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, pur dovendo far carico al Governo di un atteggiamento assolutamente incoerente.

Il relatore PINTO riferisce sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, che indubbiamente suscitano non poche riserve: il testo della norma di copertura, ad esempio, appare bisognoso di qualche coordinamento, mentre all'articolo 12, impropriamente, vengono designati «ausiliari» del giudice coloro che dovrebbero esercitare le funzioni ausiliarie e di notificazione, dimenticando che nel linguaggio codicistico il termine «ausiliari» designa soggetti ben diversi, come i periti e i consulenti tecnici.

Ciò premesso è dubbio che il testo possa essere accolto senza ulteriori aggiustamenti; d'altra parte sono evidenti i rischi di un ripristino puro e semplice del testo del Senato, che suonerebbe in polemica con l'altro ramo del Parlamento. Ecco perchè ritiene preferibile la terza ipotesi prospettata dal presidente Covi, quella cioè di una pausa di riflessione che consenta, alla ripresa dei lavori, di licenziare un articolato veramente soddisfacente.

Il senatore ACONE dissente da tale impostazione ritenendo assolutamente necessario giungere comunque ad una decisione prima della pausa estiva: un diverso esito risulterebbe assolutamente incomprensibile alla pubblica opinione. Il che non toglie che il nuovo testo proposto dai deputati per l'articolo 12 sia ampiamente criticabile, tanto sotto il profilo di una possibile violazione dell'autonomia dei comuni quanto sotto quello, ben più grave, di una possibile carenza di copertura finanziaria.

Ciò premesso riterrebbe opportuno dare mandato al relatore di riferire all'Assemblea in conformità al parere che dovrà comunque essere emesso dalla Commissione bilancio.

Il senatore LIPARI si dichiara pienamente d'accordo con tale conclusione ma si dice anche convinto che il parere della Commissione bilancio non potrà che essere contrario, conformemente all'orientamento già espresso in seconda lettura. È comunque inaccettabile che una riforma di tanto momento rischi di arenarsi sul problema, invero secondario, della eventuale stabilizzazione dei messi di conciliazione comunali.

Per parte sua egli sarebbe in ogni caso favorevole al ripristino del testo già approvato dal Senato.

Il senatore FILETTI ritiene che tutte le disposizioni modificate dalla Camera dei deputati siano inaccettabili: a partire da quella che impropriamente classifica «ausiliari» del giudice di pace i messi di conciliazione, fino alla norma di copertura. Sotto questo aspetto il ripristino del testo del Senato rappresenta indubbiamente la soluzione più accettabile.

Il senatore GALLO si dice d'accordo nel merito, ma ritiene anche non si possa anticipare una decisione in materia in assenza del parere della 5^a Commissione: qualora esso fosse favorevole, infatti, sarebbe davvero inopportuno modificare ulteriormente il provvedimento.

La senatrice SALVATO esprime profonda perplessità e severa critica per il comportamento inaffidabile del Governo, le cui oscillazioni sono la causa principale della difficile situazione in cui la Commissione Giustizia è stata posta; non è neppure certo se sussista effettivamente la copertura finanziaria del disegno di legge.

Il senatore BOSCO, pur ritenendo convincenti le argomentazioni dei senatori Lipari e Filetti, giudica che, tutto sommato, la soluzione più saggia potrebbe essere quella di un rinvio, il quale eviti soluzioni affrettate ed un potenziale conflitto tra i due rami del Parlamento.

Concorda il senatore BAUSI.

Dopo ulteriori interventi del senatore ACONE e del RELATORE, il sottosegretario COCO respinge le accuse di assenza, incoerenza ed inaffidabilità rivolte al Governo nel corso del dibattito: in realtà l'Esecutivo ha sempre difeso con vigore il proprio disegno di legge e, nel corso del suo tormentato iter parlamentare, si è adoperato in modo costruttivo al punto che, grazie alla mediazione del Ministro Martelli, si è giunti a licenziare il testo oggi all'esame del Senato con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari dell'altro ramo del Parlamento.

Quanto ai rilievi circa la copertura finanziaria, essi sono infondati in quanto l'onere previsto a carico dei comuni, riguardando 1091 anzichè 1700 unità di personale dovrebbe essere semmai inferiore a quello recato dal testo già approvato dal Senato.

La seduta è quindi sospesa per acquisire il parere della Commissione bilancio.

(La seduta, sospesa alle ore 19.20, è ripresa alle ore 19.30).

Il relatore PINTO propone di chiedere all'Assemblea il rinvio dell'esame del provvedimento anche in ragione del fatto che non è stato possibile acquisire il necessario parere della 5° Commissione permanente.

A favore di tale proposta si pronunciano i senatori FILETTI e GALLO (il quale fa presente che, qualora la proposta stessa dovesse essere respinta, voterebbe a favore del testo modificato dalla Camera dei deputati) ed il presidente COVI; in senso contrario i senatori ACONE, BATTELLO, SALVATO e LIPARI.

La proposta del relatore, posta ai voti, non è accolta.

Il senatore PINTO dichiara, a seguito della votazione testè effettuata, di non poter continuare a svolgere le funzioni di relatore.

La Commissione dà infine mandato al vice presidente Lipari di riferire in Assemblea sull'andamento dei lavori in Commissione.

La seduta termina alle ore 19.40.

EMENDAMENTI

Provvedimenti urgenti per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (2442-B)

Art. 9.

Al comma 2, sopprimere le parole: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale»

9.1

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «I coadiutori» con le altre: «Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori»

11.1 CORRENTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale»

11.2

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «è ridotto a tre anni» con le altre: «è ridotto a due anni»

12.1

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 14.

Al comma 2, sostituire le parole: «è prorogato fino al 10 luglio 1991» con le altre: «è prorogato fino al 10 luglio 1992»

14.1 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 5, sopprimere le parole: «escluse quelle riferite al mantenimento della sede di servizio assegnata»

14.2 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 18.

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare l'articolo.

18.4

Тотн

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

18.1

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 2.

18.2

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 4.

18.3

SALVATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. ...

La Tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla Tabella di cui all'allegato A-bis alla presente legge.

Conseguentemente, dopo l'allegato A, inserire il seguente:

ALLEGATO A-bis (Art. 18-bis)

TABELLA

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DEI PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Torino: Piemonte e Valle d'Aosta

Milano: Lombardia Genova: Liguria

Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige

Bologna: Emilia-Romagna

Firenze: Toscana Ancona: Marche Perugia: Umbria Roma: Lazio

Pescara: Abruzzo e Molise

Napoli: Campania Bari: Puglia Potenza: Basilicata Catanzaro: Calabria

Palermo: Sicilia occidentale Messina: Sicilia orientale

Cagliari: Sardegna

18.0.1 RICEVUTO, GRECO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. ...

La Tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla Tabella di cui all'allegato A-bis alla presente legge.

Conseguentemente, dopo l'allegato A, inserire il seguente:

ALLEGATO A-bis (Art. 18-bis)

TABELLA

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DEI PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Torino:

Piemonte e Valle d'Aosta

Milano:

Lombardia

Genova:

Liguria

Padova:

Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige

Bologna:

Emilia-Romagna

Firenze:

Toscana

Ancona:

Marche

Perugia:

Umbria

Roma:

Lazio Abruzzo e Molise

Pescara: Napoli:

HUI UZZU E I

D.

Campania

Bari:

Puglia

Potenza:

Basilicata

Catanzaro: Calabria

Calabria

Palermo:

Sicilia occidentale

Messina:

Sicilia orientale

Cagliari:

Sardegna

18.0.2

CORLEONE

Art. 19.

Al comma 3, sopprimere le parole: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale»

19.1

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

DIFESA (4°)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

157° Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DIPAOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Fassino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva (2265-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il senatore IANNI, riferendo sul provvedimento in titolo, osserva che l'altro ramo del Parlamento ha reintrodotto, con gli articoli 2, 3 e 7, talune fattispecie di dispensa dal servizio di leva che la Commissione difesa del Senato aveva soppresso in prima lettura.

In particolare, con l'articolo 2 si dispone l'ammissibilità della dispensa in favore del primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purchè, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza.

L'articolo 3 contempla, invece, l'ipotesi del giovane appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano già prestato o stiano prestando servizio militare.

L'articolo 7, infine, si riferisce alla possibilità della dispensa a favore dell'unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicaps* che lo rendano non autosufficiente ovvero sia invalido civile affetto da mutilazione o da invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore.

Il relatore Ianni, considerata l'urgenza della normativa e la larga attesa che suscita nelle famiglie interessate (che versano in condizioni di particolare bisogno) ritiene – pur giudicando valide le ragioni che indussero il Senato a sopprimere le fattispecie ora reintrodotte – opportuna l'approvazione in via definitiva del provvedimento.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Intervengono i senatori GIACCHÈ e POLI che esprimono l'avviso favorevole (rispettivamente del Gruppo comunista-PDS e di quello democristiano) al varo della normativa.

Conclusosi il dibattito, dopo un breve intervento del sottosegretario FASSINO, favorevole alla approvazione del provvedimento, vengono posti separatamente ai voti ed accolti gli articoli 2, 3 e 7, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati; risulta successivamente approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

Deputati Amodeo ed altri; Amodeo ed altri; Caccia ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti (2940), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Il relatore, senatore GIACCHÈ, osserva che il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati e largamente atteso dalle categorie interessate, è volto ad estendere il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, nonchè gli altri benefici previsti dalla legge n. 308 del 1981, anche all'ipotesi in cui l'evento dannoso che abbia provocato la morte o la menomazione dell'integrità fisica si sia verificato durante il periodo di servizio e non più, quindi, solo per causa di servizio.

L'articolo 2 prevede poi la corresponsione di una speciale elargizione di lire 50 milioni in favore dei familiari degli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 1, che siano deceduti durante il periodo di servizio. Tale speciale elargizione verrà concessa – in base all'articolo 3 – con decorrenza dal 1º gennaio 1969, mentre l'estensione dei benefici previsti dall'articolo 1 decorrerà dall'entrata in vigore della legge, fermo restando che alla effettiva erogazione di quanto previsto dal provvedimento si procederà a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine temporale nel quale gli infortuni si sono verificati ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 4.

Il relatore GIACCHÈ, giudicata condivisibile la normativa in questione, ne chiede una sollecita approvazione e ricorda che la 1^a e la 5^a Commissione permanente hanno già espresso parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore POLI, il quale, giudicato equo ed urgente il contenuto del disegno di legge, esprime l'avviso favorevole del Gruppo democristiano. Chiede, peraltro, al rappresentante del Governo se i limiti di spesa fissati nell'articolo 4 possano essere ritenuti sufficienti a soddisfare le richieste degli interessati.

Conclusasi la discussione, il sottosegretario FASSINO dichiara di condividere l'invito del relatore ad una rapida approvazione ed assicura al senatore Poli che le somme stanziate con l'articolo 4 appaiono idonee a garantire il soddisfacimento di tutte le domande relative agli eventi dannosi pregressi.

Si passa alle votazioni. Vengono approvati i quattro articoli di cui consta il disegno di legge e successivamente (all'unanimità) quest'ultimo nel suo complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Deputati Gasparotto ed altri: Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate (2929), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore, senatore GIACCHÈ, fa presente che il disegno di legge reca la riapertura dei termini (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge) per la presentazione di domande di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate che, per vari motivi, non hanno potuto presentare in tempo la necessaria documentazione.

Si sofferma quindi sulla disposizione recata dal comma 3 dell'articolo 1, con la quale si considerano inoltrate in tempo utile le domande presentate fuori del termine previsto dalla legge n. 351 del 1988, che stabilisce la concessione della massima ricompensa in favore di taluni comuni e province rimasti a suo tempo esclusi. Tale legge è rimasta purtroppo inattuata, avendo suscitato ingiustificate perplessità e riserve da parte della Commissione unica nazionale per il riconoscimento delle decorazioni al valor militare per la Resistenza, che ha addirittura ritenuto che la legge non potesse determinare specificamente il tipo di onorificenza da concedere ed eliminare qualunque discrezionalità dell'organo amministrativo.

Tali riserve – che si presterebbero, peraltro, a pesanti contestazioni anche in altre sedi – furono peraltro contestate inequivocabilmente dal presidente della Commissione difesa del Senato (al quale la predetta Commissione unica rivolse apposito quesito), muovendo dall'assunto della prevalenza della volontà del legislatore e dell'ovvia supremazia della legge su qualunque tipo di funzione amministrativa, avendo il Parlamento voluto chiaramente riservare alla discrezionalità della Commissione unica solo l'accertamento nel merito dei presupposti per il riconoscimento e non anche il tipo di onorificenza da concedere.

Il relatore Giacchè ricorda che la questione è stata anche oggetto di una interrogazione svolta presso questa Commissione, alla quale il Governo non ha fornito una esauriente risposta (e ciò è un fatto comunque censurabile sul piano politico).

Tuttavia, ad avviso del relatore, il problema può essere oggi superato con l'approvazione del provvedimento in questione che, con il comma 3 dell'articolo 1, ne indica la soluzione.

Peraltro, considerato che la formulazione della norma può ancora prestarsi a dubbi ed equivoci interpretativi, ritiene opportuno presentare, a scopo chiarificativo, il seguente ordine del giorno (cui successivamente appone la propria firma il senatore Poli):

«La 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2929, recante riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate;

rilevato che la formulazione del comma 3 dell'articolo 1 potrebbe ingenerare equivoci o dubbi interpretativi ed al solo fine di evitare che modifiche migliorative allunghino ulteriormente l'iter del provvedimento,

impegna il Governo:

- 1) a considerare ovviamente presentate nei termini tutte le domande volte al riconoscimento di ricompense al valor militare per la Resistenza ai sensi della legge n. 351 del 1988, che, pur essendo in vigore, non ha ricevuto sinora alcuna attuazione;
- 2) ad emanare una direttiva affinchè le domande regolarmente avanzate a norma e nei termini di cui alla predetta legge n. 351 del 1988 siano istruite, valutate ed esitate prima di quelle che saranno presentate ai sensi della nuova normativa approvata, assicurando comunque che la volontà parlamentare manifestatasi a larghissima maggioranza in sede di approvazione della legge n. 351 del 1988 non risulti ulteriormente disattesa».

0/2929/1/4 Giacchè, Poli

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BOZZELLO VEROLE giudica oltraggioso ed inammissibile il comportamento della Commissione unica nazionale di primo grado, che, a distanza di tre anni dalla approvazione della legge n. 351, continua di fatto a rifiutarsi di dare attuazione alla volontà del Parlamento, adducendo ragioni infondate e pretestuose. Ricorda, altresì, di aver presentato al riguardo una interrogazione, alla quale il Governo ha dato una risposta tardiva ed assolutamente insoddisfacente.

Di fronte a tale situazione, egli ritiene insufficiente sia la normativa recata dal provvedimento che l'ordine del giorno del relatore. Poichè occorre, invece, un severo richiamo all'osservanza di una legge dello Stato, avverte che ha già predisposto e provvederà quanto prima a presentare un disegno di legge volto a sopprimere le Commissioni uniche nazionali di primo e secondo grado, trasferendone le attribuzio-

ni al Ministro della difesa (fa presente altresì che tale provvedimento è stato già sottoscritto anche dal senatore Poli).

Il senatore SANESI ricorda che tra i comuni destinatari della legge n. 351 del 1988 figura anche Arcevia, per il quale è in corso un'aspra polemica che coinvolge il sindaco e la stessa popolazione, che sembra contraria alla presentazione della domanda per ottenere la ricompensa. Sarebbe opportuna, pertanto, una pausa di riflessione, allo scopo di approfondire tutta la problematica della materia.

Dopo un breve intervento della senatrice MORO, la quale dichiara di concordare pienamente con i rilievi del senatore Bozzello Verole ed afferma che sottoscriverà il suo disegno di legge, ha la parola il senatore CARLOTTO (anch'egli favorevole alla proposta del senatore Bozzello Verole) che ricorda che la legge n. 351 del 1988 (di cui era cofirmatario) fu approvata all'unanimità e ciò rende ancor più grave l'inadempienza degli organi amministrativi.

Il senatore POLI, intervenendo sulla questione sollevata dal senatore SANESI, fa osservare che il provvedimento si limita a prorogare i termini per la presentazione delle domande e non dispone automaticamente alcuna concessione di ricompensa. Sarà la Commissione unica nazionale, sempre che il sindaco di Arcevia dovesse presentare la richiesta, a valutarne nel merito la fondatezza.

Conclusasi la discussione, in sede di replica, ha la parola il relatore GIACCHÈ, il quale fa osservare al senatore Bozzello Verole che non sembra utile, in questa fase, indulgere in iniziative avventate (quale quella assunta, per altri versi, dall'altro ramo del Parlamento, che ha approvato un ordine del giorno volto ad aumentare i gettoni di presenza dei componenti delle Commissioni uniche nazionali). Occorre, piuttosto, insistere perchè si dia attuazione alla volontà del legislatore ed in questa direzione si muovono senz'altro sia il provvedimento che l'ordine del giorno da lui presentato. Resta inteso che, ove l'organo amministrativo competente dovesse ulteriormente disattendere la volontà legislativa, la proposta del senatore Bozzello Verole resterebbe una via praticabile.

Il sottosegretario FASSINO precisa il contenuto dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, volto ad elevare i compensi dei componenti delle Commissioni uniche nazionali (che peraltro il Governo non ha accolto). Con ciò, l'altro ramo del Parlamento, lungi dall'ipotizzare la soppressione di tali organismi, ha implicitamnte riconosciuto che alcune disfunzioni deriverebbero anche e soprattutto dall'inadeguatezza dei mezzi e delle strutture a disposizione dei commissari. Tra l'altro, le domande sinora presentate ai sensi della legge n. 351 del 1988 sono 35 e si prevede che, a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, ne verranno inoltrate altre 50 circa.

Egli è favorevole all'approvazione della normativa in esame affinchè sia possibile soddisfare le domande giacenti.

Conclude, dichiarando di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno proposto dal relatore.

Il relatore GIACCHÈ insiste per la votazione.

Il senatore BOZZELLO VEROLE, ribadito che sia l'ordine del giorno che il provvedimento appaiono inadeguati e insufficienti e ritenuto che occorra invece maggiore severità nei confronti di chiunque non dia ottemperenza alle leggi, annuncia il proprio voto contrario sia sul documento che sul disegno di legge.

La senatrice MORO annuncia la sua astensione, per le ragioni esposte dal senatore Bozzello Verole, sia sull'ordine del giorno che sul disegno di legge.

Il senatore SANESI, ritenuto inutile ed ingiustificato riaprire ancora – a distanza di quasi cinquanta anni dalla fine della guerra – i termini per la presentazione di domande di ricompensa al valor militare, dichiara il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano – Destra nazionale sia sull'ordine del giorno che sul provvedimento.

Il senatore IANNI considera invece valido ed efficace l'ordine del giorno del relatore (che oltre tutto tiene conto anche delle perplessità del senatore Bozzello Verole) ed annuncia che si esprimerà favorevolmente anche sul provvedimento.

Il senatore BENASSI avverte che il Gruppo comunista-PDS è senz'altro favorevole al documento del relatore nonchè all'approvazione del disegno di legge. Occorre infatti insistere affinchè le Commissioni uniche nazionali assolvano i loro compiti istituzionali. Del resto, la proposta del senatore Bozzello Verole non risolve i problemi di fondo, in quanto è ipotizzabile che anche il Ministro della difesa non avrebbe, allo stato, la possibilità di esitare in tempi più celeri tutte le domande.

L'ordine del giorno, posto ai voti, risulta accolto.

Successivamente, vengono approvati i due articoli di cui consta il disegno di legge e, quindi, quest'ultimo nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con il voto contrario dei senatori BOZZELLO VEROLE e SANESI e con l'astensione della senatrice MORO.

Norme sugli organi del servizio della leva militare (2836)

(Rinvio del seguito della discussione)

Considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, la Commissione conviene sulla opportunità di rinviare l'ulteriore trattazione del disegno di legge alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'interruzione estiva.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le sedute già convocate per domani 2 agosto 1991, alle ore 9 e 15, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5°)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

267° Seduta

Presidenza del Presidente Andreatta

Interviene il Sottosegretario di stato alla Presidenza del consiglio Pujia.

La seduta inizia alle ore 19.40.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (2576-B), d'iniziativa dei senatori De Vito ed altri; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione)

Riferisce il senatore DE VITO sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati che riguardano esclusivamente la clausola di copertura del provvedimento, che è stata limitata al triennio di esercizio. Tale modifica provoca una valutazione negativa, in considerazione del fatto che sarà indispensabile procedere a un nuovo finanziamento della legge n. 44 del 1986, causando ulteriori incertezze in relazione all'ordinato confluire delle domande da parte dei giovani. Conclude proponendo l'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore VIGNOLA per dichiararsi, a nome del proprio Gruppo, favorevole all'approvazione del provvedimento, pur condividendo le riserve sul metodo del finanziamento evidenziate dal relatore.

Analogamente favorevole all'approvazione del provvedimento è il senatore TAGLIAMONTE, a nome del proprio Gruppo.

Agli intervenuti replica il sottosegretario PUJIA, che auspica l'approvazione del provvedimento, ricordando come il Governo si sia fatto promotore della modifica della clausola di copertura, al fine di non creare eccessive rigidità per i bilanci degli esercizi futuri.

Si passa all'esame degli articoli.

Non essendo stato modificato l'articolo 1, si mette ai voti l'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che risulta approvato. È quindi approvato il provvedimento nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,45.

FINANZE E TESORO (6°)

GIOVEDÌ 1º AGOSTO 1991

374° Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Foti.

La seduta inizia alle ore 9.40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di un membro della Commissione nazionale per le società e la borsa

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: contrario)

Il senatore TRIGLIA svolge la relazione sulla proposta di nomina del dottor Carlo SAMMARCO a membro della Commissione nazionale per le società e la borsa, pronunciandosi per l'emissione di parere contrario.

Preannunciano il voto contrario sulla proposta di nomina in titolo i senatori COVI (a nome del Gruppo Repubblicano), FORTE (a nome del Gruppo Socialista), PELLEGRINO Giovanni (a nome del Gruppo comunista-PDS), CAVAZZUTI (a nome del Gruppo della Sinistra Indipendente) e FIOCCHI (a nome del Gruppo Misto-PLI).

Il senatore FAVILLA preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina in titolo, che non incontra parere favorevole risultando 9 voti contrari, 3 voti favorevoli, 3 astensioni ed una scheda bianca.

Partecipano alla votazione i senatori BEORCHIA, BERLANDA, BERTOLDI, BRINA, CAPPELLI, CAVAZZUTI, COVI (in sostituzione del senatore Visentini), DE CINQUE, FAVILLA, FIOCCHI (in sostituzione del senatore Candioto), FORTE, GAROFALO, LEONARDI, PELLEGRINO Giovanni, SALERNO e TRIGLIA.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente BERLANDA avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata alle ore 10.30 di oggi per l'esame di alcuni provvedimenti.

La seduta termina alle ore 10,30.

375" Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi (2866)

(Discussione ed approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore LEONARDI, il quale ricorda che lo scopo essenziale della Banca di sviluppo dei Caraibi (che è stata istituita nel 1970 ed alla quale l'Italia aderisce in virtù della legge n. 198 del 1988) è quello di contribuire al progresso economico e sociale degli stati membri e di promuovere la cooperazione economica e la integrazione tra gli stessi.

Dopo aver fornito alcuni dati sull'attività svolta negli ultimi anni da tale istituzione, il relatore sottolinea come, per mettere la Banca in condizione di rispondere al ruolo preminente assunto nella regione caraibica, nel maggio 1990 è stato deciso un aumento consistente del suo capitale. Per il nostro paese è prevista una sottoscrizione di tale aumento pari a 3,2 miliardi di lire e, parallelamente, un programma di assistenza tecniea pari a 500 milioni di lire.

In conclusione, egli ritiene che il provvedimento sia meritevole di approvazione, in quanto con tale aumento di partecipazione, l'Italia oltre a favorire lo sviluppo economico e sociale dei paesi del terzo mondo, può intervenire nel Centro America e nei Caraibi con uno strumento capace di aprire nuovi sbocchi economici per l'imprenditoria nazionale.

Il sottosegretario RUBBI si associa alle considerazioni del relatore ed invita la Commissione ad approvare il provvedimento.

Il presidente BERLANDA, dopo aver comunicato che è pervenuto il parere favorevole della 5° Commissione, avverte che si può passare alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge e, quindi, quest'ultimo nel suo complesso.

Gualtieri ed altri: Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990)

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 marzo 1991.

Il presidente BERLANDA fa presente che il Sottosegretario di Stato per le finanze Susi ha comunicato la sua impossibilità a partecipare alla seduta, stante il sopravvenire di improrogabili impegni presso la Camera dei deputati.

Il sottosegretario DE LUCA sottolinea che egli oggi sostituisce altro sottosegretario competente per materia; chiede pertanto un rinvio dell'esame del provvedimento, a causa della complessità e delicatezza delle questioni in esso contenute.

Il senatore CAVAZZUTI dichiara di non condividere la richiesta di rinvio formulata dal Governo, in quanto il provvedimento è ormai da lungo tempo all'esame della Commissione e su di esso, in diverse occasioni, hanno espresso opinioni favorevoli vari rappresentanti del Governo. Peraltro, un eventuale rinvio pregiudicherebbe l'approvazione del provvedimento stesso entro la fine dell'anno corrente.

Il senatore GUALTIERI fa presente che il disegno di legge in esame (da lui presentato, nell'aprile 1988, insieme ai rappresentanti di molti altri Gruppi parlamentari) è volto a conferire maggiore equità fiscale e moralità ad un settore particolarmente delicato. Peraltro, non solo è stato acquisito in diverse occasioni l'orientamento favorevole del Governo, ma gli stessi responsabili dell'UNIRE hanno manifestato un atteggiamento non pregiudizialmente contrario alla proposta di differire, dal 1º gennaio 1990 al 1º gennaio 1993, la data di entrata in vigore del provvedimento. Dichiara pertanto di non poter accedere alla richiesta di rinvio del Governo e invita la Commissione ad approvare rapidamente il disegno di legge.

Il senatore BERTOLDI ritiene che l'assenza del Sottosegretario competente per materia non osti all'approvazione del provvedimento, in quanto lo stesso Sottosegretario ha avuto modo di esprimere in altre occasioni il proprio parere favorevole sul disegno di legge. Peraltro, la Commissione ha già acquisito gli elementi informativi necessari per

poter decidere in materia e il differimento dell'entrata in vigore della legge proposto dal senatore Gualtieri consente, in ogni caso, l'adeguamento del settore alla nuova normativa.

Il relatore FAVILLA, dopo aver ricordato che inizialmente aveva manifestato la preferenza al mantenimento degli attuali due sistemi di scommesse, a riferimento e a riversamento, successivi incontri con i responsabili dell'UNIRE (i quali si sono detti non pregiudizialmente contrari al disegno di legge, opportunamente differito nei termini di entrata in vigore) hanno rimosso le principali obiezioni tecniche al provvedimento.

Si dichiara quindi disponibile a prendere in considerazione le ipotesi prospettate dal senatore Gualtieri, anche se sarebbe opportuno rinviare l'esame del provvedimento per consentire la presenza del Sottosegretario Susi.

Il sottosegretario DE LUCA, dopo aver dichiarato di condividere tali ultime considerazioni del relatore, ribadisce che, al fine di consentire alla Commissione di maturare un intendimento definitivo sulle questioni connesse al provvedimento, sarebbe opportuno un rinvio dell'esame; in caso contrario, il Governo potrebbe prendere in considerazione la possibilità di richiedere il trasferimento dell'esame stesso alla sede referente.

Il senatore GUALTIERI, stigmatizzando l'atteggiamento inaccettabile e, a suo avviso, ricattatorio assunto dal sottosegretario De Luca, si dichiara disponibile ad assecondare la richiesta di rinvio dell'esame, solo a condizione che l'esame stesso venga ripreso subito dopo l'interruzione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

Il sottosegretario DE LUCA respinge fermamente il tono ed il contenuto delle affermazioni del senatore Gualtieri, che appaiono conformi ad un certo atteggiamento assunto da alcuni esponenti del partito repubblicano nei confronti del Governo; dichiara, inoltre, inaccettabile l'interpretazione di ricatto che è stata data alla richiesta di rinvio avanzata dal Governo per approfondire alcuni aspetti del provvedimento. Ribadisce pertanto che, se perdurerà tale atteggiamento, il Governo sarà costretto a richiedere la remissione del provvedimento alla sede referente.

Il senatore GUALTIERI, dopo aver sottolineato che il disegno di legge è stato da lui presentato quando il partito repubblicano era parte della maggioranza di Governo, si rimette alla Commissione per la valutazione della correttezza delle affermazioni testè rese dal rappresentante del Governo.

Il senatore CAVAZZUTI, ricordando anch'egli che il provvedimento è stato presentato da diversi Gruppi parlamentari, esprime il proprio stupore per l' ostruzionismo opposto dal Governo ad un provvedimento di semplice portata.

Il presidente BERLANDA fa presente che riferirà alla Presidenza del Senato l'atteggiamento assunto dal Governo in questa occasione, atteggiamento che risulta incomprensibile per l'adesione che tutti i Gruppi hanno manifestato al provvedimento, il quale non sembra contenere questioni particolarmente complesse. In conclusione, egli si impegna ad iscrivere il provvedimento stesso all'ordine del giorno della Commissione, subito dopo la sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

Deputati Serrentino ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a campione d'Italia (2614), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 febbraio 1991.

Il presidente BERLANDA comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni consultate.

Il relatore CAPPELLI, richiamandosi alla relazione da lui svolta nella precedente seduta, sottolinea come il provvedimento sia volto a riconoscere il carattere di sussidio assistenziale (e non di reddito) alle integrazioni, per differenza di cambio, corrisposte sulle prestazioni previdenziali ai pensionati residenti a Campione d'Italia. Auspica, infine, l'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, la quale ha inteso limitare l'intervento normativo alle integrazioni relative alle prestazioni previdenziali.

Il sottosegretario DE LUCA, associandosi alle considerazioni del relatore, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore FAVILLA preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

Il senatore BERTOLDI preannuncia, a nome del Gruppo comunista-PDS, il voto favorevole sul provvedimento, il quale riveste una condivisibile valenza sociale per i pensionati ivi residenti; tuttavia, egli esprime contrarietà e preoccupazione per qualsiasi tentativo di estendere tali benefici ad altre categorie di cittadini residenti a Campione d'Italia.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, viene approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente BERLANDA avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata alle ore 18,30 di oggi per l'esame di alcuni provvedimenti.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7°)

Giovedì 1° agosto 1991

303" Seduta

Presidenza del Presidente Spitella

Intervengono il ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli e il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Covatta.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BOMPIANI sollecita, in relazione alla discussione del disegno di legge n. 2912 (recante programmi di ricerche in Antartide), l'audizione del ministro Ruberti e dei responsabili dei programmi di ricerca, per assumere informazioni utili alla migliore valutazione del provvedimento.

Segnala inoltre che la Commissione sanità ha esaminato in sede consultiva lo schema del decreto delegato predisposto dal Governo in attuazione della legge comunitaria 1990, relativo all'organizzazione delle scuole di specializzazione di medicina. Ritiene opportuno che sull'atto possa esprimersi anche la Commissione istruzione, stante il collegamento della materia con le sue competenze. Chiede quindi al Presidente di assumere le iniziative opportune a tal fine.

La senatrice CALLARI GALLI e il senatore VESENTINI si associano alle richieste del senatore Bompiani.

Il PRESIDENTE assicura la disponibilità ad effettuare le audizioni richieste in relazione all'esame del disegno di legge n. 2912. Riguardo poi all'assegnazione in sede consultiva dello schema di decreto delegato cui faceva cenno il senatore Bompiani, ricorda che si tratta di un atto di competenza della Presidenza del Senato. Considerata peraltro la rilevanza della questione, si impegna a promuovere le opportune iniziative.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 30 luglio scorso.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate.

Il relatore MANZINI illustra alcuni emendamenti volti anche a recepire le indicazioni contenute nei pareri.

L'emendamento 1.2 precisa il limite entro il quale potranno essere concessi mutui agli enti locali per realizzare opere di edilizia scolastica. In ossequio alle richieste della Commissione parlamentare per le questioni regionali, propone poi di prevedere, al comma 7 dell'articolo 1, il parere della Conferenza Stato-regioni (1.3). Infine gli emendamenti 2.1 e 3.1 sono volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Il senatore NOCCHI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sul provvedimento, riaffermando comunque la necessità di una discussione organica di tutta la materia dell'edilizia scolastica alla ripresa dei lavori parlamentari, nella quale recuperare anche quegli interventi di piccola manutenzione (articolo 3) che il relatore propone di sopprimere, su indicazione della Commissione bilancio. Esprime infine una valutazione positiva sulle procedure per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica indicate nel disegno di legge e sugli emendamenti proposti dal relatore.

Il senatore BOMPIANI annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano, associandosi alla richiesta del senatore Nocchi per una valutazione complessiva della materia dell'edilizia scolastica alla ripresa dei lavori parlamentari. Riguardo in particolare all'edilizia universitaria, chiede che il Governo riferisca in merito ad alcune notizie riportate dagli organi di stampa circa la volontà di concedere alle università parte del patrimonio demaniale, soluzione auspicabile per migliorare le precarie condizioni logistiche di molte sedi universitarie, in particolare quelle di più recente costituzione.

Il senatore VESENTINI annuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente e riguardo all'ultima osservazione del senatore Bompiani tiene a chiarire che qualora si realizzi il trasferimento di parte del patrimonio demaniale alle università occorrerà chiarire i tempi, i modi e le risorse di siffatta operazione.

Concluso il dibattito, non replicando il relatore ed il rappresentante del Governo, si passa all'esame degli articoli. In sede di discussione dell'articolo 1, con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 1.2, 1.1, 1.3 e 1.4 (recante un miglioramento formale) e l'articolo 1 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Senza discussioni sono approvati l'emendamento 2.1 (con il voto contrario del senatore VESENTINI) e l'articolo 2 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Essendo stato presentato solo l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo, viene posto in votazione il mantenimento dell'articolo stesso, che risulta respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Con successive votazioni, sono approvati gli emendamenti 4.1 e l'articolo 4 come modificato.

Senza modifiche e senza discussione sono quindi approvati gli articoli 5 e 6.

Previo conferimento del mandato al Presidente a procedere – ove necessario – al coordinamento formale, viene quindi posto in votazione ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, come modificato.

I senatori CALLARI GALLI e BOMPIANI chiedono infine notizie sullo stato dell'*iter* del disegno di legge relativo alla partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia per il 1992.

Il PRESIDENTE assicura che assumerà le informazioni richieste presso la Commissione competente.

Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi (2936), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e sospensione)

,

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate.

Il ministro TOGNOLI ritiene accoglibili in parte le indicazioni dalle Commissioni consultate, pur riservandosi di approfondire alcune delle osservazioni contenute nei pareri della Commissione bilancio e della Commissione lavori pubblici.

Il senatore NOCCHI esprime rammarico, poichè le osservazioni della Commissione bilancio comportano necessariamente la modificazione e quindi un ulteriore esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati. Raccomanda comunque al Governo di sollecitare l'iter del provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari, affinchè si

possano in tempi brevi realizzare gli interventi straordinari previsti nel disegno di legge ormai indifferibili per il settore dello spettacolo.

Ribadisce infine le riserve della sua parte politica sul ruolo assegnato alle regioni ma esprime una valutazione complessiva favorevole sul provvedimento.

Il senatore BOMPIANI annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano sul disegno di legge in titolo, ribadendo le considerazioni svolte dal senatore Boggio nella seduta precedente. Richiama l'attenzione del Ministro sull'opportunità di procedere al censimento delle strutture teatrali dei piccoli centri, le cui condizioni sono spesso molto precarie, ma la cui esistenza è fondamentale per la loro vita culturale.

Il senatore AGNELLI Arduino annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista sul provvedimento in titolo e si associa alla richiesta del senatore Bompiani per una ricognizione del patrimonio teatrale italiano. Manifesta apprezzamento per l'intervento a favore dell'Ente autonomo «La Biennale» di Venezia, considerata la carenza delle attuali strutture rispetto all'importanza di una manifestazione quale il festival del cinema.

Il senatore DE ROSA condivide a sua volta la richiesta del senatore Bompiani, fornendo alcuni suggerimenti per realizzare in tempi brevi un primo censimento del patrimonio teatrale italiano.

Dopo che il ministro TOGNOLI si è riservato di elaborare alcuni emendamenti per recepire le indicazioni delle Commissioni consultate, il PRESIDENTE sospende il seguito della discussione.

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (Conseguente allo stralcio – deliberato dalla 7" Commissione permanente nella seduta del 20 novembre 1990 – degli articoli 2, 5 e delle connesse parti dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2519) (2519-bis)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo consegue allo stralcio degli articoli 2 e 3 e di alcune parti dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2519. Esso è stato ogggetto di un esame approfondito da parte di un Comitato ristretto (la cui costituzione fu deliberata nel corso della discussione del disegno di legge n. 2519) che ha infine elaborato un nuovo testo, sottoposto alla valutazione della 1" e della 5" Commissione. Dopo aver dato conto dei pareri espressi, annuncia che il Gruppo comunista-PDS ha presentato alcuni emendamenti al testo del Comitato ristretto.

Non essendovi interventi in discussione generale, si passa all'esame degli articoli.

Il relatore MANZINI illustra il testo elaborato dal Comitato ristretto, osservando che dall'originaria volontà di elaborare una legge-quadro per il settore dei beni culturali, a causa della progressiva

riduzione degli stanziamenti, la portata del provvedimento è stata ridimensionata, pur senza rinunciare a disporre alcune nuove norme in materia di procedure amministrative e di spesa.

Preannuncia infine alcuni emendamenti al testo, volti anche a recepire le indicazioni della Commissione bilancio.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOMPIANI chiede alcuni chiarimenti circa la espressione «sistema museale» contenuta nella lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 1. Inoltre non comprende perchè sia stata esclusa l'acquisizione di beni mobili e immobili (lettera *c*) del comma 2) dal comma 4 dell'articolo 1.

Il senatore CHIARANTE esprime rammarico perchè a causa dell'esiguità degli stanziamenti non si è potuta definire una vera e propria legge-quadro per il settore dei beni culturali. Ritiene peraltro preoccupanti le indicazioni della Commissione bilancio volte a sopprimere i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, che costituivano ad avviso del Comitato ristretto una valida griglia di criteri per la realizzazione dei progetti indicati nel provvedimento.

Illustra quindi gli emendamenti da lui presentati: l'emendamento 1.2 è volto a precisare il termine temporale per l'espressione del parere da parte del Comitato regionale; l'emendamento 1.1 è di carattere meramente formale, mentre l'emendamento 5.1 è volto a istituire un fondo di incentivazione per i funzionari tecnici del Ministero incaricati della progettazione e della direzione dei lavori proprio per stimolare le capacità progettuali e professionali insite nell'amministrazione.

Il senatore VESENTINI si associa alle considerazioni del senatore Chiarante sulle indicazioni della Commissione bilancio e ritiene necessario almeno il mantenimento del primo periodo del comma 3 dell'articolo 3.

Il senatore MEZZAPESA propone di rendere cogente la norma contenuta al comma 3 dell'articolo 1 e di ridurre la quota degli stanziamenti da assegnare alle attività di inventariazione e alla valorizzazione del sistema museale, il cui accorpamento peraltro non condivide. Chiede infine informazioni sullo stato di attuazione della legge n. 84 del 1990.

Il sottosegretario COVATTA, rispondendo al senatore Bompiani, spiega che l'espressione «sistema museale» corrisponde a quella usata in un apposito disegno di legge di riforma del settore, attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri e chiarisce le ragioni per cui è stata omessa la lettera c) al comma 4. Il Sottosegretario prosegue associandosi alle considerazioni del senatore Chiarante riguardo alla necessità di varare una legge di programmazione per il settore dei beni culturali, la cui efficacia è però legata all'esistenza di sufficienti stanziamenti e comunque ad un progetto di riforma complessiva del Ministero. Auspica che nella prossima legislatura si possa definire il suddetto provvedimento.

Alle osservazioni del senatore Mezzapesa, risponde poi sostenendo che l'accorpamento delle attività di inventariazione e di valorizzazione del sistema museale (comma 3, articolo 1) non è affatto arbitrario, facendo riferimento per il secondo obiettivo non certo all'edilizia museale ma alla dotazione di quei sussidi didattici, formativi e catalografici necessari ad una rete museale moderna. Condivide la proposta del senatore Mezzapesa di rendere cogente la norma contenuta al comma 3 dell'articolo 1 e sottolinea infine l'urgenza di approvare il disegno di legge per evitare il rischio della decadenza dei fondi per il 1991.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Il relatore MANZINI illustra gli emendamenti 1.3 e 1.5, volti a introdurre il concetto della salvaguardia. L'emendamento 1.4 è inteso ad adeguare lo stanziamento alle indicazioni della Commissione bilancio. Al comma 3 dell'articolo, il relatore accoglie l'indicazione del senatore Mezzapesa di rendere cogente la norma (emendamento 1.6).

Sulla proposta del senatore Mezzapesa di modificare la quota degli stanziamenti da assegnare alle attività di catalogazione e di valorizzazione del sistema museale, si svolge un breve dibattito, nel quale intervengono il sottosegretario COVATTA (che non ritiene opportuno modificare la norma), il senatore BOMPIANI (per il quale nell'ambito della valorizzazione del sistema museale occorrerebbe prevedere un opportuno decentramento dei musei) e il RELATORE (che propone di ridurre al 25 per cento la quota degli stanziamenti da assegnare alle attività di catalogazione e di valorizzazione del sistema museale) (emendamento 1.7).

Con successive votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 del relatore e gli emendamenti 1.2 e 1.1 del senatore Chiarante, nonchè l'articolo 1 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il relatore MANZINI propone di modificare il comma 2, eliminando il riferimento alle società di ingegneria (emendamento 2.1). Illustra poi l'emendamento 2.4, volto a modificare la capacità di spesa dei sovrintendenti e dei direttori generali. Con l'emendamento 2.2 si integrano gli obiettivi di cui al comma 5 con attività di censimento dei beni archivistici. Infine, il relatore propone una modifica formale al comma 5 (emendamento 2.3).

Il senatore CHIARANTE illustra l'emendamento 2.5, recante un'altra correzione formale al comma 5.

Con il parere favorevole del sottosegretario COVATTA e con successive votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.2, 2.3 del relatore e l'emendamento 2.5 del senatore Chiarante, nonchè l'articolo 2 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Dopo brevi interventi del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 12,10.

Il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO illustrano alla Commissione le ragioni che hanno indotto la Commissione bilancio a chiedere la soppressione dei primi tre commi dell'articolo 3 e, al fine di tenerne puntualmente conto, illustrano nuovi emendamenti, volti rispettivamente a sopprimere la parte contestata del comma 1 (3.1), sopprimere interamente il comma 2 (3.2) e sostituire il comma 3 con un nuovo testo (3.3).

Per consentire un dibattito informale della complessa questione, il Presidente SPITELLA sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 12,40.

Con votazioni separate la Commissione approva gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, nonchè l'emendamento 3.4 del relatore e l'articolo 3 così emendato.

Si passa all'articolo 4.

Senza discussione la Commissione approva l'emendamento 4.1 del relatore e l'articolo 4 così emendato.

Si passa all'articolo 5.

Il senatore CHIARANTE illustra brevemente l'emendamento 5.1, volto ad introdurre un comma aggiuntivo.

Dopo brevi interventi del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, il presidente SPITELLA sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,50.

Il sottosegretario COVATTA propone un nuovo testo dell'emendamento 5.1 del senatore Chiarante, volto ad eliminare il riferimento al fondo di incentivazione. Sulla questione, si svolge un approfondito dibattito nel quale intervengono il relatore MANZINI, il sottosegretario COVATTA, il PRESIDENTE e il senatore CHIARANTE che infine accoglie le indicazioni del Sottosegretario.

Con successive votazioni sono quindi approvati l'emendamento 5.1 (nuovo testo) e l'articolo 5 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il PRESIDENTE illustra gli emendamenti 6.1 e 6.2, volti a recepire le indicazioni della Commissione bilancio.

Senza discussione, con successive votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 6.2 e 6.1 e l'articolo 6 come modificato.

Previo conferimento al Presidente del mandato a procedere – ove necessario – al coordinamento formale del testo approvato, viene infine posto in votazione ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, come modificato.

Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi (2936), approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa precedentemente. Si passa all'esame degli articoli.

In sede di discussione dell'articolo 1, il ministro TOGNOLI illustra l'emendamento 1.1 del relatore, volto a recepire un'indicazione della Commissione lavori pubblici.

Senza discussione, e con successive votazioni, sono quindi approvati l'emendamento 1.1 e l'articolo 1 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il MINISTRO illustra gli emendamenti all'articolo presentati dal relatore, alcuni dei quali accolgono le condizioni della 5^a Commissione. L'emendamento 2.2, poi, recepisce la richiesta del senatore Nocchi di rafforzare il ruolo delle regioni, mentre l'emendamento 2.4 precisa i limiti entro cui gli enti locali potranno ottenere i mutui per la realizzazione delle strutture idonee ad ospitare spettacoli.

Senza discussione, con successive votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, nonchè l'articolo 2 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il MINISTRO illustra gli emendamenti del relatore (3.1, 3.2 e 3.3), volti anch'essi a recepire le indicazioni della Commissione bilancio.

Senza discussione e con successive votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e l'articolo 3 come modificato.

Senza discussione e senza modifiche sono quindi approvati gli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge.

Viene infine posto in votazione e approvato il disegno di legge nel suo complesso, come modificato.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa alle ore 16.

SULLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE IN ORDINE AL PARERE AL GOVERNO SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA FORMAZIO-NE DEI MEDICI SPECIALISTI

Il PRESIDENTE informa di aver segnalato alla Presidenza del Senato la questione sollevata dal senatore Bompiani all'inizio di seduta, circa la mancata assegnazione alla Commissione in sede consultiva dello schema di decreto legislativo attuativo della legge comunitaria per il 1990 in materia di formazione dei medici specialisti. Purtroppo, trattandosi di una procedura ormai conclusa, non è più possibile che la Presidenza disponga una nuova assegnazione del documento. È comunque possibile formulare delle osservazioni al riguardo che egli stesso si impegna a trasmettere ai Ministri competenti, affinchè possano considerarle nella fase di approvazione definitiva del provvedimento.

Il senatore BOMPIANI, dopo aver espresso il proprio disappunto per la mancata assegnazione alla 7" Commissione dello schema di decreto legislativo che attua la delega di cui all'articolo 6 della legge n. 428 del 1990, considerata la stretta attinenza della formazione dei medici specialisti con le competenze della Commissione, svolge alcune considerazioni riguardo all'appartenenza delle scuole di specializzazione al settore universitario: ciò è ribadito dalla recente legge di riforma degli ordinamenti didattici e dalla legge di riforma del settore sanitario attualmente all'esame del Senato. Il decreto legislativo suddetto corrisponde peraltro nella sostanza al disegno di legge n. 231, da lui stesso presentato al Senato per adeguare le scuole di specializzazione alla normativa CEE. In questa ottica esprime quindi apprezzamento per il risultato comunque raggiunto, che si attendeva ormai da anni.

Il senatore Bompiani dà conto poi analiticamente del contenuto dello schema di decreto, che ritiene nel complesso soddisfacente. L'articolo 1 risulta di contenuto identico all'articolo 1 del suddetto disegno di legge n. 231; l'articolo 2 (relativo alla programmazione) risponde alle esigenze del settore, salvo per quanto disposto dal comma 5 in ordine alle autorizzazioni per l'espletamento delle attività pratiche previste dagli ordinamenti delle scuole di specializzazione, che egli giudica equivoco. Infatti occorrerebbe chiarire che le scuole di specializzazione possono convenzionarsi con gli enti pubblici per l'espletamento delle suddette attività soltanto quando questi permettano lo svolgimento dei programmi di studio delle scuole.

Riguardo all'articolo 3 (relativo all'ammissione alle scuole) occorrerebbe far riferimento non soltanto al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ma anche all'altro decreto che indica i criteri ed i punteggi da attribuire ai titoli validi per l'ammissione alle scuole.

Il senatore Bompiani prosegue suggerendo alcuni miglioramenti formali al testo dell'articolo 4 (diritti e doveri degli specializzandi). In particolare, al comma 1 occorrerebbe precisare che la formazione del medico-specialista comporta la partecipazione alle attività assistenziali in senso lato, svolte nelle strutture nelle quali la formazione stessa si

effettua. Al comma 2 andrebbe specificato che l'utilizzazione degli specializzandi nelle attività di assistenza implica l'assolvimento dell'obbligo del tirocinio pratico connesso alla specializzazione. Riguardo infine al comma 7, riconosce che la particolare valutazione del diploma di specializzazione ai fini dei concorsi di accesso ai profili professionali medici costituisce l'unico elemento di differenziazione tra i medici specializzati nell'ambito universitario e gli ospedalieri. Si sofferma poi sull'articolo 7, relativo ai requisiti di idoneità delle strutture. Essi a suo avviso dovrebbero essere valutati non soltanto da un punto di vista qualitativo ma anche quantitativo, introducendo quale elemento di valutazione anche il criterio della capacità di realizzare, nell'ambito delle strutture stesse, idonea attività di ricerca. Suggerisce quindi di prevedere al comma 2, oltre alla verifica iniziale dei requisiti di idoneità, anche una periodica almeno ogni cinque anni.

L'articolo 8 stabilisce una sorta di doppio regime per la fase transitoria, per permettere la contemporanea esistenza delle scuole di specializzazione organizzate e gestite secondo le direttive comunitarie e delle scuole ancora funzionanti secondo la normativa nazionale. Ritiene che il problema meriti un maggiore approfondimento, affinchè le scuole siano stimolate tutte ad adeguarsi alla normativa CEE.

In conclusione, segnala i problemi degli allievi delle scuole di specializzazione che, in seguito all'emanazione delle prime direttive CEE (risalenti al 1987), si sono già adeguate ad esse e che paradossalmente verrebbero esclusi dalla fruizione delle borse di studio previste con il decreto legislativo in esame, sollecitando il Governo a disporre un'idonea normativa transitoria.

Il senatore VESENTINI, premesso che il problema dei rapporti con la Commissione sanità si è già posto anche in occasione dell'esame della riforma sanitaria, osserva che lo schema di decreto appare carente anche a prima lettura, sottolineando con particolare preoccupazione la mancanza di coordinamento con la legislazione universitaria: non è mai menzionato il piano triennale, che costituisce l'indispensabile quadro di riferimento programmatico del settore, ed anche la riforma degli ordinamenti didattici universitari (che concerne direttamente le scuole di specializzazione) è appena citata. Varie disposizioni dello schema, inoltre, sembrano capaci di compromettere la fondamentale distinzione fra rapporto di impiego e attività connesse alla specializzazione. Nell'articolo 7, poi, manca qualsiasi riferimento ai docenti ed al loro ruolo per il funzionamento dei corsi. Lo schema in discussione, inoltre, doveva rappresentare l'occasione per giungere al coordinamento fra i corsi di specializzazione da un lato e quelli di dottorato dall'altro nel campo della medicina. Il senatore Vesentini conclude rilevando con soddisfazione che nello schema di decreto sono contenute norme di esenzione fiscale sulle borse di studio a medici del Terzo Mondo, che la Commissione istruzione non ha avuto la possibilità di inserire nella legge-quadro sul diritto allo studio.

La senatrice CALLARI GALLI esprime vivo disappunto per la mancata assegnazione dello schema di decreto alla Commissione istruzione e segnala il pericolo che l'ambigua formulazione dell'articolo I possa consentire l'instaurarsi di un doppio regime di corsi di specializzazione, in parte conformi alla normativa comunitaria ed in parte no. Sottolinea inoltre l'esigenza di raccordare la programmazione universitaria a quella sanitaria ed esprime alcune perplessità in ordine alle norme sull'ammissione ai corsi. Dopo aver giudicato poco chiaro il rapporto con il Servizio sanitario nazionale configurato dall'articolo 5, conclude invitando il Presidente a dare adeguato rilievo alle osservazioni emerse nel dibattito.

Il PRESIDENTE informa che invierà una lettera al Ministro competente recante tutte le osservazioni scaturite dal dibattito testè svolto, affinchè il Governo, nell'emanare il decreto, possa tenere il debito conto anche degli orientamenti della 7º Commissione. Sarà sua cura inoltre segnalare al Presidente del Senato il disappunto della Commissione per non avere avuto la possibilità di esprimersi formalmente sullo schema di decreto, ricordando l'importanza che essa annette alle proprie competenze in materia universitaria.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 18,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente, con rammarico, che il Governo non ha comunicato alcuna notizia in merito al provvedimento in titolo. Informa di aver comunque predisposto alcuni emendamenti, che si riserva di illustrare, volti fra l'altro a reperire una nuova copertura finanziaria. I predetti emendamenti sono stati già inviati alla Commissione bilancio per l'espressione del parere ma, purtroppo, la stessa non potrà esprimersi in merito, sicchè la definizione del disegno di legge deve necessariamente essere rinviata alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La senatrice CALLARI GALLI ribadisce il disappunto della sua parte politica per il silenzio del Governo.

Il senatore BOMPIANI ringrazia il Presidente per le iniziative intraprese per definire il disegno di legge in titolo, la cui urgenza è stata più volte sottolineata, ed auspica che alla ripresa dei lavori parlamentari si possa finalmente concluderne la discussione.

Il senatore AGNELLI Arduino ringrazia a sua volta il Presidente per aver tentato fino all'ultimo di approvare il provvedimento in titolo ed esprime disappunto per l'assenza del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Auspica comunque che alla ripresa dei lavori parlamentari i problemi degli Educandati femminili di Napoli possano essere adeguatamente risolti.

Dopo che il senatore VESENTINI ha dichiarato di associarsi alle osservazioni dei precedenti oratori, il PRESIDENTE informa che è appena giunta la notizia che il ministro MISASI avrebbe investito il Ministro del tesoro dei problemi di copertura finanziaria dei provvedimenti in titolo, senza peraltro ottenere alcuna risposta.

Il senatore BOFFA, grato al Presidente dell'impegno da lui profuso in questi giorni per cercare di definire il provvedimento in titolo, si associa alle deplorazioni della senatrice Callari Galli per il comportamento del Governo che, più volte sollecitato, non ha fornito alcuna risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Valiani ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano (2566)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni e con un nuovo titolo)

Il presidente SPITELLA, ricordate le fasi precedenti del dibattito, segnala che purtroppo non è stato possibile integrare, come era negli auspici, il disegno di legge in esame con ulteriori disposizioni volte ad assicurare il funzionamento delle biblioteche annesse agli stabilimenti ecclesiastici ed a trasformare la Discoteca di Stato in istituto centrale del Ministero per i beni culturali ed ambientali. Suggerisce pertanto che la Commissione approvi per ora il disegno di legge n. 2566 con le opportune modificazioni.

Il relatore DE ROSA concorda con il Presidente, pur esprimendo rammarico per l'impossibilità di approvare l'incremento delle sovvenzioni alle biblioteche ecclesiastiche, delle quali ricorda le difficoltà di funzionamento e l'altissimo prestigio culturale. Conclude invitando ad approvare il disegno di legge in esame, che consentirà ad un istituto culturale di grande importanza un più sereno funzionamento.

Il senatore ARFÈ ricorda il grande contributo prestato dall'Istituto a favore dello sviluppo di una coscienza civile e democratica in Italia e per l'approfondimento di una parte cruciale della storia italiana, perseguito anche attraverso il rapporto con le scuole.

Il senatore AGNELLI Arduino ricorda che l'Istituto ha promosso ricerche su materie il cui studio in precedenza non era certo agevolato ed ha sostenuto, talvolta in maniera determinante, gli istituti locali.

La senatrice CALLARI GALLI si associa alle considerazioni formulate nel dibattito e sottolinea la necessità che all'Istituto venga assicurata certezza di finanziamenti, ricordando le difficoltà in cui si trova la ricerca scientifica quando non può contare su risorse finanziarie sicure.

Dopo che il senatore VESENTINI ha dichiarato di associarsi agli interventi testè svolti, replica il sottosegretario COVATTA, il quale, nel dichiararsi d'accordo con le considerazioni emerse dal dibattito, esprime inoltre l'auspicio che la riforma della normativa sulle istituzioni culturali consenta finalmente di porre termine alla prassi delle leggine di finanziamento.

Si passa all'esame degli articoli.

Senza discussione sono approvati l'emendamento 1.1, sostitutivo dell'articolo 1, l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 emendato.

In sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, il senatore BOMPIANI annuncia il convinto voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, sia pure nel rammarico di non aver potuto approvare anche gli altri interventi menzionati dal Presidente. Confida peraltro che questi ultimi possano essere esaminati sollecitamente in altra sede, eventualmente nel quadro di un'apposita iniziativa legislativa sottoscritta da tutti i Gruppi.

Il relatore DE ROSA informa che i principali istituti storici italiani hanno costituito un'associazione con lo scopo di promuovere l'organica riforma della normativa di sostegno.

Infine la Commissione, previo conferimento al Presidente del mandato a procedere, ove necessario, al coordinamento formale del testo, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato, con il seguente titolo: «Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano».

La seduta termina alle ore 19.05.

EMENDAMENTI

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843)

Art. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali» con le altre: «secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202,».

1.2 (Nuovo testo)

Manzini, relatore

Al comma 4, sostituire le parole da: «alla realizzazione» fino alla fine del comma con le seguenti:

- «a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi:
- b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore».
- 1.1 Manzini, Agnelli Arduino, Vesentini, Callari Galli

Al comma 7, dopo le parole: «pubblica istruzione» inserire le altre: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome».

1.3 IL RELATORE

Al comma 8 sostituire le parole: «dal ricevimento» con le altre: «dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

1.4 IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «partecipazione all'Esposizione Universale di Siviglia del 1992» con le altre: «insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 5 sostituire le parole da: «utilizzati a qualsiasi titolo» fino a «compiti istituzionali» con: «di proprietà delle istituzioni di cui al comma 1 o concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in comodato, ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i propri compiti».

4.1

MANZINI, AGNELLI Arduino, VESENTINI, CAL-LARI GALLI

EMENDAMENTI

Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi (2936)

Art. 1.

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche mediante» alla fine del periodo.

1.1 IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «sentita» al termine del comma.

2.1 IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «sentita la commissione tecnica di cui al comma 1» con le altre: «sentita la Conferenza Stato-Regioni».

2.2 IL RELATORE

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.3 IL RELATORE

Al comma 7, inserire dopo la parola: «prestiti», le parole: «secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202».

2.4 IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «20 miliardi», con le altre: «20,9 miliardi».

2.5 IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 3, sostituire le parole: «5 miliardi», con le altre: «4,1 miliardi».

3.1

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «3 miliardi», con le altre: «2,55 miliardi».

3.2

IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «2 miliardi», con le altre: «1,55 miliardi».

3.3

IL RELATORE

(A) TESTO APPROVATO DAL COMITATO RISTRETTO

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (Conseguente allo stralcio – deliberato dalla 7º Commissione permanente nella seduta del 20 novembre 1990 – degli articoli 2, 5 e delle connesse parti dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2519) (2519-bis)

Art. 1.

- 1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico archivistico, secondo un programma triennale di indirizzo, articolato in uno o più piani di attuazione, è autorizzata, nel triennio 1991-1993, la spesa di lire 769 miliardi.
- 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma triennale di indirizzo, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di cui al comma 1:
 - b) recupero e restauro del patrimonio di cui al comma 1;
- c) acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico;
- d) prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonchè di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali ed ambientali;
- e) valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la realizzazione di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione.
- 3. Il programma triennale può determinare, nell'ambito dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, l'ammontare delle somme da assegnare nel triennio ai singoli obiettivi di cui al comma 2, in una quota comunque non inferiore al 50 per cento per le lettere a) e b), al 30 per cento per le lettere d) ed e) ed al 5 per cento per la lettera e).
- 4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), gli organi periferici e gli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali presentano ai competenti Uffici centrali proposte di interventi organici attuativi del programma triennale di indirizzo, riguardanti complessi monumentali, aree archeologiche,

musei, pinacoteche, biblioteche e archivi, dando priorità ai beni particolarmente esposti al rischio di perdita parziale o totale.

- 5. I progetti che prevedono la collaborazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono presentati dagli enti proponenti, unitamente ad uno schema di accordo di programma, al comitato regionale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. I progetti che ottengono il parere positivo del comitato regionale sono proposti dagli uffici periferici o istituti centrali al competente ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali.
- 6. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, approva, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante il programma triennale di indirizzo di cui al comma 2, il piano di interventi organici. Eventuali piani relativi agli anni successivi al primo sono approvati entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento.

Art. 2.

- 1. I progetti esecutivi degli interventi, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, che concernono i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.
- 2. La predisposizione dei progetti, in caso di motivata impossibilità, può essere affidata dai responsabili degli organi periferici, mediante apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura, a qualificati professionisti singoli o associati preferendo i primi quando siano particolarmente esperti nel settore di intervento. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano per i singoli interventi.
- 3. I progetti per i quali lo Stato interviene con contributo, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 3, sono predisposti a cura e spese dei soggetti promotori.
- 4. I progetti esecutivi degli interventi con l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione inclusi nei piani annuali sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo della spesa di lire un miliardo e dal competente direttore generale per importi superiori, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come da ultimo modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233. Il predetto limite può essere aggiornato a ogni anno con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti adottati dagli organi periferici e dai direttori generali, sono sottoposti soltanto al controllo successivo in sede di rendiconto contabile.
- 5. I progetti per l'inventariazione, la precatalogazione e la catalogazione inseriti nel piano di cui al comma 6 dell'articolo 1,

devono riguardare in via prioritaria i beni esposti a maggior rischio di sottrazione e distruzione. Essi devono prevedere una inventariazione di massima dei beni archivistici e una precatalogazione dei beni storico-artistici, anche in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, quali beni costituenti il patrimonio culturale nazionale secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 84 del 1990. Le modalità tecniche dell'inventariazione, della precatalogazione e della catalogazione sono dettate dai competenti istituti e uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali. Ogni progetto, anche in corso, finanziato dallo Stato deve rispondere alle indicazioni dei criteri catalografici definiti dai predetti uffici.

Art. 3.

- 1. La realizzazione dei progetti inseriti nel piano, concernenti beni statali o beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, è affidata, di norma, ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, che la eseguono in economia o a trattativa privata. È fatto divieto di suddividere detti progetti in fase di affidamento.
- 2. Con il provvedimento di approvazione del piano possono essere individuati gli interventi da realizzare con le modalità di cui al comma 1 e quelli da realizzare con affidamento, mediante gara pubblica, ad imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica, adeguate ai lavori da realizzare, o a consorzi o raggruppamenti temporanei nei quali abbiano partecipazioni le predette imprese. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli interventi che possono essere realizzati con il ricorso al sistema della concessione, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1987, n. 80, in quanto applicabili.
- 3. Per gli interventi di restauro, recupero, valorizzazione realizzati sui beni culturali non statali, possono essere concessi contributi nella misura del 50 per cento del costo ammesso degli interventi stessi. Nel corso dell'esecuzione del progetto possono essere erogate anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento dei lavori con erogazione del saldo a collaudo avvenuto.
- 4. I beni oggetto dell'intervento, realizzato con il contributo o con il concorso finanziario dello Stato, compatibilmente con il carattere storico e artistico e con le esigenze di conservazione, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità fissate da apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati.
- 5. I fondi necessari alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla base del piano, in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2224. I predetti funzionari delegati assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.

6. I responsabili degli uffici periferici inviano ogni tre mesi e comunque entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. Il ritardo o il mancato invio della relazione tecnica costituisce fattispecie perseguibile disciplinarmente e ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

1. Per la realizzazione dei progetti inseriti nei piani annuali il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552 ed ogni altro parere di ogni altro organo consultivo dello Stato.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi, e delle altre spese gravanti sui capitoli ordinari del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, relative alla formazione dei piani, e le disposizioni dell'articolo 2 relative alla predisposizione dei progetti, all'accreditamento e alla spesa dei fondi occorrenti, nonchè quella dell'articolo 4.

Art. 6.

- 1. All'onere di lire 769 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 si provvede:
- a) quanto a lire 78 miliardi per il 1991, a lire 146 miliardi per il 1992 e lire 176 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la voce «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali»;
- b) quanto a lire 36 miliardi per il 1992 e lire 343 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla voce «Fondo per lo sviluppo economico e sociale».
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(B) EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO DEL COMITATO RISTRETTO

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (Conseguente allo stralcio – deliberato dalla 7° Commissione permanente nella seduta del 20 novembre 1990 – degli articoli 2, 5 e delle connesse parti dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2519) (2519-bis)

Art. 1.

Al comma 1, dopo la parola: «recupero», inserire l'altra: «salvaguardia,».

1.3 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il numero: «769» con l'altro: «397».

1.4 IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «recupero», inserire l'altra: «salvaguardia,».

1.5 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «può determinare» con l'altra: «determina».

1.6 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire: «30» con: «25».

1.7 IL RELATORE

Alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Qualora entro 30 giorni dalla presentazione il comitato regionale non abbia espresso alcun parere, i progetti sono comunque trasmessi al competente ufficio centrale.».

1.2 Chiarante, Nocchi

Al comma 6, dopo le parole: «comma 2,» sostituire «un» con «il» e sostituire le parole: «relativi agli anni successivi al primo» con l'altra: «successivi».

1.1

CHIARANTE, NOCCHI

Art. 2.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «a qualificati professionisti» al termine del periodo, con le altre: «o a professionisti esterni.»

2.1

IL GOVERNO

Al comma 4, aggiungere dopo le parole: «importi superiori», le altre: «fino a un miliardo e mezzo».

2.4

IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere dopo le parole: «i progetti per» nel primo periodo, «devono prevedere» nel secondo periodo e «modalità tecniche» nel terzo periodo, la parola: «censimento».

2.2

IL RELATORE

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «alle indicazioni dei» con l'altra: «ai».

2.3

IL RELATORE

Al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: «predetti» aggiungere le altre: «istituti ed».

2.5

CHIARANTE

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: «di norma» e le parole da: «che la eseguono» al termine del comma.

3.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

3.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per gli interventi di restauro, recupero, valorizzazione realizzati sui beni culturali non statali, con gli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento del costo ammesso degli interventi stessi secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.».

3.3 IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire la parola «tre» con l'altra: «sei» e sopprimere la parola: «comunque».

3.4 IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere la parola: «annuali».

4.1 IL RELATORE

Art. 5.

Aggiungere dopo il comma 1 il seguente comma:

«2. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, promossi dalle soprintendenze e da esse progettati e diretti, una quota pari al 2 per cento per gli importi fino a un miliardo e pari all'1 per cento per gli importi eccedenti tale cifra è riservata ai funzionari tecnici competenti per materia effettivamente incaricati dell'opera di progettazione e direzione dei lavori. Nel caso di progetti affidati a professionisti esterni si fa riferimento alle vigenti tariffe professionali.».

5.1 Argan, Nocchi, Chiarante

Aggiungere dopo il comma 1 il seguente comma:

- «2. Per le spese di progettazione degli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2, promossi dalle soprintendenze e da esse progettati e diretti, è riservata una quota non superiore al 5 per cento.»
- 5.1 (nuovo testo)

ARGAN, NOCCHI, CHIARANTE

Art. 6.

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri: «78», «146» e «176» rispettivamente con: «77», «145» e «175».

6.2

SPITELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.1

SPITELLA

EMENDAMENTI

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano (2566)

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È concesso a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia un contributo straordinario a carico dello Stato di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1922 e 1993.»

1.1 Spitella

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Insegnamento delle lingue straniere ai militari in servizio di leva"».

2.1 CALLARI GALLI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

GIOVEDÌ 1º AGOSTO 1991

276" Seduta

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Santonastaso.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati ANIASI ed altri; RIDI ed altri; TRANTINO; RIGHI; SANGUINETI ed altri. – Legge-quadro per il trsporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana dell'8 maggio u.s.

Il presidente BERNARDI, dopo aver ricordato che la 5° Commissione aveva espresso a suo tempo parere contrario su due articoli del provvedimento ai sensi del comma 5 dell'articolo 40 del Regolamento del Senato, comunica di aver richiesto al Presidente della 5° Commissione il riesame del parere ovvero, in via subordinata un parere su due emendamenti a sua firma con i quali si tende ad individuare un'idonea copertura finanziaria per i medesimi articoli. Informa quindi che la 5° Commissione in data odierna non ha accolto la proposta di riesame del parere ed invece ha espresso parere favorevole sugli emendamenti da lui inviati. Fa presente pertanto che la Commissione potrebbe procedere in data odierna all'approvazione del provvedimento in sede deliberante, accogliendo i due emendamenti.

Il senatore VISCONTI, convenendo sulla necessità di mantenere il provvedimento in sede deliberante e constatando tuttavia che lo stesso provvedimento dovrà essere modificato e tornare all'altro ramo del Parlamento, propone di rinviarne il seguito della discussione alla ripresa dei lavori onde consentire ai Gruppi la presentazione di altri emendamenti.

La Commissione conviene e il seguito della discussione è quindi rinviato.

Deputato FAUSTI. Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (2580), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Dopo che il senatore Patriarca ha formalizzato la presentazione dell'emendamento 6.1, il presidente BERNARDI ,anche a seguito di un incontro informale con l'organizzazione degli esercenti di campeggi, osserva che all'articolo 6 del provvedimento si prevede l'obbligatorietà per i campeggi di consentire gli scarichi di residui organici e di acque chiare e luride anche da parte degli auto-caravan in transito. Tale disposizione potrebbe comportare conseguenze negative sia sul piano igienico e ambientale che su quello della gestione delle strutture turistiche interessate.

Il senatore PATRIARCA dichiara che le osservazioni del Presidente richiedono una pausa di riflessione e pertanto propone il rinvio del seguito della discussione a settembre.

Il senatore ULIANICH afferma che è necessario innanzitutto avere maggiore chiarezza sul danno che deriverebbe agli esercenti di campeggi dall'applicazione della normativa prevista dal disegno di legge in esame.

Il senatore VISCONTI fa presente che si potrebbe trattare di una sopravvalutazione del problema da parte degli esercenti. Ritiene inoltre che la questione stessa potrebbe essere risolta in via amministrativa e con l'intervento della programmazione regionale, dovendosi interpretare a suo avviso la norma di cui all'articolo 6 come disposizione di indirizzo.

La senatrice SENESI ricorda che l'8" Commissione del Senato ha approvato il disegno di legge n. 744 sulle aree di sosta attrezzate, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. L'approvazione di tale provvedimento risolverebbe le difficoltà appena sollevate.

Il senatore MARIOTTI conviene sull'opportunità di lasciare alla normativa regionale una maggiore definizione del problema e sottolinea l'opportunità di coordinare il contenuto del disegno di legge in esame con altri provvedimenti di natura amministrativa recentemente approvati in materia di tutela ambientale. Conviene dunque sull'opportunità di rinviare l'esame alla ripresa dei lavori.

Il sottosegretario SANTONASTASO sottolinea l'opportunità di una valutazione coordinata del provvedimento in esame, nonchè del disegno di legge n. 2348 con il nuovo codice della strada.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del senatore Patriarca e il seguito della discussione è quindi rinviato. Disposizioni sui titoli professionali del personale marittimo (2883), approvato dalla Camera dei deputati (Rinvio della discussione)

Il senatore BISSO, ricordando le osservazioni svolte dal sottosegretario Demitry presso la Commissione IX della Camera dei deputati, fa presente l'opportunità di taluni approfondimenti sul disegno di legge in titolo. Propone dunque di rinviare la discussione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La Commissione conviene.

SU UN SOPRALLUOGO DELLA DELEGAZIONE DELL'8" COMMISSIONE IN SICILIA

Il presidente BERNARDI, dopo aver ricordato che la Commissione aveva già programmato l'effettuazione di un sopralluogo in Sicilia nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulla situazione dei trasporti nelle isole maggiori, sopralluogo poi rinviato per concomitanti impegni parlamentari, propone che venga richiesta l'autorizzazione al Presidente del Senato per l'effettuazione del medesimo sopralluogo tra il 26 e il 28 settembre p.v..

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO

Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (2580)

Art. 6.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Le tariffe per il servizio di cui al comma 2 sono fissate unitariamente su base nazionale previa intesa tra il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro del turismo e dello spettacolo e le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative del settore».

6.1 Patriarca

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

187° Seduta (1° pomeridiana)

Presidenza del Presidente Mora

Interviene il ministro dell'agricoltura e delle foreste Goria.

La seduta inizia alle ore 15.50.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia (2954), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il presidente MORA riferisce sul disegno di legge, premettendo che la convocazione della seduta della Commissione in sede deliberante è stata espressamente autorizzata dalla Presidenza del Senato con annuncio dato in Assemblea stamane.

Il disegno di legge in esame – prosegue il Presidente relatore – intende dare attuazione alla sentenza n. 116 del 15 marzo di quest'anno con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di quelle norme della legge 9 aprile 1990, n. 87 (interventi per la zootecnia) che violano le competenze regionali. In particolare (come egli ha avuto modo di sottolineare alcuni giorni or sono riferendo sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato 1991) la Corte ha ritenuto incostituzionale il prelievo di 140 miliardi ex articolo 3 della legge 752 del 1986, trattandosi di finanziamenti destinati ad interventi di competenza regionale.

Ricordato poi che il finanziamento della legge 87 comprendeva: 60 miliardi per il 1989; 140 miliardi per il 1990 ex articolo 4 legge 752 (interventi per azioni orizzontali del Ministero); 140 miliardi per il 1990 ex articolo 3 legge 752 (interventi di competenza regionale), il Presidente relatore rileva che a seguito della sentenza della Corte (che ha reso praticamente inattuabile finora la legge n. 87) rimangono dunque disponibili 200 miliardi per interventi straordinari e quindi aggiuntivi da parte del Governo a favore della zootecnia per quelle iniziative dettagliatamente elencate nella relazione tecnica allegata al

disegno di legge n. 5685 dal Governo stesso presentato alla Camera e da questa approvato con alcune modifiche.

Osservato poi che gli altri punti toccati dalla sentenza della Corte riguardano – per le parti che attengono alla competenza della Regioni – i poteri attribuiti dalla legge 87 al Comitato ed i compiti affidabili alla costituenda società per azioni, passa ad illustrare in dettaglio l'articolato.

L'articolo 1 del disegno di legge sostituisce anzitutto l'articolo 1 della legge 87 stanziando i predetti 200 miliardi (anzichè 340) per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale. Non si parla dunque più d'istituzione di un Fondo. I progetti integrati di rilevanza nazionale, predisposti da società cooperative e da altre società significativamente presenti sui mercati, devono rispondere ai criteri del programma straordinario approvato dal Cipe su proposta del Ministro dell'agricoltura.

La predisposizione della proposta di programma straordinario – prosegue il relatore – è affidata ad un Comitato, cui viene anche attribuito (tale norma non era prevista nell'originario disegno di legge governativo ma è stata aggiunta dalla Camera dei deputati) il potere di decidere sul finanziamento dei progetti.

Il predetto Comitato può essere presieduto, oltre che dal Ministro, per delega di questi, da uno dei suoi otto componenti (ai sette membri del precedente testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 87 si è aggiunto un ottavo componente, in rappresentanza del Ministero del bilancio).

Successivamente il relatore rileva che – abrogato l'articolo 2 della legge 87, concernente i vari compiti del Comitato – il disegno di legge (articolo 2) introduce un nuovo testo dell'articolo 5 della stessa legge n. 87 nel quale enuncia i compiti del Comitato, cui spetta promuovere, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e per la quota restante da istituti di credito di diritto pubblico, privati e cooperativi, da enti pubblici o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli.

Detta società per azioni svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma approvato dal Cipe ed in particolare: accorda fideiussioni; effettua operazioni di provvista sul mercato finanziario anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio; concede finanziamenti previo parere – che si deve dunque ritenere condizionante – di ammissibilità dato dal gruppo di tre tecnici di bilancio per finanziamento di risanamento e liquidazione di società; acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti siano stati approvati dal Comitato stesso. Successivamente – sempre all'articolo 2 – sono abrogati dalla legge n. 87: il comma 2 dell'articolo 3 che prevedeva un limite di durata di cinque anni per il Comitato; i commi 1 e 3 dell'articolo 4 (riguardanti i precedenti compiti del Comitato) e l'articolo 8 che disciplinava la copertura di spesa.

Passando ad illustrare l'articolo 3, il Presidente relatore riferisce che si tratta della copertura dell'onere di spesa di 200 miliardi a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7969 del Ministero dell'agricol-

tura: in tale somma è compresa la spesa nel limite del 2 per mille per gli emolumenti spettanti ai membri del Comitato ed al gruppo di tre tecnici, calcolata, come evidenzia la relazione tecnica governativa, in complessivi 400 milioni di lire. È previsto che gli stanziamenti non utilizzati entro il 31 dicembre 1991 possano esserlo nell'anno successivo.

Avviandosi alla conclusione il presidente Mora evidenzia che l'entrata in vigore della nuova legge avverà il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e raccomanda l'approvazione del provvedimento così illustrato.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CASADEI LUCCHI osserva anzitutto che l'attuale modo di procedere nei lavori non è certo degno di un Parlamento: si corre dietro ai problemi senza poterli approfondire con la dovuta serietà e finendo con l'adottare provvedimenti «tampone» su materie che hanno una importante valenza politica.

Rilevato poi che maggioranza e Governo procedono in modo pasticciato e non riescono neanche a fare i «tappa buchi» (mancano i piani di settore di cui c'è urgente bisogno, come ha dimostrato la recente indagine conoscitiva del Senato sul settore agroalimentare; mancano provvedimenti organici per l'agricoltura), l'oratore ricorca che già in sede di esame della citata legge n. 87 i senatori comunisti avevano sottolineato l'invalidità dell'articolato predisposto che intaccava competenze regionali, venendo, per queste osservazioni, irrisi. Ma, egli aggiunge, quanto è avvenuto e l'intervento della Corte costituzionale ha dato loro ragione: la legge è rimasta inoperante e nessun finanziamento è stato erogato agli allevatori. Adesso la «toppa» proposta dal Governo rischia di essere peggiore del «buco».

Osservato quindi che nonostante le modifiche proposte dal Governo alla legge n. 87 restano le preoccupazioni per via dei poteri affidati al Comitato (una struttura senza limiti di tempo) concepito non come elemento di stimolo ma di invadenza delle competenze regionali sul territorio, il senatore Casadei Lucchi fa rilevare che la stessa società per azioni prevista nella normativa in esame avrebbe poteri più vincolanti ed incisivi di quella in precedenza creata per il settore bieticolo saccarifero.

Ribadito successivamente che si continua a non rispondere in modo adeguato alle censure della Corte costituzionale, il senatore Casadei Lucchi ribadisce che i senatori del Gruppo comunista-PDS non intendono essere corresponsabili di proposte che mantengono i limiti ed i vincoli precedenti, con il rischio di creare la necessità di un ennesimo disegno di legge.

Il senatore MARGHERITI ricorda anzitutto che la legge n. 87 del 1990 fu varata in previsione dell'approvazione in tempi rapidi da parte del Cipe del piano zootecnico nazionale, che avrebbe dovuto orientare le varie azioni nel settore.

Gli stessi interventi ricordati dal senatore Casadei Lucchi sui macelli e sugli impianti pubblici finanziati nel 1989 – egli aggiunge – sono rimasti fermi in attesa di detto piano.

Chiesto quindi in base a quali parametri dovrebbe agire il predetto Comitato, l'oratore sottolinea la carenza complessiva delle strutture e richiama l'attenzione su quale significato abbia la prevista applicazione «in quanto compatibili« delle norme e procedure stabilite dal programma del Cipe.

Succesivamente l'oratore ribadisce il carattere «pasticciato» e la carenza politica di fondo con cui il Governo ed il Ministero dell'agricoltura procedono senza l'emanazione di un preventivo necessario piano per il rilancio della zootecnia nazionale, bisognosa di profonde ristrutturazioni, come evidenziatosi nella recente indagine conoscitiva sul settore agroalimentare.

Il senatore Margheriti passa quindi a sottolineare come non si possono mascherare come interventi pubblici di interesse generale misure «tappa buco» dirette a finanziare anche azioni di liquidazione di società, che nulla hanno a che fare con lo sviluppo della zootecnia.

Conclude ribadendo un giudizio critico sul provvedimento sia per gli aspetti costituzionali sia per motivi di merito attinenti al rilancio della zootecnia nazionale, per il quale chiede al ministro Goria quando si potrà avere il nuovo piano agricolo nazionale.

Il senatore CASCIA pone anzitutto degli interrogativi circa il modo di procedere nei lavori, dovendo partecipare ai lavori dell'Assemblea e non sapendo se si potrà proseguire nei lavori della Commissione in mancanza dei pareri previsti.

Evidenziata quindi la necessità di evitare la frettolosità che i senatori del Gruppo comunista dovettero subire allorquando si approvò la legge n. 87 del 1990, il senatore Cascia chiede che venga restituita la normalità ai lavori parlamentari anche per consentire di presentare emendamenti, senza correre il rischio di incostituzionalità della nuova normativa su cui a suo tempo ebbero a richiamare l'attenzione della Commissione ma senza alcun risultato. Annuncia quindi di aver presentato, sul problema sollevato dal senatore Margheriti un emendamento teso a sopprimere la parola «e liquidazione» all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Conclude definendo una assurdità concedere finanziamenti per la liquidazione di società.

Il senatore DIANA si dice anch'egli sorpreso per l'urgenza e la fretta nella modifica della legge n. 87 del 1990.

D'altra parte, egli aggiunge, se c'erano motivi d'urgenza già nello scorso anno, a maggior ragione sussistono motivi più validi oggi per intervenire presto di fronte a problemi che si sono acuiti nel settore zootecnico.

Osservato poi che se si vuole varare la nuova normativa prima delle ferie bisognerà evitare modifiche che porterebbero a restituire il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, mentre un eventuale rinvio alla ripresa autunnale potrebbe consentire di superare qualche perplessità che anch'egli ha sul testo in esame, in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale, l'oratore rileva che sono state modificate con il nuovo testo anche norme non toccate dalla sentenza della Corte costituzionale.

Rilevato che la riduzione dei finanziamenti rende il provvedimento meno idoneo ad affrontare i problemi esistenti, conclude dichiarando di concordare sulla favorevole relazione svolta dal presidente Mora per dare una risposta positiva alle esigenze di un comparto in difficoltà.

Il senatore ZANGARA condivide in larga parte la relazione del Presidente e rileva come i ridotti stanziamenti di 200 miliardi rischino di essere assorbiti quasi interamente da una determinata regione d'Italia, in mancanza di un quadro generale di ristrutturazione dei servizi pubblici e privati e delle aziende che ne possono beneficiare.

Ribadita quindi la propria perplessità circa la destinazione dei fondi sul territorio nazionale, si dice comunque a malincuore d'accordo sull'approvazione del provvedimento, secondo l'intendimento espresso dal suo rappresentante di Gruppo.

Segue la replica del rappresentante del Governo.

Il ministro GORIA rileva anzitutto che i 200 miliardi stanziati col disegno di legge in esame rappresentano quanto resta dopo la decurtazione (a seguito della sentenza della Corte costituzionale) dei 140 miliardi restituiti ai fondi regionali.

Dichiarato quindi di comprendere le valutazioni espresse circa la precarietà della discussione, fa osservare comunque che il provvedimento in esame non è qualcosa di misterioso, essendo stato da lui stesso già da molto tempo pubblicizzato e discusso con i rappresentanti delle Regioni: non c'è dunque, egli aggiunge, un tentativo di sottrarsi a discussioni su un provvedimento che si basa sull'approvazione da parte del Cipe di un programma straordinario comprendente le linee strategiche ed i criteri d'intervento.

Espresso quindi un giudizio positivo sull'esperienza della Ribs (la società istituita per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero) osserva, in ordine alla proposta emendativa del senatore Cascia, che se si vuole riorganizzare il comparto in esame occorrerà anche chiudere diversi impianti: da qui la necessità di prevedere il finanziamento di liquidazione di società, elemento inscindibile per un trasparente rilancio e risanemento del settore.

Conclude mettendo in risalto la soddisfazione delle Regioni per la loro presenza nell'ambito del Comitato.

Il presidente MORA ringrazia gli intervenuti e concorda sulle considerazioni svolte dal Ministro.

Sottolinea come da parte di tutte le componenti della Commissione ci sia sempre stata la disponibilità a consentire un'analisi attenta dei vari provvedimenti. La procedura «accelerata» di oggi, egli aggiunge, è strettamente correlata alla urgenza di far fronte alle necessità di un comparto in crisi già da qualche anno. Si tratta adesso di un *iter* che già ha assicurato un approfondimento adeguato del testo in esame, col quale si intende dare un segnale di attenzione all'intero settore.

Fatto quindi presente che la 6^a Commissione ha già espresso parere favorevole mentre le Commissioni 1^a e 5^a esprimeranno il proprio

parere nel tardo pomeriggio, avverte che la Commissione proseguirà anch'essa nei suoi lavori al termine di quelli dell'Aula o nel corso di una loro sospensione.

La seduta termina alle ore 16,35.

188" seduta (2" pomeridiana)

Presidenza del Presidente MORA

Interviene il ministro dell'agricoltura e delle foreste Goria.

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia (2954), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende la discussione rinviata nella prima seduta pomeridiana.

Il presidente MORA comunica che è stato espresso dalla 1^a Commissione affari costituzionali un parere favorevole, di cui si attende di conoscere il testo. Si è inoltre in attesa del parere della 5^a Commissione bilancio.

Il senatore CASCIA prende quindi la parola per annunciare che mantiene l'emendamento presentato all'articolo 2 del disegno di legge e che il suo Gruppo resta contrario al disegno di legge.

La seduta sospesa alle ore 19,05 riprende alle ore 19,25.

Il presidente MORA annuncia che dalla 5^a Commissione è pervenuto parere favorevole. È pervenuto altresì il testo del parere favorevole a maggioranza della 1^a Commissione affari costituzionali, nel quale sono anche espresse delle osservazioni di opportunità circa la composizione del Comitato, che comunque – come gli ha personalmente confermato lo stesso estensore senatore Murmura – non sono da ritenere condizionanti.

Si passa quindi all'esame dell'articolato trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva, senza modifiche l'articolo 1.

All'articolo 2 respinge l'emendamento 2.1 dei senatori Cascia ed altri (al quale si sono detti contrari il Governo ed il relatore) e passa ad approvare l'articolo stesso nel testo proposto dalla Camera dei deputati.

Con singole votazioni sono quindi approvati, sempre senza modifiche, gli articoli 2, 3 e 4.

La Commissione infine approva il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,35.

EMENDAMENTI

«Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia» (2954)

All'articolo 2, comma 1, punto c) sopprimere le parole «e liquidazione».

2.1

Cascia, Margheriti, Casadei Lucchi, Lops, Scivoletto

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 1º agosto 1991

325° Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente Franza

Intervengono il ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Muratore nonchè il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

(Discussione e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Il relatore Elio FONTANA riferisce sul disegno di legge in titolo sottolineando l'esigenza di ridefinire il quadro di riferimento normativo delle attività turistiche. La legge n. 217 del 1983, infatti, non risponde più adeguatamente all'evoluzione della domanda, nè alle attese degli operatori. Si sofferma, quindi, sulle specifiche disposizioni recate nel testo, con particolare riferimento ai rapporti tra i soggetti istituzionali interessati (articoli 1 e 3); agli strumenti di informazione per le imprese e per gli utenti (articolo 4); alla definizione di impresa turistica (articolo 5); al ruolo, assai significativo, delle associazioni senza scopo di lucro (articolo 7); alla tutela dei consumatori nei rapporti con le agenzie di viaggio (articolo 8); all'intervento finanziario pubblico per il settore (articoli 9 e 10), che costituisce, invero, l'unica consistente lacuna del provvedimento, per l'esiguità delle risorse previste; alla qualificazione della professionalità degli operatori (articolo 11); agli interventi di emergenza per i casi di disastro ambientale (articolo 12), la cui opportunità è resa evidente da alcuni noti episodi degli ultimi anni e, infine, alla valorizzazione turistica del patrimonio culturale e ambientale (articolo 13). L'andamento del settore turistico, a proposito del quale fornisce alcuni dati con particolare riferimento ai flussi dall'estero, presenta elementi complessivamente positivi. Il loro effetto è però temperato da elementi negativi, concernenti l'inadeguatezza delle agenzie di viaggio per la promozione dei flussi verso l'Italia, il persistente ritardo della compagnia aerea di bandiera nell'assecondare le esigenze di mobilità turistica nonchè talune opzioni, piuttosto discutibili, assunte in ordine all'assetto proprietario di imprese turistiche appartenenti al settore pubblico.

Il relatore, quindi, prospetta l'esigenza di richiedere il trasferimento alla sede redigente per i disegni di legge nn. 1278, 2186, 2656, connessi per materia al disegno di legge in titolo. Inoltre ritiene opportuno che si costituisca un comitato ristretto per procedere alla definizione di un testo unificato. Auspica, infine, che la Commissione possa pervenire a tale risultato in tempi brevi, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, in modo da fornire agli operatori del settore un importante strumento di sostegno e di indirizzo.

La Commissione, infine, conviene di costituire un comitato ristretto e il presidente FRANZA invita i Gruppi a designare i propri rappresentanti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2656)

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)

(Esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 1278 e 2656. Abbinamento del disegno di legge n. 2186. Richiesta di trasferimento in sede redigente)

Il relatore Elio FONTANA riferisce sui disegni di legge nn. 1278 e 2656, che recano un importante contributo propositivo alla ridefinizione della disciplina quadro del settore turistico. Il disegno di legge n. 2656, in particolare, è impostato sulla revisione della legge n. 217 del 1983, con particolare riferimento al ruolo delle aziende di promozione turistica, alla definizione dell'imprenditore turistico, alla pianificazione delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive e alle associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore.

Il senatore CARDINALE osserva che l'adozione di una nuova, organica normativa di riferimento per gli operatori turistici è particolarmente attesa e richiede un impegno costante e risolutivo da parte della Commissione. Occorre, in particolare, intervenire sull'efficienza dei servizi e delle infrastrutture funzionali alla competitività dell'impresa turistica.

Su proposta dal presidente FRANZA, infine, la Commissione conviene di abbinare all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1278 e

2656 quello del disegno di legge n. 2186, la trattazione del quale era stata sospesa nella seduta del 13 febbraio. Si conviene altresì di richiedere il trasferimento dei predetti disegni di legge alla sede redigente per consentire la loro discussione unitamente al disegno di legge n. 2911.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Riforma dell'ENEA (1176-1521-1705-1803-bis-B), in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 31 luglio, con la votazione, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Il sottosegretario FORNASARI, a nome del Governo, accoglie l'ordine del giorno n. 0/1176-1521-1705-1803-bis-B/2/10, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 5.3, e la Commissione, quindi, respinti gli emendamenti 5.2 e 5.1, approva l'articolo 5 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Posti separatamente ai voti, sono poi approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 7 e 8.

Si passa all'articolo 9: dopo che l'emendamento 9.1 è stato dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti, la Commissione approva l'articolo senza modifiche.

Sono quindi separatamente posti in votazione, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 10 e 13.

Dichiarato improponibile l'emendamento 14.1, la Commissione approva quindi l'articolo 14.

Sono successivamente approvati, con distinte votazioni, gli articoli 16, 17, 21 e 22 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Quanto all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, e soppresso dalla Camera dei deputati, poichè nessuno ne propone il ripristino, se ne intende confermata la soppressione.

L'articolo 23, quindi, è approvato senza modifiche.

L'emendamento 23.0.1 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Si passa all'articolo 24: il relatore ALIVERTI, nell'illustrare l'emendamento 24.1, volto a stralciare l'articolo, ribadisce le obiezioni,

già formulate nella relazione, all'inserimento di disposizioni estranee alla materia in esame nonchè discutibili nel merito.

Il sottosegretario FORNASARI, preso atto della proposta del relatore, non priva di fondamento, lo invita comunque a ritirare l'emendamento per consentire la definitiva approvazione del disegno di legge.

Il senatore GIANOTTI, pur condividendo e apprezzando le motivazioni addotte dal relatore, preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS all'emendamento 24.1, la cui approvazione ritarderebbe ulteriormente l'auspicata riforma dell'ENEA.

Del pari contrario è l'avviso del senatore MANCIA, il quale, comunque, esprime la piena comprensione del Gruppo socialista per le ragioni sottese alla proposta del relatore.

Il senatore VETTORI preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento 24.1.

La Commissione, quindi, respinge il predetto emendamento e approva l'articolo 24.

Sono poi separatamente posti in votazione, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 25 e 26.

In una dichiarazione di voto il senatore VETTORI preannuncia il consenso del Gruppo democratico cristiano al disegno di legge in titolo che, pur con i limiti evidenziati nel corso della discussione, consente all'ENEA di affermare un proprio rinnovato ruolo.

Il senatore MANCIA motiva il voto favorevole del Gruppo socialista, auspicando che le disposizioni concernenti la DISP non alterino, nella loro attuazione, l'unità di indirizzo e gestione dell'ente. Sottolinea, quindi, l'esigenza di chiarire il ruolo della CISPEL e degli enti locali, in relazione alle norme dell'articolo 24 riguardanti le concessioni di derivazione idroelettrica.

Il senatore GIANOTTI, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, ribadisce i caratteri positivi della riforma in via di approvazione: articolazione delle attività dell'ente nell'unità di indirizzo e di gestione; ridefinizione della struttura di vertice; istituzione del consorzio per l'uso razionale dell'energia. Quanto agli aspetti più discutibili del testo, segnatamente alle disposizioni concernenti la DISP, e a quelle, introdotte dalla Camera dei deputati, di cui all'articolo 24, auspica che gli indirizzi applicativi del Governo possano temperarne gli effetti.

Il presidente FRANZA, quindi, esprime soddisfazione per la conclusione di un lavoro impegnativo e proficuo, che consentirà all'ENEA di rilanciare la sua funzione negli importanti settori

dell'innovazione tecnologica, della tutela ambientale e dello sviluppo delle fonti di energia.

Il sottosegretario FORNASARI si associa alle espressioni di soddisfazione formulate dal Presidente e assicura l'impegno del Governo per la coerente attuazione della riforma dell'ENEA.

Il disegno di legge nel suo complesso, infine, posto in votazione è approvato dalla Commissione nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta, sospesa alle ore 10,30 viene ripresa alle ore 12.

IN SEDE DELIBERANTE

Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche (2652-B), in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa dei senatori Foschi ed altri; dei deputati Sanese ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Discussione)

Il relatore MANCIA dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, lamentando innanzitutto la soppressione dell'articolo recante la garanzia per i rischi di cambio degli operatori turistici. Esprime quindi apprezzamento per la diversa formulazione delle disposizioni sulla liberalizzazione dei prezzi e sugli interventi di sostegno alle imprese turistiche, previsti dall'articolo aggiuntivo introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore FOSCHI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2652-B,

preso atto che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 1 del precedente testo del provvedimento (2652), concernente «garanzia per i rischi di cambio», già approvato dalla 10° Commissione del Senato in data 27 marzo 1991

ribadita l'opportunità di dotare le imprese turistiche di questo significativo strumento finanziario che, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, può consentire un rilevante apporto alla diffusa esigenza di riqualificazione delle strutture turistiche del paese,

impegna il Governo:

a intraprendere le iniziative più appropriate al fine di assicurare l'utilizzo di parte significativa del Fondo centrale di garanzia, istituito con la legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo, in quanto realizzatasi nel tempo con il flusso della soppressa imposta di soggiorno».

(0/2652-B/1/10) Foschi, Aliverti, Fontana Elio, Mancia, Cardinale

Il senatore CARDINALE dà poi ragione del seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2652-B, concernente la liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e gli interventi di sostegno alle imprese turistiche,

impegna il Governo:

a prevedere interventi di sostegno per le imprese turistiche anche in quelle aree, come la costa jonica della Basilicata e quella adriatica della Puglia, che sono state interessate dall'immigrazione dei profughi albanesi».

(0/2652-B/2/10)

CARDINALE, FONTANA Elio, MANCIA

Il ministro TOGNOLI accoglie i predetti ordini del giorno.

Sono quindi poste separatamente in votazione, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, che risultano approvate.

In una dichiarazione di voto il senatore FOSCHI esprime rammarico per la soppressione della garanzia dei rischi di cambio, decisa dall'altro ramo del Parlamento, e preoccupazione per l'abrogazione di cui al comma 5 dell'articolo 1. Ritiene altresì che il Ministero del turismo dovrebbe servirsi esclusivamente dell'ENIT per l'attuazione del programma previsto per gli interventi turistici. Motiva infine il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano con l'urgenza di approvare un testo recante disposizioni innovative molto attese dagli operatori del settore.

A giudizio del senatore CARDINALE, il quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, la crisi del settore può essere superata solo con il ricorso a riforme di natura strutturale che utilizzino ben altro ammontare di risorse finanziarie. Quanto al merito del provvedimento, resta incomprensibile il mancato impegno dei fondi da tempo inutilizzati presso la sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo (SACATS).

Il ministro TOGNOLI, a sua volta, prende atto con soddisfazione delle posizioni assunte dalle diverse parti politiche, lamentando anch'egli il contrario avviso del tesoro all'utilizzazione dei fondi giacenti presso la SACATS. Ciò nonostante, l'approvazione del disegno di legge consente al nostro paese di allinearsi agli indirizzi che in materia si sono da tempo affermati negli altri paesi della Comunità europea: al riguardo va garantita in ogni caso la massima pubblicità dei prezzi che saranno adottati con l'entrata in vigore del nuovo regime. Assicura altresì il senatore Foschi che il Dicastero da lui diretto intende avvalersi

pienamente dell'ENIT per l'attuazione dei programmi turistici. Ringrazia infine il presidente Franza e tutti i Gruppi della Commissione per aver contribuito all'approvazione di una importante iniziativa legislativa del Senato, che recherà sicuri benefici agli operatori interessati.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 13,10.

326" Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Sanese ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (2945), approvato dalla Camera dei deputati (Rinvio della discussione)

Il relatore ALIVERTI propone di rinviare la discussione del disegno di legge in titolo, non solo per prendere in esame il parere che verrà espresso dalla Commissione bilancio, ma anche per risolvere previamente alcune perplessità nel merito del medesimo. Occorrerà in ogni caso evitare il rischio che i finanziamenti per i diversi settori economici ivi previsti siano vanificati da successive manovre finanziarie. Si dichiara comunque fin d'ora disponibile ad esaminare in modo approfondito le modifiche che i commissari riterranno opportuno proporre.

Il senatore GIANOTTI ricorda che il Governo aveva preannunciato un disegno di legge sul rifinanziamento della normativa in materia di commercio (legge n. 517 del 1975) in ordine al quale la propria parte politica senz'altro conviene. Sono altresì condivisibili le misure previste in materia di artigianato mentre sulle altre questioni di merito occorre una riflessione molto più approfondita.

La Commissione, infine, conviene di rinviare la discussione del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

Petrara ed altri: Tutela delle terrecotte popolari (2644)

(Esame e rinvio)

Il relatore FIOCCHI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo esprimendo il proprio consenso all'affermazione della dignità culturale delle terrecotte popolari, contenuta nella relazione al testo. Egli procede quindi alla analitica illustrazione dell'articolato soffermandosi, in particolare, sulle disposizioni concernenti l'istituzione del Consiglio nazionale della terracotta popolare; le attività di ricerca in materia, che peraltro andrebbero meglio precisate; la costituzione dei comitati di disciplinare, in ordine ai quali suscita, invero, qualche perplessità l'attribuzione della qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai componenti dei medesimi e, infine, la promozione dei contratti di formazione lavoro, per i quali si dovrebbero precisare i meccanismi di agevolazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PETRARA esprime apprezzamento per l'illustrazione testè svolta dal relatore e trova condivisibile la gran parte dei rilievi mossi al testo in esame: esso, peraltro, deve ritenersi come una base di discussione suscettibile di integrazioni e miglioramenti.

Su proposta del senatore CARDINALE si conviene infine di rinviare il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Bernardi ed altri: Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas (651)

Boato: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (1416)

Petrara ed altri: Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici (2645)

Petrara ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti (2913)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, presidente FRANZA, illustra il contenuto dei disegni di legge in titolo i quali, con diversa impostazione, sono volti a precisare taluni aspetti della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti tecnici, con particolare riferimento a quelli situati in ambiente domestico, per i quali si sono registrati in tempi recenti ripetuti incidenti, talvolta anche mortali. In particolare la proposta di cui al disegno di legge n. 2645, diretta a delegare al Governo l'emanazione di un testo unico in materia, consentirebbe di risolvere le perplessità applicative della legge n. 46 del 1990, assicurando maggiore certezza normativa anche agli operatori del settore.

Il senatore FIOCCHI osserva che la complessità, anche tecnica, della materia impone una riflessione approfondita sui testi in esame.

Il senatore VETTORI segnala l'esigenza di coordinare le disposizioni concernenti i controlli sugli operatori del settore.

Il senatore CARDINALE rileva che le proposte contenute nei diversi disegni di legge trovano un esito risolutivo in quella del disegno di legge n. 2645, volta alla definizione di un testo unico in materia.

Si associa il senatore PETRARA, che sottolinea inoltre l'importanza del disegno di legge n. 2913, recante l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, per assicurare l'applicazione delle norme di sicurezza anche agli edifici pubblici ovvero in quelli nei quali si svolgano forme di vita collettiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)

GIOVEDÌ 1º AGOSTO 1991

179° Seduta

Presidenza del Presidente Giugni

Interviene il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Romita ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di protezione dei lavoratori

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 dicembre 1990, n. 428) (Seguito dell'esame e conclusione)

Il Presidente GIUGNI ricorda che il relatore aveva già illustrato il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo.

Il relatore, senatore TOTH, sottolinea che l'Ufficio di presidenza della Commissione ha proceduto all'effettuazione di audizioni delle parti sociali rivelatesi assai utili per la formulazione di una bozza di parere che sottopone all'attenzione della Commissione.

Il senatore VECCHI sottolinea che la sua parte politica concorda in linea di massima con la bozza di parere proposta dal relatore e tuttavia, poichè nell'ordinamento italiano esistono alcune norme più favorevoli rispetto a quelle contenute nello schema di decreto legislativo, sarebbe a suo avviso opportuno integrare le osservazioni generali proposte dal relatore con osservazioni più dettagliate relative ai singoli articoli dello schema di decreto.

Il presidente GIUGNI si dichiara concorde nel fare salve le norme più favorevoli dell'ordinamento italiano e chiede al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie se l'obiettivo delle direttive sia quello di stabilire uno *standard* minimo di garanzie in tutti i Paesi ovvero quello di armonizzare le legislazioni nazionali. Il senatore EMO CAPODILISTA ricorda che la Comunità europea aveva quale primo obbiettivo quello dell'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri, ma che, per le difficoltà incontrate in questa opera, è prevalsa poi la tesi degli *standard* minimi di garanzia per ogni Paese.

Il presidente GIUGNI sottolinea che, se l'obiettivo è quello rilevato da ultimo dal senatore Emo Capodilista, è necessario chiarire che sono fatte salve le norme di maggior favore contenute nell'ordinamento italiano. All'opinione espressa dal Presidente si associa il senatore ANGELONI.

Interviene quindi il ministro ROMITA che sottolinea come le direttive comunitarie abbiano prevalentemente lo scopo di garantire uno standard minimo per le legislazioni nazionali: la salvaguardia delle norme più favorevoli contenute nell'ordinamento italiano è dunque la linea complessivamente seguita dallo schema di decreto legislativo. Rileva tuttavia che la delega legislativa pone limiti ben precisi dai quali non è consentito discostarsi e assicura che il Governo terrà in debita considerazione il parere della Commissione, sia sotto il profilo dei principi generali sia riguardo alle osservazioni di dettaglio che potranno essere avanzate.

Il senatore VECCHI ribadisce la necessità di introdurre nel parere osservazioni puntuali in relazione a singoli articoli.

Si apre quindi un breve dibattito – a cui partecipano i senatori VECCHI, TOTH e GIUGNI – nel caso del quale vengono concordate in via di massima alcune proposte di modifica al decreto legislativo.

Il presidente GIUGNI pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, comprensivo delle modifiche testè concordate, che viene approvato all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per il pomeriggio di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

184" Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELOTTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Bubbico.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

Azzaretti ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2889)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il Presidente MELOTTO propone che in attesa dell'acquisizione del parere della Commissione bilancio e stante l'imminenza della seduta dell'Assemblea, la Commissione sospenda i suoi lavori. Conviene la Commissione.

La seduta viene sospesa alle ore 10,05 e ripresa alle ore 15,30.

Il Presidente MELOTTO comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

In sede di discussione generale il senatore VENTRE, nell'annunciare che comunque voterà a favore del provvedimento, osserva che c'è uno scadimento nel modo di produzione legislativa che crea confusione nella fase applicativa e richiede la necessità di disegni di legge di interpretazione autentica.

Davanti ad una norma così chiara una legge di interpretazione autentica rischia di creare confusione, e comunque sarebbe stato opportuno conoscere l'entità del contenzioso instauratosi. Inoltre, in questo campo, ogni nuovo intervento rischia di aumentare il contenzioso. Osserva poi che stranamente non è stato previsto il parere della

Commissione lavoro, mentre alla Camera la Commissione cui fu assegnato il provvedimento di cui si vuol dare l'interpretazione autentica fu proprio la Commissione lavoro. Chiede poi quale sarà la sorte dei primari già collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge n. 50, dato che sarebbe assai opportuno farsi carico del destino di queste persone, e se esista realmente una circolare della Presidenza del Consiglio sull'applicazione della predetta legge n. 50; se essa andasse proprio nel senso del provvedimento in discussione, questo sarebbe forse inutile, mentre in caso contrario spetterebbe al Parlamento chiederne la revoca. Osserva, quindi, che in occasione della discussione della legge n. 50 il ministro Gaspari in Commissione prese l'impegno di presentare un disegno di legge per dare uniformità di trattamento a tutti i medici ed a tutti i dirigenti sanitari, e che per questo egli ritirò un emendamento. Esiste infatti una forte esigenza di uniformità di trattamento. Di fronte a decisioni illegittime di alcune USL, potrebbero poi bastare interventi degli organi di controllo, come i collegi dei revisori dei conti e la stessa Corte dei Conti.

Il senatore SIGNORELLI rileva che la legge n. 50 è stata il risultato di un compromesso, giunto con molto ritardo e non è stata neanche applicata ovunque in modo corretto. Preannuncia, quindi, il voto favorevole ad un provvedimento che mira a riparare un'ingiustizia.

Il relatore PERINA, replicando agli intervenuti, ribadisce l'esigenza primaria di dare l'interpretazione autentica della legge n. 50.

Il presidente MELOTTO fa notare che la legge n. 50 fu approvata dal Senato, nel testo pervenuto dalla Camera senza modifiche, e che per quanto riguarda il provvedimento in titolo il ministro Gaspari è intervenuto presso la 1º Commissione in sede di espressione del parere, dichiarandosi ad esso favorevole. Il nuovo testo si è reso necessario perchè, a seguito di un equivoco tra concetto di servizio utile e concetto di servizio effettivo, purtroppo insorto presso gli enti di previdenza, si è finito col vanificare, con una particolare interpretazione, il disposto della legge n. 50.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI, replicando agli intervenuti, osserva che vi è stata un'interpretazione maliziosa e scorretta della legge n. 50 da parte di alcune USL, che ha reso necessario un nuovo intervento del Parlamento. Con riferimento ad un quesito posto dal senatore Ventre, ritiene che i primari ingiustamente collocati a riposo, dovrebbero perseguire il contenzioso in sede giudiziaria, ed in tali vertenze si vedrebbero riconosciute le loro ragioni.

Rispetto all'altra problematica sollevata dal senatore VENTRE circa le altre figure professionali sanitarie, per risolvere la quale il ministro Gaspari si era impegnato a presentare un provvedimento ad hoc, il sottosegretario MARINUCCI MARIANI ritiene che il ministro Gaspari presenterà quanto prima tale provvedimento, che comunque dovrà affrontare un problema diverso da quello riguardante il testo in discussione, che concerne l'interpretazione autentica della legge n. 50.

Il presidente MELOTTO fa presente che oltre agli emendamenti 1.1 e 1.2 presentati dal relatore nella seduta di ieri, è stato presentato l'emendamento 1.3 dai senatori Perugini, Condorelli e Chessa. Si dichiara favorevole ad entrambi gli emendamenti del relatore, osservando in particolare che il secondo di essi si rende necessario per evitare che nel servizio effettivo si possano far ricomprendere anche periodi di borse di studio o comunque di attività che non siano di lavoro dipendente.

Il senatore VENTRE, con riguardo all'emendamento 1.3, rileva che i dipendenti delle strutture convenzionate hanno uno *status* diverso.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI osserva che entrambi gli emendamenti del relatore appaiono necessari, in considerazione delle interpretazioni disinvolte che si danno di precise norme di legge.

Il presidente MELOTTO prospetta l'opportunità di trasformare l'emendamento 1.3 in un ordine del giorno.

Il senatore PERUGINI ritira l'emendamento 1.3, ed illustra il seguente ordine del giorno:

La 12^a Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2889,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di applicare le norme sul trattenimento in servizio di cui alla legge 19 febbraio 1991, n. 50 ai primari ospedalieri in servizio nelle istituzioni private convenzionate obbligatoriamente ed in caso negativo a presentare in tempi brevi un apposito provvedimento che preveda l'applicazione in tal senso.

(0/2889/1/12)

PERUGINI, CONDORELLI, CHESSA

Il senatore VENTRE ritiene necessario inserire un emendamento riguardante i primari ingiustamente collocati a riposo, per i quali non sia stato coperto il posto resosi vacante.

La senatrice FERRAGUTI prospetta l'opportunità di un rinvio della discussione, anche in considerazione delle rilevanti questione poste dal senatore Ventre.

Il senatore AZZARETTI fa notare alla senatrice Ferraguti che il disegno di legge in discussione ha per oggetto l'interpretazione autentica della legge n. 50. Osserva poi che la sola approvazione del testo da parte del Senato potrebbe implicare una modifica della illegittima prassi interpretativa in applicazione presso alcune USL.

L'ordine del giorno accolto dal sottosegretario Marinucci Mariani è poi approvato dalla Commissione con l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

Vengono, quindi, approvati gli emendamenti 1,1 e 1.2 e successivamente l'articolo unico del provvdimento, con l'astensione, a titolo personale, dei senatori Torlontano e Zuffa ed il voto favorevole del gruppo comunista – PDS.

Azzaretti ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2878) (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore AZZARETTI fa notare che la Commissione Bilancio non ha espresso il parere sul provvedimento in titolo. D'altra parte il Ministero del Tesoro ha fatto sapere, in una nota trasmessa a quella Commissione, che il provvedimento, svuotando di fatto la funzione di verifica assegnata alle Commissioni mediche periferiche, provocherebbe il venir meno del concorso al conseguimento del contenimento della spesa, valutato in 500 miliardi. Ciò è assurdo ed ingiustificabile, dal momento che lo stesso sottosegretario al tesoro Bubbico si è espresso favorevolmente sul disegno di legge. Illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«La 12^a Commissione permanente del Senato,

premesso che con legge 15 ottobre 1990, n. 295 è stata restituita alle USL la competenza per l'accertamento dei vari stati di invalidità civile, avendo constatato che il decreto-legge 26 luglio 1988, n. 291, istitutivo delle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, aveva clamorosamente fallito gli obiettivi che si proponeva;

accertati che il diligente e volonteroso lavoro avviato dalle Commissioni di 1ª istanza delle USL, puntualmente costituite dopo l'emanazione del decreto attuativo del 9 novembre 1990, è stato inspiegabilmente compromesso dalla circolare n. 9 del 21 novembre 1990, diramata arbitrariamente dal Direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari del Ministero del tesoro, che in netta contraddizione e violazione dei contenuti del comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, pretende di imporre alle USL la trasmissione alla Commissioni periferiche delle pensioni di guerra ed invalidità civile, non delle «copie dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari», come testualmente recita il surrichiamato comma, bensì tutta la documentazione sanitaria «comunque acquisita agli atti del relativo fascicolo», paralizzando, di fatto, l'attività delle Commissioni delle USL;

preso atto che, nonostante le motivate proteste delle USL, delle regioni e di vari parlamentari, la predetta Direzione generale del Ministero del tesoro persevera pervicacemente nel suo grossolano errore, reso ancor più evidente e censurabile dopo le gravi dichiarazioni

del rappresentante del Governo, che si è dichiarato, tra l'altro, totalmente favorevole al provvedimento in discussione;

invita il Ministro del tesoro:

a rimuovere il responsabile della Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari del Ministero, non solo perchè ha palesemente e caparbiamente alterato lo spirito della legge n. 295 del 1990, creando ulteriori difficoltà ad una sfortunata categoria di cittadini che dovrebbe essere «protetta» dallo Stato, ma anche per evitare che il suo perseverante ed inaccettabile ostruzionismo alla corretta applicazione della citata legge, crei più diffuse e giustificate proteste nel Paese.

(0/2878/1/12)

AZZARETTI, PERINA, PERUGINI, MERIGGI, CONDORELLI, ALBERTI, CHESSA, TORLONTA-NO, SIGNORELLI, ONGARO BASAGLIA, FER-RAGUTI

La senatrice FERRAGUTI rileva che le dichiarazioni dei Sottosegretari al tesoro sono contraddittorie tra loro, il che configura una situazione inaccettabile.

Il relatore PERUGINI esprime rammarico per la situazione che si è determinata, e si augura che alla ripresa dei lavori la situazione possa essere chiarita quanto prima.

Il seguito della discussione è rinviata.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2889)

Art. 1.

Dopo la parola: «pensione», inserire le altre: «ai fini del trattenimento in servizio di cui alla citata legge,».

1.1 Perina, relatore

Dopo la parola: «prestato», inserire le altre: «in qualità di dipendente,».

1.2 Perina, relatore

Dopo la parola: «ospedalieri» inserire le altre: «in servizio nelle istituzioni pubbliche ed in quelle private, convenzionate obbligatoriamente».

1.3 Perugini, Condorelli, Chessa

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

243° Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REDIGENTE

Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)

Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)

Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)

Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di inziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri), approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene il senatore ANDREINI che osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati scende in dettagli eccessivi che violano le competenze regionali stabilite dall'art. 117 della Costituzione: la modifica del calendario e delle qualità di specie animali cacciabili probabilmente si uniforma alle direttive comunitarie, ma il legislatore dovrebbe considerare anche elementi di diritto comparato, tenendo

conto della maggiore lunghezza del calendario venatorio negli altri stati europei. Il rapporto tra uomo e natura si è modificato – prosegue l'oratore – a causa del progresso materiale degli ultimi due secoli, e non già in ragione di presunti effetti devastanti della caccia: quest'ultima esprime tra l'altro una delle organizzazioni sociali maggiormente diffuse nel nostro Paese, con tradizioni profondamente democratiche. Uno stretto legame tra cacciatore e territorio, definendo esattamente la zona in cui si può cacciare, rappresenta un elemento di tutela per la sopravvivenza delle specie animali e di autodisciplina venatoria: la certezza del diritto è invece minata dal meccanismo burocratico delle notifiche ai proprietari dei suoli interessati, nonchè dalla procedura di silenzio-assenso, con la quale i proprietari rurali potranno di fatto far rivivere il regime giuridico prefascista che vietava la caccia sul suolo privato.

Opportuna appare l'esclusione della caccia dalle zone adibite a parchi, le quali devono costituire luoghi di ripopolamento e di miglioramento della qualità delle specie animali; è invece necessario che nelle zone contigue alle aree protette sia consentita la caccia ai residenti, per ristorarli del vincolo sofferto. Una depenalizzazione dovrebbe ridimensionare le eccessive sanzioni previste, indirizzando piuttosto le prescrizioni normative ad un preciso contingentamento del numero di pallottole che possono essere esplose pro-capite. La legge-quadro in esame dovrebbe offrire finalmente l'opportunità di varare una normativa ambientalistica che non operi un eccessivo accentramento di competenze statali, valorizzando appieno la maggiore sensibilità alle istanze delle realtà locali propria delle regioni, delle province e dei comuni.

Il senatore FABRIS sottolinea in primo luogo che tutti gli interventi hanno evidenziato aspetti ampiamente condivisibili, per cui salvi i minimi aggiustamenti, la legge proposta rappresenta un utile opportunità per dotare il Paese di un punto di riferimento normativo idoneo a disciplinare equamente l'attività venatoria. Le leggi-quadro, invero, dovrebbero tenere in maggiore considerazione le competenze regionali, coinvolgendo e responsabilizzando ampi strati sociali rispetto al problema della salvaguardia ambientale del territorio. Rispetto al condivisibile principio generale della fauna come patrimonio indisponibile dello Stato, devono evitarsi conseguenze aberranti che penalizzerebbero un corretto esercizio del diritto di proprietà e di quello di caccia: vanno inoltre salvaguardate le tradizioni storiche insite nella caccia con il falcone, nonchè eliminati punti di rigidità normativa in merito alla caccia nei parchi e nelle zone ad essi contigue.

Interviene il senatore CUTRERA, secondo il quale il divieto totale di caccia nei parchi non solo aprirebbe gravi conflitti sociali, creando disparità di trattamento alle popolazioni interessate, ma implicherebbe anche la costituzione di parchi di limitate dimensioni: al contrario, il parco del Ticino è solo in parte soggetto al vincolo assoluto, ed anche in ragione di ciò si giustifica la notevole estensione del suo territorio.

Sottolinea quindi la straordinaria contestualità temporale nella discussione di tre disegni di legge contemporaneamente pendenti

presso la 13° Commissione del Senato e disciplinanti materie fondamentali per l'ambiente come la caccia, le cave e torbiere ed i parchi: le relative scelte di politica legislativa dovrebbero informarsi ad un criterio di coerenza senza schematizzazioni univoche del rapporto tra Stato e regioni piuttosto che inclinare a favore del centralismo ovvero del decentramento: l'ambientalismo tende infatti a superare la distribuzione meramente amministrativa delle competenze, come ha dimostrato la costituzione delle Autorità di bacino operata con la legge n. 183 del 1989; analoghe operazioni di intelligente raccordo istituzionale tra i vari livelli politici ed amministrativi consentirebbe di rispettare le differenziazioni tra le varie realtà geografiche.

Interviene brevemente il senatore GOLFARI, che respinge la tesi dell'indifferenza del meccanismo istituzionale rispetto alla salvaguardia del bene ambiente: quest'ultimo valore, ove non adeguatamente recepito nella tradizionale forma di Governo elettivo esistente a tutti i livelli del sistema democratico, rischia di ingenerare tentazioni tecnocratiche di Governo extraistituzionale non responsabile nei confronti degli elettori. Il senatore CUTRERA replica distinguendo due livelli di intervento ambientale: quello dei settori che non accettano la divisione per confini istituzionali, come quello atmosferico ed idrico, laddove l'intervento deve essere più possibile esteso a tutte le strutture interessate, con l'adeguato supporto delle autorità scientifiche competenti e quello invece del raccordo istituzionale tra le autorità amministrative competenti su settori specifici quali quelli oggetto dei tre gruppi di disegni di legge contemporaneamente all'esame della 13^a Commissione permanente.

Il presidente PAGANI esprime l'auspicio che le diverse tesi culturali registratesi testè tra autorevoli esponenti della Commissione non pregiudichi il raggiungimento di un'equa composizione pragmatica sul terreno concreto dell'esame dei disegni di legge indicati negli ultimi interventi: essi rappresentano una straordinaria opportunità per il varo di una legislazione a regime entro la fine della legislatura in settori delicati quali le cave e torbiere, i parchi e la caccia. Quest'ultima necessita di forme di controllo che ne prevengano il degrado dall'originaria funzione di sostentamento ad una forma di prevaricazione dell'uomo sulla natura: la dichiarazione della fauna come patrimonio indisponibile dello Stato rappresenta in tal senso un'intangibile conquista di civiltà che prefigura soluzioni volte a collegare stabilmente il cacciatore al territorio sul quale esplica la sua attività venatoria. Per favorire il riequilibrio tra uomo e natura, dovrebbero peraltro introdursi nel testo approvato dalla Camera dei deputati taluni aggiustamenti: la caccia con il falcone non va abolita, nè va limitata eccessivamente quella con i cani; un controllo ed una selezione di certe specie animali nocive si rende necessario anche nelle aree protette, considerando che queste ultime in Italia sono prevalentemente antropizzate; le rigidità cronologiche del calendario vanno superate, conferendo alle regioni una maggiore libertà nella determinazione nei periodi di apertura dell'attività venatoria.

Esaurita la discussione generale, replica ai senatori intervenuti il relatore BAUSI, che riconosce la legittimità di tutte le posizioni espresse, che riposano su valori attinti nel profondo della natura umana: il relatore si impegna a rappresentare alla Commissione, cui compete la scelta politica finale, tutte le opzioni possibili per risolvere punti controversi emersi dal dibattito. Suggerisce pertanto di fissare per il 30 settembre prossimo il termine ultimo di presentazione degli emendamenti, allo scopo di pervenire rapidamente alla discussione degli articoli. Concorda il presidente PAGANI, che rinvia all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi la concreta definizione del calendario dei lavori alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive.

Il sottosegretario ANGELINI esprime apprezzamento per l'elevato tenore del dibattito svoltosi, rivendicando al Governo il dovere di raccordare gli indirizzi emersi dalla Commissione con quelli espressi presso l'altro ramo del Parlamento. Osserva che le seguenti tematiche, già disciplinate dalla Camera dei deputati, vanno considerate pregiudiziali; si riferisce in particolare al rapporto tra caccia e territorio; disciplina uniforme del calendario venatorio: disciplina equilibrata delle sanzioni penali; collegata alla natura della fauna come patrimonio indisponibile dello Stato; rapporto tra caccia e aree protette, nelle quali occorre mantenere l'attuale regime di divieto per garantirne il medesimo grado di protezione della fauna migratoria. Modificare sensibilmente questi aspetti della normativa rappresenterebbe - a suo avviso - un indebito stravolgimento del testo già approvato. Semmai, potrà consentirsi una legittima eccezione al divieto di caccia nei parchi, per quanto riguarda gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici a scopo di riequilibrio, dandone facoltà non solo alle guardie del parco ma anche alle popolazioni locali.

Una possibilità di sintesi tra ipotesi istituzionali e competenze extraistituzionali in materia ambientale è possibile, accentuando il principio di leale cooperazione tra poteri e tra Stato e regioni; la stessa struttura istituzionale della legge n. 183 del 1989 non rappresenta un superamento dei tradizionali riparti di competenza, bensì un modello transitorio volto a favorire giuridicamente quel raccordo che dovrà poi realizzarsi operativamente a livello politico. Analogo orientamento di politica legislativa dovrà informare i disegni di legge sulle cave e torbiere, sui parchi e sulla caccia, ai quali presto si aggiungerà il disegno di legge sulle risorse idriche approvato dalla Camera dei deputati: la 13ª Commissione permanente ha una storica opportunità di dare coerenza a disparati settori di politica ambientale, uniformando la disciplina procedurale e delle competenze in modo da coinvolgere tutte le sinergie istituzionali esistenti.

Il presidente PAGANI propone che il seguito della discussione congiunta sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,45.

244° Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

indi del Vice Presidente
NESPOLO

indi del Presidente
PAGANI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini, per la sanità Marinucci Mariani e per il turismo e spettacolo Muratore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BOATO fa presente che, a causa della contemporanea convocazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause e la mancata individuazione dei responsabili delle stragi, non ha potuto essere presente alla conclusione della discussione generale sui disegni di legge in materia di caccia, svoltasi nella seduta antimeridiana: si riserva pertanto di esporre la posizione del proprio gruppo nel corso della discussione degli articoli.

IN SEDE REDIGENTE

Cascia ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255)

Cascia ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485)

Rosati ed altri: Legge-quadro per l'istituzione e la gestione della aree naturali protette (510)

Gualtieri ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809)

Coviello ed altri: Istituzione e gestione del parco nazionale del Pollino (818)

Innamorato ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889)

Coviello ed altri: Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008)

Cutrera ed altri: Norme in materia di parchi naturali e regionali (1647)

Manieri ed altri: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666)

Filetti e La Russa: Abrograzione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440)

Petrara ed altri: Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549)

Deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri: Leggequadro sulle aree protette (2918), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente PAGANI informa la Commissione che, con lettera del 26 luglio scorso, il Presidente del Senato ha disposto, su richiesta della Commissione stessa, che i disegni di legge nn. 255, 485, 510, 796, 809, 818, 889, 1008, 1647, 1666, 2440 e 2549, già assegnati in sede referente, siano trasferiti in sede redigente per connessione con il disegno di legge n. 2918, a condizione che il testo approvato dalla Commissione si uniformi a quanto previsto dall'art. 72 della Costituzione.

Il relatore, senatore FABRIS, procede all'illustrazione del disegno di legge n. 2918, approvato in sede legislativa dalla Commissione ambiente della Camera, in un testo risultante dall'unificazione di diversi disegni di legge presentati da quasi tutti i Gruppi parlamentari. Tale testo, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. Esso stabilisce, in particolare, una equilibrata distribuzione di competenze tra Stato, regioni ed enti locali; sono inoltre delineate procedure e strumenti finanziari per realizzare un'adeguata programmazione degli interventi di tutela, promozione e ripristino ambientale delle aree di maggior pregio naturalistico. In particolare, è prevista l'istituzione di sette nuovi parchi nazionali, nonchè l'individuazione di undici aree di reperimento a cui si dovrà far riferimento per i successivi interventi; sono infine elencate trentaquattro aree per parchi e riserve marine.

Tra i principi generali del testo in esame, emerge l'attribuzione a un comitato misto Stato-Regioni della facoltà di identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio, adottando il programma per l'individuazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale: tale programma, con cadenza triennale, ripartisce le risorse finanziarie disponibili, prevedendo contributi in conto capitale per le aree protette di rilievo nazionale nonchè per quelle istituite da parte delle regioni. La disciplina degli aspetti procedurali per l'istituzione dei

parchi prevede la necessità di acquisire l'intesa con le regioni a statuto speciale, ovvero la previa audizione di quelle a statuto ordinario. La disciplina successiva concerne le aree naturali protette regionali, per le quali si definisce il soggetto gestore del parco: ad esso spetta, tra l'altro, il compito di predisporre il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili sulla base del quale il Ministero dell'ambiente promuove accordi di programma tra Stato-regioni ed enti locali per l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie messe a disposizione. Le disposizioni finali e transitorie definiscono i poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, le sanzioni per la violazione delle misure di salvaguardia, le detrazioni fiscali, le aree contigue e l'obbligo di una relazione annuale al Parlamento.

Particolarmente opportuna appare la previsione volta ad uniformare, alle procedure disposte dal testo proposto, anche le procedure vigenti per i cinque parchi nazionali e per i sette nuovi parchi istituiti con la legge n. 305 del 1989: questi ultimi sono in via di costituzione, dovendosi per lo più attivare i rispettivi organi di gestione a seguito dei già emanati decreti di perimetrazione. Le dotazioni finanziarie andrebbero incrementate in futuro, anche allo scopo di valorizzare l'istituto del parchi regionali e la possibilità di graduare i diversi tipi di tutela: la necessità di accentuare taluni aspetti del sistema delle autonomie locali non può peraltro pregiudicare la rapidità dell'*iter* del disegno di legge n. 2918, di cui si propone l'assunzione a testo base, pur non disconoscendo le valenze intrinseche degli altri disegni di legge ad esso connessi. Con tale proposta concorda il senatore TORNATI.

Il presidente PAGANI, prospettata la possibilità di audizioni dei soggetti interessati che non pregiudichino comunque la celere discussione dei disegni di legge in esame entro l'inizio della sessione di bilancio, propone che il seguito della discussione congiunta sia rinviata ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Fiandrotti ed altri; Tagliabue ed altri; Procacci ed altri: Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (2928), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato (Discussione e approvazione)

Il presidente PAGANI riferisce alla Commissione sui contenuti del disegno di legge in titolo che giudica di grande valore etico e civile: il rapporto affettivo tra uomo e animale domestico non può infatti degradare in una concezione degli animali come beni di consumo, come avviene di frequente a causa dell'abbandono e delle crudeltà di cui spesso soffrono cani e gatti. La tutela di tali animali è intento specifico del disegno di legge, che intende realizzare il controllo della popolazione degli animali di affezione mediante la limitazione delle nascite; è inoltre vietata la soppressione dei cani e la loro sperimentazione, mentre gravi malattie, incurabili o pericolose, possono giustificare

pratiche di eutanasia. È reso obbligatorio il tatuaggio dei cani vaganti catturati, prima della restituzione al proprietario o al detentore; le competenze regionali spaziano dalla costituzione dell'anagrafe canina alla ripartizione del contributo tra i comuni, mentre questi ultimi gestiscono i rifugi per cani e risanano quelli esistenti. L'apparato sanzionatorio amministrativo è minuzioso, nè si tralascia di elevare l'ammenda per il maltrattamento di animali; si istituisce, infine, un'imposta comunale annuale per i possessori di cani, stabilendo talune esenzioni e sopprimendo la tassa attuale. Nonostante la scarsità del finanziamento proposto, il testo rappresenta comunque un segnale positivo per contenere un fenomeno indegno di un paese civile, quale l'abbandono e il maltrattamento di animali di affezione: pertanto il relatore ne propone l'immediata approvazione, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si apre la discussione generale, nella quale interviene il senatore PETRARA, secondo il quale la situazione attuale è di grave degrado anche a causa dell'inadempimento di alcune regioni dinanzi a una problematica attinente comunque alla tutela dell'ambiente ed al rapporto tra uomo ed animale. Il Gruppo comunista – PDS condivide l'obiettivo finale del testo in esame, che affronta alle radici il fenomeno del randagismo: stigmatizza però la scarsità delle risorse finanziarie, l'assenza di un termine per la costituzione dell'anagrafe canina, la limitazione dell'obbligo di tatuaggio ai soli cani aventi un proprietario e l'assenza di riduzioni delle tariffe veterinarie per le pratiche di controllo delle nascite, che dovrebbero comunque rispettare la sessualità e l'etologia degli animali. Dopo aver auspicato che in futuro le sanzioni si applichino anche alle unità sanitarie locali dei comuni inadempienti, l'oratore auspica la celere approvazione del testo all'esame per rispondere alle impellenti esigenze che in materia si registrano nel Paese.

Il senatore GOLFARI, pur non intendendo rallentare l'approvazione della normativa con la presentazione di appositi emendamenti, ne ravvisa l'erronea formulazione, tale da incrementare la confusione istituzionale tipica delle leggi-quadro che in realtà si indirizzano prevalentemente ai cittadini. Un tipico esempio è l'incrocio di competenze tra unità sanitarie locali, incaricate dell'assistenza e del mantenimento degli animali e comuni, competenti alla costruzione di rifugi per cani: sarebbe più opportuno operare una ricognizione attenta dei poteri impliciti e della funzione di ufficiale di sanità propria del sindaco, rinviando la competenza primaria ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali. Dalla confusione istituzionale non potrà che discendere un incremento del randagismo, in quanto gli stanziamenti previsti non sono sufficienti se non ad ispirare una parcellizzazione degli interventi tra diverse strutture amministrative. Ulteriori elementi di approfondimento dovrebbero essere la possibilità di riaddestramento dei cani, la permanenza dei rifugi, la modulazione dell'imposta di 25.000 lire che, peraltro, sostituisce una tassa giudicata dalla 6° Commissione permanente antieconomica: una maggiore ponderazione nell'esame del disegno di legge consentirebbe di depurarne gli aspetti di dettaglio, disciplinando meglio le competenze amministrative primarie delle autonomie locali.

Interviene il sottosegretario di stato senatore MURATORE, che sottolinea come il disegno di legge proposto intervenga a sanare una grave lacuna normativa, da tempo rilevata dalle associazioni protezionistiche e da quelle dei veterinari: rispetto alle carenze sottolineate, il testo è senz'altro suscettibile di miglioramento, ma ciò potrebbe determinare ritardi nell'entrata in vigore di una legge lungamente attesa. Gli interventi finanziari insufficienti possono essere integrati dagli stanziamenti regionali, già in opera in talune zone del Paese: invita pertanto ad approvare un testo importante per motivi civili e morali, in quanto tutela l'habitat naturale ed umano dalle zonosi e consente un'opera di educazione pubblica che superi l'attuale diffuso stato di ignoranza sulla corretta convivenza tra uomo ed animale.

Il presidente PAGANI dà notizia dei pareri favorevoli pervenuti da parte delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a e 12^a nonchè del nulla osta della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il senatore BOATO invita all'immediata approvazione senza modificazioni del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, laddove si è registrato un ampio consenso fra le forze politiche operando una reale svolta in materia con il divieto di soppressione e sperimentazione dei cani. Le competenze regionali sono tutelate dall'articolo 3, che demanda ad esse l'istituzione dell'anagrafe canina; il ruolo delle associazioni protezionistiche non è poi disconosciuto, mentre al comune è attribuito un proprio ambito di interventi. È pertanto operato un concreto passo avanti rispetto alla totale incuria attualmente esistente, anche grazie all'esazione di un'imposta che si sostituisce all'attuale tassa canina evasa sistematicamente: i proventi di tale imposta confluiranno, con i contributi regionali, nel fondo per l'attuazione della legge, alimentandone la fin troppo scarsa copertura finanziaria.

Il senatore ANDREINI paventa che nella scarsa quantità di fondi stanziati si celi non solo una norma finanziaria in bianco, ma anche un surrettizio moltiplicatore di spesa con il quale si alimentano spese di progettazione e appalti pubblici. Ove così non fosse, la legge in esame, per l'esiguità dei suoi stanziamenti, rappresenterebbe un mero manifesto di intenti, rispetto al quale l'oratore voterebbe a favore soltanto per disciplina di partito. Neppure le norme sostanziali appaiono congruamente espresse, in quanto operano discriminazioni tra cani e gatti, sottopongono a trattamenti igienico-sanitari solo i cani vaganti, istituiscono anagrafi canine con procedure farraginose e senza termini espressi.

Il senatore NEBBIA dichiara che il testo in esame rappresenta un punto di svolta morale e civile in ragione del controllo delle nascite in esso stabilito, nonchè per la previsione del divieto di soppressione non eutanatico e per il divieto di maltrattamento dei gatti liberi: pertanto, annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente e raccomanda la celere conclusione dell'iter senza modificazioni.

Il presidente PAGANI, nel ravvisare una discrasia tra l'imperfezione dal dispositivo e l'elevatezza dei principi contenuti nel disegno di legge in esame, dichiara di voler evitare che esso sortisca un mero effetto di annuncio e, intendendo salvaguardare la dignità del Parlamento, sottopone alla Commissione la possibilità di rinviare l'esame ad altra seduta, per consentire un maggiore approfondimento del testo.

I senatori BOATO, TORNATI, NEBBIA e GOLFARI esprimono preferenza per la prosecuzione della discussione, così come il sottosegretario ANGELINI.

Il presidente PAGANI sospende la discussione a causa di concomitanti votazioni in Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 19,10).

Il presidente NESPOLO dà la parola per la replica al sottosegretario Marinucci Mariani, che registra con soddisfazione la celere discussione in corso auspicando l'immediata approvazione del testo proposto dalla Camera dei deputati: eventualmente, gli ulteriori rilievi istituzionali emersi nel corso del dibattito potrebbero essere oggetto di un nuovo disegno di legge, volto a meglio disciplinare le procedure. Concorda il senatore TORNATI, secondo il quale anche l'effetto di annuncio sull'opinione pubblica può avere risultati positivi, per cui l'immediata approvazione sancisce un salto di qualità che potrebbe poi arricchirsi di futuri aggiustamenti normativi.

Il presidente PAGANI esclude che la Commissione possa approvare un esplicito impegno ad apportare novelle in futuro al testo il cui esame è in via di conclusione: una tale prassi violerebbe ogni principio di corretta politica legislativa.

Il senatore BOATO promuove la presentazione di un ordine del giorno che, rilevato il limitato stanziamento finanziario, impegna il Governo a destinare, nel riparto del fondo di cui all'articolo 8, direttamente alle regioni interessate le entrate provenienti dalle sanzioni amministrative esatte nel loro ambito territoriale. Con la proposta del senatore Boato concordano i senatori Tornati, Nespolo, Petrara e Nebbia, mentre il senatore Cutrera esprime dubbi sulla ripartizione regionale proposta per un fondo nazionale.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI propone di attenuare la formulazione ipotizzata dal senatore Boato, considerando l'invito al Governo come indirizzato soltanto a tener conto, tra i criteri del riparto tra le regioni, del gettito proveniente a ciascuna di esse.

Traendo le conclusioni della discussione il senatore LOMBARDI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente, nell'esame del disegno di legge n. 2928,

impegna il Governo:

- a riferire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) sullo stato di attuazione della normativa;

b) sui criteri di ripartizione tra le regioni del fondo di cui all'articolo 8, destinando alle regioni direttamente interessate le entrate provenienti dalle sanzioni amministrative esatte nell'ambito territoriale delle regioni stesse».

0/2928/1/13°

LOMBARDI, BOATO, TORNATI, NESPOLO, CUTRERA

Il senatore GOLFARI non condivide la proposta di cui all'ordine del giorno, ricordando che l'unico vero impegno politico dovrebbe essere quello di presentare un nuovo disegno di legge di riforma degli aspetti istituzionali e finanziari del disegno di legge in esame.

Dopo che il presidente PAGANI ha nuovamente escluso una tale ipotesi, i proponenti ritirano l'ordine del giorno suddetto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi accolti senza discussione tutti gli articoli del disegno di legge n. 2928 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il senatore NEBBIA, in sede di dichiarazione di voto finale, annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente, così come la senatrice NESPOLO annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista – PDS ed il senatore BOATO quello ugualmente favorevole del Gruppo Federalista Europeo ecologista: precisa inoltre di non ritenere che l'insufficienza di fondi possa minare l'applicazione della legge, perchè agli stanziamenti espressamente previsti nella legge finanziaria si aggiungeranno i contributi regionali al fondo, le sanzioni amministrative ed i proventi delle imposte.

A nome del Gruppo democratico cristiano il senatore LOMBARDI annuncia il voto favorevole sul testo in esame, non escludendo la possibilità di verifiche future sullo stato di attuazione e sulle strutture amministrative ad esso preposte. A titolo personale, il senatore BOSCO dichiara di non concordare con il parere espresso dalla 5º Commissione permanente, esprimendo sorpresa per la mancanza di una reale copertura finanziaria: da essa non potrà che scaturire o un ulteriore indebitamento delle amminstrazioni locali ovvero l'assoluta inutilità della legge.

A nome del Gruppo socialista, il senatore CUTRERA annuncia voto favorevole; analogo voto è espresso dal presidente PAGANI a nome del Gruppo socialdemocratico, che condivide l'apprezzamento per i principi innovatori introdotti, pur non disconoscendo le lacune normative contenute nelle singole disposizioni dell'articolato.

La Commissione quindi approva il disegno di legge n. 2928 nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul caso della Filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

GIOVEDÌ 1º AGOSTO 1991

19ª Seduta

Presidenza del Presidente CARTA

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che consegnerà nel pomeriggio al Presidente Spadolini una breve memoria, in cui viene illustrato il lavoro svolto dalla Commissione e vengono sottolineati gli obiettivi da perseguire. Ricorda poi che, alla ripresa dei lavori, dopo le ferie estive, la Commissione potrà sentire il Presidente dell'ENEA, l'ambasciatore italiano a Baghdad, il dottor Nesi, il dottor Pedde ed il prof. Cantoni. Si procederà poi ad una prima valutazione complessiva, tenendo presente che dalla apertura del processo negli USA contro Drogoul e gli altri imputati potranno rendersi disponibili per la Commissione nuovi documenti.

La Commissione conviene di tenere riservati i resoconti della discussione sulla comunicazione al Presidente Spadolini e della testimonianza del dottor Umberto D'Addosio.

TESTIMONIANZA DEL DOTTOR UMBERTO D'ADDOSIO

Il teste, pronunciata la formula del giuramento, risponde a numerose domande del Presidente e dei commissari.

Alle ore 15,45 la deposizione del teste viene sospesa ed il dottor D'Addosio viene invitato a lasciare l'Aula e ad aspettare di essere richiamato.

Il Presidente sospende brevemente la seduta, dalle ore 16,10 alle ore 16,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARTA dà conto alla Commissione dell'incontro avuto con il Presidente Spadolini, al quale ha consegnato la memoria riepilogativa dei lavori svolti. È stato rimarcato che la Commissione ha operato finora seguendo criteri unanimemente condivisi.

Viene quindi nuovamente introdotto in Aula il dottor D'Addosio.

Il presidente CARTA ricorda di aver già pregato ieri il dottor Croff ed il dottor Gallo di mantenersi disponibili per nuovi incontri con la Commissione. Rivolge ora a tutti e tre gli amministratori delegati della BNL l'invito a riflettere nuovamente su tutta la vicenda, avvertendo il carattere costruttivo dell'impegno della Commissione e senza aprire con essa artificiosi conflitti, poichè intento del Parlamento è solo quello di arrivare ad una ricostruzione integrale degli avvenimenti, verificando quali controlli non abbiano funzionato, anche in vista di eventuali modifiche legislative. La Commissione di inchiesta ascolterà nuovamente a settembre gli amministratori delegati, i quali sono pregati di presentare, utilizzando pienamente tutto il materiale in loro possesso, una memoria scritta integrativa, redatta con il rigoroso linguaggio tecnico che è richiesto dalle circostanze.

In adesione alla richiesta presentata dal Presidente CARTA a nome di tutta la Commissione, intervengono i senatori CORTESE, FORTE e RIVA.

Il dottor D'ADDOSIO accoglie l'invito del Presidente, che comunicherà anche al dottor Gallo ed al dottor Croff, con i quali cercherà di presentare alla Commissione una ricostruzione integrale e coerente degli avvenimenti.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

66" Seduta

Presidenza del Vice Presidente CABRAS

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA

Il senatore CABRAS ricorda che, nella seduta del 18 luglio scorso, la Commissione ha ascoltato il Ministro della difesa sulle vicende connesse agli appalti di opere per la costruzione di una base aeroportuale della NATO nel comune di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Catanzaro.

La Commissione – d'intesa con lo stesso ministro – stabilì di dedicare una nuova seduta ad un approfondimento dei problemi emersi, avuto particolare riguardo ai quesiti rivolti dai Commissari al rappresentante del Governo in ordine ai presupposti ed ai criteri seguiti negli appalti, ai subappalti concessi ed alle specifiche questioni collegate ai risvolti sovranazionali esistenti. Riassume successivamente le questioni poste dai Commissari intervenuti ed invita il rappresentante del Governo a fornire elementi di risposta alla Commissione.

Il Ministro ROGNONI ricorda che – come ebbe a precisare nella seduta della Commissione del 18 luglio scorso – in seguito ai rilievi della magistratura e dell'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla mafia in ordine alla legittimità della procedura seguita per l'autorizzazione dei subappalti, nel gennaio del 1991 ha provveduto a revocare le autorizzazioni stesse a suo tempo concesse. Di conseguenza i contratti di subappalto risultano a tutt'oggi bloccati.

Circa lo studio di fattibilità delle opere date in appalto, precisa che la scelta della zona di Crotone sulla quale dislocare la base è stata fondata essenzialmente su ragioni di carattere operativo, alle quali si sono sovrapposte le necessarie valutazioni tecniche fatte dai competenti organi del Genio militare. Per quest'ultimo aspetto, si è innanzitutto definito il posizionamento dell'asse della pista di volo attraverso l'esame dei fattori correlati alla posizione dell'aeroporto, a caratteristiche tecniche e geologiche, al rischio ed ai costi economici.

Solo dopo accurata valutazione dei precitati fattori è stata individuata la soluzione posta a base del progetto.

La direzione del demanio militare di Bari, competente per territorio, ha predisposto il prescritto progetto particolareggiato da porre a base della gara. Pone in evidenza come il capitolato preveda la contabilizzazione di tutte le opere «a misura», per cui alla impresa appaltatrice saranno pagate esclusivamente le somme corrispondenti alle quantità di lavori che saranno effettivamente compiuti. Per l'acquisizione dei dati progettuali sono stati eseguiti un rilievo aerofotogrammetrico della sede interessata ed una serie di indagini geognostiche per l'individuazione delle caratteristiche geostratigrafiche del terreno di posa delle pavimentazioni. Poichè durante tale fase progettuale la sede stessa non era ancora disponibile da parte dell'amministrazione ed al fine di arrecare il minor disturbo e danno possibile alla proprietà privata, le suddette indagini sono state forzatamente eseguite in numero limitato.

Tale progetto, l'unico fino ad ora appaltato, riguarda essenzialmente la costruzione della pista di volo e la deviazione della viabilità interferente con l'area della nuova base aerea. L'importo di tale progetto rappresenta circa il 10 per cento di quello previsto per l'intera base. La costruzione della pista di volo, analogamente a quella delle strade previste in capitolato, richiede l'esecuzione di lavori di movimento terra, fondazioni e pavimentazioni. Come previsto dal capitolato d'oneri annesso al contratto firmato dalla ditta appaltatrice, è stata chiesta, subito dopo la consegna dei lavori, la redazione del progetto cosiddetto esecutivo. Ai fini della redazione di esso, l'impresa, avendo ormai a disposizione le aree, in contraddittorio con l'amministrazione, effettuava ulteriori indagini geognostiche che hanno evidenziato, negli ultimi settecento metri circa del tratto nord della pista (lunga tre chilometri), una sensibile riduzione dello spessore dello strato di calcarenite tale da risultare non più sufficiente ad assicurare il sostegno delle sovrastrutture da realizzare, presentando quindi il proprio progetto esecutivo, che è stato ritenuto, sia a livello centrale che periferico, coerente con quello predisposto dall'amministrazione, con l'eccezione della parte che si riferisce al tratto nord della pista che, naturalmente, ha formato oggetto di un approfondito esame. Al momento è in avanzata fase di elaborazione la soluzione tecnicoeconomica di variante relativa al suddetto tratto di pista. La variante sarà a brevissima scadenza posta all'approvazione dei competenti organi della NATO. Precisa al riguardo che i maggiori lavori, che si renderanno necessari per effetto dell'aggiornamento del progetto alla realtà geotecnica accertata, saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice alle stesse condizioni risultate dalla gara ed i relativi importi che saranno corrisposti risulteranno dalla misurazione delle opere effettivamente eseguite, trattandosi, come già specificato, di lavori da contabilizzare «a misura».

Circa il procedimento adottato per la gara di appalto, in conformità a quanto autorizzato dalla NATO, per l'appalto delle opere è stata adottata la procedura *international competitive bidding* che prevede l'emanazione di un bando di gara in tutte le nazioni facenti parte dell'Alleanza

Nel caso in esame, tuttavia, proprio in considerazione dell'appetibilità dell'appalto, determinata dal suo importo, che avrebbe potuto portare a ribassi abnormi, è stata proposta alla NATO, che non si è opposta, la procedura di cui all'articolo 2-bis della legge 26 aprile 1989, n. 155 (media delle offerte in ribasso incrementata di un valore percentuale del sette per cento), che consente di escludere dalla gara le percentuali di ribasso superiori a quella determinata con l'introduzione del correttivo del sette per cento, oltre che quelle in aumento.

Circa l'individuazione delle imprese italiane da invitare alla gara, è stata effettuata una prequalificazione tra le 17 imprese all'epoca iscritte all'albo dei fornitori ed appaltatori della difesa, e perciò preliminarmente iscritte all'albo nazionale costruttori, per la categoria costruzioni e pavimentazioni stradali e rilevati aeroportuali e ferroviari, con potenzialità illimitata (superiore a 15 miliardi).

Sono stati inoltre richiesti i due requisiti dell'abilitazione ai fini della sicurezza al massimo livello e dell'esecuzione, negli ultimi tre anni, di lavori per determinati importi. Ciò al fine di invitare alla gara imprese non solo idonee sotto i profili tecnico e della sicurezza, ma anche di sicuro affidamento finanziario.

Le imprese straniere sono state individuate con la predetta procedura international competitive bidding che prevede la richiesta alle ambasciate in Italia dei paesi NATO di fornire un elenco di imprese interessate e idonee alla realizzazione delle opere da appaltare.

A seguito di tali azioni sono stati inoltrati, in data 9 febbraio 1990, 57 inviti di partecipazione alla gara.

La gara è stata svolta in pubblica seduta il 24 aprile 1990 presso la sede della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del ministero della difesa. Delle 41 offerte valide è risultata migliore quella dell'associazione temporanea di imprese Fondedile – ing. Penzi – con un ribasso del 35,35 per cento sull'importo di lire 109 miliardi posto a base di gara. Si sottolinea che la particolare procedura adottata ha consentito di escludere ribassi superiori.

La certificazione antimafia è stata acquisita, come previsto, prima della stipula dell'atto contrattuale con la predetta associazione temporanea di imprese.

L'atto contrattuale è stato firmato il 7 giugno 1990, subito dopo la firma del decreto d'impegno della spesa e dell'autorizzazione alla stipula del Ministro *pro tempore*, avvenuta il 31 maggio 1990.

La necessità di realizzare la nuova base in termini di tempo ristretti (e quindi con urgenza) era insita nella proposta – approvata dal Parlamento – di trasferire sul suolo italiano il 401° Stormo USA che dovrà lasciare la Spagna nel 1992; è stata confermata dall'Italia in sede internazionale, nella quale si affermava il conseguente impegno di

realizzare la base stessa nel più breve tempo possibile; è stata ribadita dalla rappresentanza italiana presso il Consiglio atlantico immediatamente dopo la gara d'appalto. Nulla hanno avuto da osservare, sull'adozione di tale procedura, gli organi istituzionalmente preposti al controllo dei relativi atti.

In considerazione della presenza, nelle vicinanze della sede prescelta per l'insediamento della base, di un aeroporto militare esistente sin dai tempi della seconda guerra mondiale ed all'epoca soggetto a bombardamenti, è stata prevista nel capitolato d'oneri (e pertanto già compresi nel prezzo d'appalto) l'esecuzione della bonifica dei terreni da eventuali ordigni esplosivi.

Tale bonifica, affidata alla impresa STRAGO, specializzata nel settore, ha finora portato alla individuazione di diversi ordigni esplosivi. Essi sono depositati in una zona appositamente predisposta nell'ambito del cantiere e tenuti a disposizione dei tecnici dell'amministrazione, come è previsto dai documenti contrattuali. L'aver previsto in capitolato la bonifica da ordigni residuati bellici è risultato perciò quanto mai opportuno, ove si consideri che l'incolumità del personale merita ogni possibile provvedimento, soprattutto quando è prevedibile e perciò programmabile.

Sulla base di un progetto di massima, la NATO ha autorizzato l'esecuzione delle opere in argomento per l'importo di lire 109 miliardi.

A gara eseguita è stato comunicato alla predetta Alleanza, come da prassi, la effettiva spesa risultante a seguito del ribasso d'asta ottenuto (nette lire 70,5 miliardi).

La differenza, pari a lire 38,5 miliardi, fa ancora parte dell'impegno assunto dalla NATO e tale rimarrà fino all'esecuzione del collaudo tecnico dell'opera e la successiva accettazione dell'opera stessa da parte dell'Alleanza.

In caso di necessità di un atto aggiuntivo al contratto, la suddetta differenza potrà essere impiegata, nella misura necessaria e previo consenso della NATO, per il finanziamento delle stesse opere aggiunte.

Il ministro Rognoni ricorda successivamente che i sopra menzionati subappalti sono stati autorizzati, come prescritto, dalla Direzione del demanio di Bari, il cui operato è stato oggetto di relazione, come di seguito specificato, dal Comando della regione aerea di Bari, con riferimento ai rilievi mossi a suo tempo dall'Alto Commissario. Dà quindi lettura delle considerazioni svolte al riguardo ed a lui fatte pervenire dal suddetto Comando.

Al di là dei dati riferiti alla Commissione, comprovanti l'urgenza, nelle predette considerazioni viene sottolineato come l'approccio alle problematiche di Crotone sia sempre stato improntato all'urgenza, avendo presente l'obiettivo del 1992. Fornisce ulteriori particolari al riguardo. Come ha già rilevato in occasione della precedente audizione, ritiene tuttavia opinabile l'*iter* argomentativo e interpretativo riferito. In ogni caso, sia pure nel quadro di una procedura nel suo complesso connotata dei caratteri di urgenza, si sarebbero dovute esternare le specifiche e peculiari ragioni che imponevano – per i subappalti – di ricorrere alle normative che ne accelerano l'autorizzazione. Rimane,

sottolinea il Ministro, che i subappalti medesimi non potevano, sul piano amministrativo e contrattuale, essere autorizzati in quanto la Fondedile-Penzi, a differenza di altri soggetti partecipanti alla gara, non aveva indicato nella propria offerta di gara di volersi avvalere di tale facoltà.

Riferisce successivamente dei risultati giudiziari delle vicende connesse alla costruzione degli impianti militari in esame, citando, in particolare, una sentenza di assoluzione del Pretore di Crotone del 20 luglio scorso, nonchè una attivazione della Procura della Repubblica di Bari – da parte della Procura di Crotone – in ordine alla posizione del direttore del Demanio di Bari. Non risulta, a tutt'oggi, che la magistratura di Bari abbia assunto alcuna iniziativa nei confronti dell'Ufficiale. È peraltro evidente la diversa rilevanza che i medesimi fatti possono assumere sotto i diversi profili: penalistico, civilistico, amministrativistico e disciplinare. A tale ultimo riguardo – conclude il ministro Rognoni – nel confermare di aver interessato i Comandi competenti, resta in attesa delle determinazioni che ad essi spetta di adottare.

Il senatore TRIPODI, dopo aver sottolineato che la vicenda della costruzione della base NATO di Isola Capo Rizzuto ha suscitato molta preoccupazione in Calabria, rileva che le dichiarazioni odierne del Ministro – proprio in quanto forniscono una ricostruzione più completa dello svolgimento dei fatti – confermano ed anzi aggravano le ragioni dell'allarme.

Anche se permangono, a suo giudizio, alcuni punti non chiariti, appare evidente che sono stati posti in essere comportamenti in contrasto con le leggi vigenti e con ogni principio di trasparenza.

In particolare, ricorda che i lavori sono stati appaltati dall'amministrazione militare in presenza del mero progetto di massima; che hanno avuto inizio senza il preventivo esproprio dei terreni; che i subappalti sono stati autorizzati in violazione delle norme antimafia; che talune imprese coinvolte nei lavori erano prive delle indispensabili capacità tecniche (tredici di esse risultano iscritte solo alla Camera di commercio).

L'oratore prosegue sottolineando la particolare gravità di una vicenda in cui il Governo – sia pure in modo indiretto – si è trovato ad avere come interlocutori soggetti imprenditoriali che appaiono collusi con la criminalità organizzata. Dà atto al Ministro dell'iniziativa assunta con il provvedimento di revoca dei subappalti, ma si chiede cosa sarebbe avvenuto se non vi fosse stato l'intervento dell'Alto Commissariato e della Procura della Repubblica. Si chiede, anche, quali misure siano state assunte per evitare che gli appaltatori – che non sono certamente privi di responsabilità per quanto è avvenuto – pongano in essere nel futuro comportamenti non corretti. Auspica, infine, che l'indagine disciplinare che è stata avviata nei confronti dei responsabili degli uffici militari competenti giunga al più presto ad una conclusione.

Il senatore MURMURA ringrazia il Ministro per l'esposizione esauriente che ha offerto alla Commissione. Da essa è risultato evidente

che vi sono elementi non chiari nella procedura seguita per l'appalto dei lavori della base di Isola Capo Rizzuto.

Ritiene opportuna, quindi, l'iniziativa del Ministro di annullare i subappalti e di dar corso all'indagine disciplinare: non dubita che tale linea di chiarificazione e di rigore sarà perseguita fino in fondo.

A suo avviso potrà essere utile conoscere le motivazioni della recente sentenza di assoluzione formulata dalla magistratura di Crotone, al fine di acquisire nuovi elementi di chiarificazione. Resta, in ogni caso, confermata la necessità di realizzare alcune modifiche normative prendendo atto della inefficacia delle certificazioni antimafia e della necessità di prevenire le infiltrazioni in taluni settori particolarmente esposti.

Il senatore CABRAS, nel congedare il Ministro, lo ringrazia per la sua esaustiva relazione e per la chiarezza con cui ha esposto i fatti e indicato i punti meno convincenti della procedura di appalto.

La seduta termina alle ore 10,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Giovedì 1º Agosto 1991

88" Seduta

Presidenza del Presidente
Gualtieri
indi del Vice Presidente
Casini
indi del f.f. Vice Presidente
LIPARI

La seduta inizia alle ore 9,45.

In apertura di seduta, il PRESIDENTE dà conto di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, dei quali la Commissione delibera la formale acquisizione agli atti dell'inchiesta.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

Su proposta del Presidente, la Commissione approva all'unanimità alcune modifiche dell'articolo 1 del regolamento interno, concernente i compiti assegnati alla Commissione, allo scopo di adeguarne il disposto al nuovo testo dell'articolo 1 della legge istitutiva della Commissione, recentemente modificato dalla legge 28 giugno 1991, n.215.

SULL'INCHIESTA IN ORDINE ALLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA

Il PRESIDENTE desidera puntualizzare – con riferimento ad inattendibili notizie recentemente diffuse dalla stampa – che la Commissione non è direttamente impegnata nell'accertamento della natura dei reperti fotografati sul fondale marino ove giace il relitto del DC9 Itavia; compito della Commissione rimane quello di indagare sulle modalità delle campagne di localizzazione e recupero del relitto al fine di verificare se in tali fasi si siano prodotti eventi che abbiano impedito o

ostacolato l'individuazione delle cause e delle responsabilità del disastro. Quanto alla natura ed alla rilevanza dei reperti recentemente recuperati dalla società *Wimpol*, la Commissione acquisirà ufficialmente le relazioni che verranno elaborate dal collegio peritale nominato dall'autorità giudiziaria inquirente.

Il deputato ZAMBERLETTI suggerisce che in una apposita seduta da convocarsi alla ripresa autunnale i membri della Commissione assistano alla proiezione di un filmato, realizzato dall'Aeronautica e da lui visionato insieme a una delegazione della Commissione presso la sede dell'Aeronautica, che riproduce le tracce radar rilevate dai vari centri della difesa aerea nell'imminenza e successivamente alla caduta del DC9.

Per quanto concerne, poi, la natura degli oggetti individuati sul fondale dalla Wimpol e già recuperati, i primi accertamenti effettuati nella giornata di ieri inducono a ritenere che si tratti di strumenti, oggi tecnicamente superati, in uso presso la Marina militare per segnalazioni sottomarine: tali strumenti, dotati di apposite piccole cariche esplosive, recano, nel caso di specie, evidenti segni delle avvenute esplosioni.

Precisa poi che le relazioni di aggiornamento sullo stato dell'inchiesta da lui svolte con il deputato De Julio tenevano adeguatamente conto, contrariamente ad alcune notizie divulgate dalla stampa, dei margini di incertezza allora esistenti sull'esatta natura degli ordigni militari individuati sul fondo marino.

In risposta ad un quesito del senatore Granelli, il PRESIDENTE comunica che, in un recente colloquio, il Ministro della giustizia gli ha assicurato che la campagna di recupero del relitto attualmente in corso non verrà interrotta per motivi di ordine finanziario. Quanto prima, tali assicurazioni saranno ufficializzate con uno scambio di lettere tra la Commissione ed il Ministro.

Il Presidente informa che il signor Chimenti, dipendente della Tecnospamec, ha fatto pervenire alla Commissione la documentazione medica attestante un infortunio occorsogli nei giorni scorsi, che gli impedisce di essere presente alla seduta odierna per la quale era stato convocato a deporre in sede di testimonianza formale.

TESTIMONIANZA FORMALE DEI SIGNORI FRANCESCO MATTEUCCI, GALILEO LOVAGLIO E ENRICO VISENTIN, DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ TECNOSPA-MEC, SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA

(Viene introdotto in Aula il signor Francesco Matteucci).

La Commissione procede all'assunzione della testimonianza formale del signor Francesco Matteucci, direttore tecnico della società Tecnospamec.

Ammonito dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre in sede di testimonianza formale di fronte alla Commissione, il signor MATTEUCCI risponde ai quesiti posti dal presidente GUALTIERI, dai senatori LIPARI, RASTRELLI e MACIS e dai deputati DE JULIO, ZAMBERLETTI e CASINI.

Nel corso della deposizione il signor Matteucci consegna alcuni documenti che vengono formalmente acquisiti agli atti dell'inchiesta.

(Il signor Matteucci abbandona l'Aula. Viene quindi introdotto il signor Galileo Lovaglio).

La Commissione procede all'assunzione della testimonianza formale del signor Galileo Lovaglio che, in qualità di dipendente della società Tecnospamec, partecipò alle campagne di recupero del relitto del DC9 Itavia svoltesi nel 1987-1988.

Ammonito dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre in sede di testimonianza formale di fronte alla Commissione, il signor LOVAGLIO risponde ai quesiti posti dal presidente GUALTIERI, dai senatori LIPARI e MACIS e dai deputati ZAMBERLETTI e DE JULIO.

Il PRESIDENTE, ringraziato il signor Lovaglio, dichiara conclusa la sua testimonianza.

(Il signor Lovaglio abbandona l'Aula. Viene quindi introdotto il signor Visentin).

La Commissione procede all'assunzione della testimonianza formale del signor Enrico Visentin che, in qualità di dipendente della società Tecnospamec, partecipò alla campagna di recupero del DC9 Itavia svoltasi nel 1988.

Ammonito dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre in sede di testimonianza formale di fronte alla Commissione, il signor VISENTIN risponde ai quesiti posti dal presidente GUALTIERI e dal senatore LIPARI.

(Il signor Visentin abbandona l'Aula. Viene nuovamente introdotto il signor Matteucci)

Ad integrazione delle dichiarazioni rese in precedenza il signor MATTEUCCI, sempre in sede di testimonianza formale, dà alcune informazioni delle quali nel frattempo è entrato in possesso e consegna taluni documenti che vengono acquisiti formalmente agli atti dell'inchiesta.

Risponde quindi ai quesiti posti dal presidente GUALTIERI e dal senatore LIPARI.

Il PRESIDENTE, ringraziato il signor Matteucci, dichiara conclusa la sua testimonianza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MACIS sollecita la predisposizione, da parte dei collaboratori della Commissione, di un appunto che chiarisca, nell'approssimarsi del termine di scadenza della proroga del vecchio rito per quanto riguarda l'istruttoria giudiziaria sul caso Ustica, quali conseguenze deriverebbero dalla entrata in vigore delle norme procedurali del nuovo codice. Ciò al fine di mettere la Commissione nelle condizioni di sostenere o meno presso il Governo, a ragion veduta, l'ulteriore proroga delle norme del vecchio rito.

Associandosi alla richiesta testè avanzata dal senatore Macis, il senatore BOATO sottolinea l'opportunità di approfondire per tempo, da un punto di vista tecnico-giuridico, la possibilità di audire, con le cautele del caso, i componenti del collegio peritale Blasi e i magistrati che hanno condotto l'inchiesta giudiziaria fino al 1990. Per quanto concerne il completamento dell'indagine parlamentare, rileva poi che la già deliberata sistematica audizione di tutti i responsabili politici, finora rinviata anche per motivi di opportunità connessi al particolare momento politico e istituzionale, dovrebbe senza indugio aver luogo a partire dal prossimo mese di settembre: ove ciò non avvenisse, con ogni probabilità la Commissione perderebbe l'ultima occasione per compiere tali accertamenti.

Dopo che il deputato ZAMBERLETTI ha nuovamente ricordato l'opportunità che tutti i membri della Commissione prendano visione della ricostruzione delle tracce radar degli aerei in volo il 27.6.1980 realizzata dall'Aeronautica militare, il PRESIDENTE assicura di aver già incaricato i collaboratori di redigere l'appunto richiesto dai senatori Macis e Boato. Informa comunque che il Ministro di grazia e giustizia gli ha comunicato che l'ipotesi di prorogare ulteriormente le norme del vecchio rito per quanto concerne l'istruttoria sul caso Ustica è già stata positivamente valutata dal Governo.

Annuncia quindi che è sua intenzione convocare l'Ufficio di Presidenza con qualche anticipo rispetto alla ripresa dei lavori parlamentari, intorno alla metà del mese di settembre – a meno che prima di tale data non si verifichino avvenimenti di particolare rilievo – con all'ordine del giorno il programma dell'inchiesta sul caso Ustica. In tale sede verranno esaminate la possibilità di audire, con le necessarie cautele e garanzie, i componenti del collegio peritale Blasi e i magistrati che in precedenza sono stati incaricati dell'inchiesta, nonchè la richiesta testè avanzata dal senatore Boato, ma in realtà già positivamente valutata dall'Ufficio di Presidenza, di procedere alle audizioni dei responsabili politici istituzionali. Nella stessa riunione l'Ufficio di Presidenza provvederà a redigere anche il programma relativo alle altre inchieste che la Commissione sta conducendo.

La seduta termina alle ore 13.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

225° Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente Murmura

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 8,50.

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dai disegni di legge di iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda

(Parere su emendamenti alla 6º Commissione: rinvio dell'esame)

In considerazione della delicatezza della materia, il presidente MURMURA propone di rinviare l'esame del provvedimento.

La Sottocommissione conviene.

Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (2912)

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Norme generali in materia di opere pubbliche (2487)

(Parere su emendamenti alla 8ª Commissione: favorevole con condizione ed osservazioni)

Riferisce il presidente MURMURA, il quale ricorda anzitutto che la Sottocommissione ha esaminato, il 21 febbraio 1991, il disegno di legge n. 2487, esprimendo all'unanimità avviso favorevole, con alcune condizioni. Nel parere si segnalava infatti la carenza, nelle disposizioni del provvedimento, di un raccordo con le direttive comunitarie in materia, e con la disciplina che ha sanzionato il ricorso al subappalto delle opere pubbliche. Sempre in tale sede, si faceva altresì presente alla Commissione di merito l'esigenza di dare una disciplina giuridica più precisa all'istituto della concessione.

In conseguenza di tale parere, nella Commissione lavori pubblici prosegue il relatore - sono stati presentati numerosi emendamenti, che sostanzialmente riformulano il provvedimento. Il presidente Murmura richiama in particolare l'attenzione sull'emendamento 1.1, che stabilisce i destinatari della normativa, definendo con precisione i concetti di titolare delle opere, di soggetto appaltante o concedente, di appaltatore, di concessionario di costruzione o di servizi. Con riferimento al comma 4, il presidente Murmura fa presente che la norma rischia di ledere l'autonomia regionale, costituzionalmente sancita, proponendo pertanto che la soppressione di tale comma costituisca oggetto di specifica condizione alla Commissione di merito. L'emendamento 1.0.1, dove si richiama alla direttiva CEE n. 440 del 1989, accoglie invece l'invito formulato nel citato parere ad effettuare un raccordo fra la nuova disciplina in materia di opere pubbliche e la normativa comunitaria. L'emendamento 1.0.2 precisa invece le modalità di appalto delle opere pubbliche, che possono riguardare l'esecuzione o la progettazione delle opere, ovvero ancora l'esecuzione dei lavori volti a realizzare un'opera dotata di autonomia funzionale propria e rispondente al progetto preliminare. Gli emendamenti 3.1 e 4.1 - rileva il presidente Murmura si riferiscono poi ai vari tipi di progettazione, distinguendo tra quella preliminare, quella definitiva e quella esecutiva, stabilendo che di regola, qualora i titolari delle opere non possano espletare tali attività, ovvero in presenza di opere di particolare complessità, ovvero ancora nella necessità di definire progetti che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, la progettazione definitiva o esecutiva possono essere affidate a liberi professionisti, a società di ingegneria, ovvero a soggetti affidatari di una concessione di pubblici servizi. Le modalità con le quali si regolamenta tale materia sono peraltro finalizzate ad evitare la moltiplicazione degli incarichi a consulenti esterni. L'emendamento 11.1 detta invece criteri rigidi riguardo alle proposte di variante che comportino modificazioni del progetto esecutivo delle opere, mentre l'emendamento 13.1 disciplina i meccanismi che presiedono alla eventuale previsione dei prezzi e la anticipazione sull'importo contrattuale da erogarsi alla stipula del contratto. Il relatore segnala quindi la particolare rilevanza dell'emendamento 16.1, in base al quale le disposizioni di recepimento della già citata direttiva CEE n. 440 del 1989 trovano applicazione agli appalti di opere pubbliche di qualsiasi importo. Il presidente Murmura si sofferma quindi sull'emendamento 17.1, che fa riferimento all'albo nazionale dei costruttori, cui possono essere iscritti i consorzi di imprese, di cui all'articolo 2602 del codice civile. Egli segnala altresì l'emendamento 21.1, che prevede l'attribuzione di un compenso nel caso che il progetto sia eseguito dagli uffici tecnici delle amministrazioni interessate. Gli emendamenti illustrati – rileva il relatore – comportano senz'altro un miglioramento del testo originario del disegno di legge. Egli propone pertanto di esprimere parere favorevole, invitando la Commissione di merito a stabilire che le procedure espropriative debbano avere inizio prima della gara d'appalto e che l'ammissibilità del subappalto debba essere condizionata dalla previsione nel capitolato di gara. Occorre comunque non dar corso a previsioni che facciano riferimento ad albi regionali di costruttori, al fine di evitare pericolose infiltrazioni da parte di organizzazioni legate alla delinquenza organizzata.

Il senatore GALEOTTI, nel convenire con le osservazioni del relatore, si sofferma sull'emendamento 21.1, che potrebbe a suo giudizio ledere il principio della onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti.

Il presidente MURMURA giudica fondata tale preoccupazione, rilevando che sarebbe forse opportuno stabilire che gli incarichi di progettazione andrebbero svolti in orari non coincidenti con le ordinarie prestazioni d'ufficio.

Con la condizione e le osservazioni emerse nel corso del dibattito, la Sottocommissione esprime pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Cutrera ed altri: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (2834) (Parere alla 10° Commissione: favorevole)

Il senatore SANTINI illustra il provvedimento, che è a suo avviso particolarmente opportuno ed urgente, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda all'unanimità.

Deputati Sanese ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (2945), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore SANTINI illustra il disegno di legge, suggerendo di formulare avviso favorevole.

Il presidente MURMURA richiama l'attenzione sull'articolo 8, che reca norme sul personale. In particolare, egli segnala che tale articolo prevede l'assegnazione, al personale del comitato di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1985 e del nucleo di valutazione previsto dal

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 573 del 1988, di una serie di indennità e di rimborsi che risultano difficilmente conciliabili con il principio della onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente. Anche il comma 3 dello stesso articolo contiene una norma che dà luogo a forti dubbi di legittimità, perchè sancisce la possibilità, a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di avvalersi, mediante comando nominativo, di personale di altre amministrazioni dello Stato e di enti pubblici economici, restando a carico delle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo a tale personale.

Conviene con queste osservazioni il senatore GALEOTTI, che si sofferma in particolare sul comma 3 dell'articolo 1, auspicando che la norma non dia luogo ad un arretramento rispetto alle competenze regionali in materia di artigianato ed alla normativa contenuta nella legge quadro in questa materia (L. n. 443 del 1985). Uguale preoccupazione egli esprime sull'articolo 4, comma 5, che reca agevolazioni finanziarie a favore di imprese commerciali e turistiche nel Mezzogiorno.

Il sottosegretario FORNASARI fa osservare che il disegno di legge costituisce un mero rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 e che la disposizione contenuta all'articolo 8, che consente di ricorrere al comando di personale, consentirà di superare l'attuale esiguità degli organici del comitato di cui all'articolo 6 della legge sopracitata.

Dopo un ulteriore intervento del senatore SANTINI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni del presidente MURMURA.

Legge-quadro sulle aree protette (2918), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri

(Parere alla 13ª Commissione: rinvio dell'esame)

In considerazione della delicatezza della materia, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (2928), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Tagliabue ed altri; Procacci ed altri

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Dopo l'illustrazione del provvedimento da parte del senatore SANTINI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,30.

226° Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente Murmura

La seduta inizia alle ore 16,35.

Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia (2954), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente MURMURA, illustrato il disegno di legge, che reca modifiche alla legge n. 87 del 1990, propone di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Dissente il senatore GALEOTTI, soffermandosi in particolare sul comma 3 dell'articolo 1 (interamente sostitutivo dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 87), che detta norme sul comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico. Del comitato – evidenzia il senatore Galeotti – farebbero parte tre membri nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 418 del 1989. Nell'esprimere netta contrarietà nei confronti della stessa istituzione del comitato, ne critica, in subordine, le modalità di composizione, suggerendo che esso dovrebbe essere formato da rappresentanti delle regioni, eventualmente nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988. Per questi motivi, egli annuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il presidente MURMURA giudica fondati i rilievi del senatore GALEOTTI, che potranno costituire altrettante osservazioni contenute nel parere trasmesso alla 9^a Commissione permanente.

A maggioranza, col voto contrario del Gruppo comunista-PDS, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

250" Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente Andreatta

Intervengono il ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli e i sottosegretari di Stato per l'industria Fornasari e per il tesoro Foti.

La seduta inizia alle ore 10,30.

Azzaretti ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2878) (Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il sottosegretario FOTI riconferma la posizione contraria al provvedimento, nei termini già resi noti nella seduta di ieri.

Ad avviso del presidente ANDREATTA, che ritiene che probabilmente l'opinione del Tesoro sia contestabile, è comunque opportuno approfondire la questione, rinviando l'esame del provvedimento.

Il senatore SPOSETTI chiede al rappresentante del Tesoro se l'avviso ufficiale del Tesoro è quello reso noto nella seduta di ieri della Sottocommissione pareri, ovvero quello illustrato nella seduta della Commissione igiene e sanità.

Il sottosegretario FOTI precisa che l'opinione del Tesoro è quella già resa nota ieri nella Sottocommissione pareri.

L'esame è quindi rinviato.

Azzaretti ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2889)

(Parere alla 12^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA e favorevole il sottosegretario FOTI, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore SPOSETTI richiede come si intenda procedere, in relazione alle numerose richieste di parere che continuano a pervenire alla Sottocommissione.

Il presidente ANDREATTA precisa che nella attuale seduta si potrà dar corso all'esame di alcuni provvedimenti, ritenuti di maggiore urgenza e che non comportano particolari problemi, mentre è opportuno prevedere una seduta pomeridiana per l'esame dei disegni di legge numeri 2945 e 2954.

Il sottosegretario FOTI precisa che il Ministro del tesoro ha chiesto di non proseguire l'*iter* del disegno di legge n. 2945, in considerazione dei suoi rilevanti aspetti finanziari.

La Sottocommissione concorda infine con la proposta del presidente Andreatta relativamente all'ordine dei lavori.

- Deputati Russo Raffaele ed altri; Mensorio; Piccirillo; Nappi ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola (2919), approvato dalla Camera dei deputati
- Salvato ed altri: Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (1675)
- Guizzi: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2271)
- Deputati Mastrantuono ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2920), approvato dalla Camera dei deputati
- Deputati Curci e Mastrantuono; Gargani ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore (2921), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Dopo che il sottosegretario FOTI si è dichiarato contrario ai provvedimenti in titolo, il presidente ANDREATTA ne propone il rinvio, al fine di invitare il Governo a definire una riformulazione della clausola di copertura, onde renderla più adeguata, quantificando contemporaneamente quale sia il costo a regime dell'istituzione di ogni nuovo tribunale.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

Emendamenti al disegno di legge: Deputati Aniasi ed altri; Ridi ed altri; Trantino; Righi; Sanguineti ed altri: Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole, osservando l'opportunità di prevedere un sistema di asta per la concessione delle nuove licenze.

Disposizioni su titoli professionali del personale marittimo (2883), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che si tratta di un disegno di legge governativo, già approvato dalla Camera dei deputati, volto a prevedere che sono stabiliti per decreto ministeriale i titoli professionale del personale marittimo addetto ai servizi di coperta.

Non sembra vi siano problemi, per quanto di competenza.

Il sottosegretario FOTI si dichiara favorevole.

La Sottocommissione delibera pertanto di trasmettere un parere favorevole.

Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo (2910), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA, facendo presente che si tratta di un disegno di legge governativo, approvato già dalla Camera dei deputati, volto a prevedere che le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo sono stabiliti direttamente dai soggetti titolari della gestione dei servizi.

Sulla scorta anche del parere favorevole della omologa Commissione della Camera dei deputati, non sembrano sussistere problemi di competenza.

Il sottosegretario FOTI si dichiara favorevole.

La Sottocommissione delibera conclusivamente di trasmettere un parere favorevole.

Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi (2866)

(Parere alla 6ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che si tratta della ratifica della partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi, con un onere di 1.140 milioni per il 1991 e 640 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, coperti sull'apposito accantonamento di fondo globale. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario FOTI si dichiara favorevole al provvedimento.

La Sottocommissione concorda conclusivamente di trasmettere un parere favorevole.

Deputati Gasparotto ed altri: Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate (2929), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA, facendo presente che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati riapre i termini per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per la resistenza per alcuni enti locali. La copertura è tratta su accantonamento di competenza della Commissione difesa. Non sembrano pertanto sussistere problemi.

Il sottosegretario FOTI si dichiara favorevole al provvedimento.

La Sottocommissione delibera conclusivamente di trasmettere un parere favorevole.

Foschi ed altri: L'iberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche (2652-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 10^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che ritorna dalla Camera un disegno di legge in materia di liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e di interventi e sostegno delle imprese nel settore.

Per questo ultimo aspetto si tratta di anticipare il disegno di legge quadro. Viene prevista una spesa pari a 50 miliardi per il solo 1991, con copertura sull'apposito accantonamento del fondo globale di parte capitale.

Al riguardo i problemi sembrano di due tipi. Anzitutto, i commi 1 e 3 dell'articolo 2 sembrano far riferimento al concetto di spesa differita: se ciò trova conferma, appare incongruo avere previsto una copertura limitata ad un solo anno. I mutui hanno durata decennale, per cui si tratta di chiarire se il contributo è *una tantum* per il 1991 o invece si tratta di un limite d'impegno. nel qual caso esiste problema di copertura finanziaria, almeno per il primo triennio.

Il secondo problema riguarda il fatto che il comma 5 del medesimo articolo 2 finanzia interventi per il sostengo dell'immagine del turismo nel Mezzogiorno. Si tratta di stabilire se questa rappresenti una spesa di investimento, dal momento che di tale natura è la copertura finanziaria.

Il ministro TOGNOLI precisa che il contributo ai mutui, di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, ha carattere una tantum ed è erogato in forma attualizzata.

Il senatore FORTE precisa che non si tratta di limite di impegno.

Il presidente ANDREATTA propone quindi di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto che il contributo in conto interessi in forma attualizzata sia riferito a tutti gli interessi relativi ai mutui e abbia carattere di una tantum.

Sulla proposta del PRESIDENTE, concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 11,05.

251° Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente Andreatta

Interviene il ministro dell'industria, del commercio e artigianato Bodrato e il Sottosegretario di stato per lo stesso Dicastero Fornasari.

La seduta inizia alle ore 19,20

Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia (2954), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9º Commissione. Parere favorevole)

Il presidente ANDREATTA fa presente che si tratta di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che modifica la legge n. 87 del 1990, in materia di interventi urgenti per la zootecnia. Rimane l'apposito Comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico, competente a predisporre il programma straordinario nella zootecnia, del valore di 200 miliardi per il 1991. Il comitato veniva definito dalla precedente legge come competente per la ristrutturazione del settore zootecnico. Poichè la precedente legge prevedeva 340 miliardi per il 1990, che oggi sono interamente inseriti nel conto residui dell'apposito capitolo di parte capitale, sembra che di tali 340 miliardi vengano utilizzati con il disegno di legge solo 200 miliardi.

L'unico problema che rimane – tra l'altro non rilevato nel corso dell'esame della legge n. 87 del 1990, sempre approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura – è che si continua ad utilizzare somme iscritte in conto capitale per il funzionamento del Comitato, tra l'altro con una proporzione crescente sul totale dello stanziamento: prima era l'1 per mille, ora è il 2 per mille, anche se occorre considerare che lo stanziamento passa da 340 a 200 miliardi.

La questione su cui riflettere quindi è – tenuto anche conto che per la precedente legge essa non fu sollevata – se poter autorizzare una copertura degli oneri per il Comitato a carico di stanziamenti di conto capitale.

La Sottocommissione decide infine di esprimere un parere favorevole per quanto di competenza.

La seduta, sospesa alle ore 19,25, è ripresa alle ore 19,45.

Deputati Sanese ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (2945), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Rimessione alla Commissione plenaria)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BARCA chiede preliminarmente di rinviare l'esame del provvedimento, atteso il fatto che il comma 7 dell'articolo 4 mira a utilizzare fondi della legge n. 64 del 1986 e pregiudica altresì le eventuali risorse che potranno essere concesse per rifinanziare tale legge.

Sul provvedimento riferisce quindi il senatore CORTESE, che osserva che si tratta di un disegno di legge parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati, inteso a operare una serie di rifinanziamenti nel settore dell'artigianato, aeronautico, del commercio delle imprese commerciali turistiche, dei mercati all'ingrosso, della GEPI, della siderurgia e in materia di personale del Ministero dell'industria e automazione e funzionamento di tale Dicastero. Sotto i profili di competenza, sembrano comportare problemi gli articoli 4, 5 e 8.

L'articolo 4 provvede, fra l'altro, a rifinanziare per gli anni 1992 e 1993 le agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi del Mezzogiorno, estendendo le agevolazioni ai programmi attuati con locazione finanziaria nonchè prevedendo l'applicazione del testo unico del Mezzogiorno alle domande presentate successivamente alla entrata in vigore della legge: tutto l'articolo 4 non reca alcuna clausola di copertura finanziaria.

L'articolo 5 stabilisce, tra l'altro, contributi in conto interessi per 5 miliardi annui a partire dal 1993 al 2002 per il settore dei mercati agro-alimentari all'ingrosso. Al riguardo, si ricorda che i mutui in conto interessi devono essere iscritti nella parte corrente del bilancio dello Stato a norma dell'articolo 6 della legge n. 468 del 1978, mentre la copertura è fornita su un fondo di parte capitale. Un secondo problema è legato al fatto che la copertura è offerta solo per il primo anno, restando quindi il problema per gli oneri di 5 miliardi all'anno dal 1994 al 2002, per l'importo di 45 miliardi.

Per quanto concerne l'articolo 8, in materia di personale, gli oneri vengono appoggiati su capitoli ordinari, che non vengono indicati e che comunque sembra siano di parte capitale, tenuto conto che tali erano le coperture delle leggi richiamate. Manca poi ogni elemento per quantificare gli oneri nelle cifre indicate (100 milioni per il comma 1 e 100 milioni per il comma 5). I problemi, quindi, riguardano l'agibilità della copertura (individuazione del capitolo e valutazione del se esso abbia subito variazioni con l'assestamento), quantificazione dell'onere e disponibilità di fondi.

Interviene il sottosegretario FORNASARI per ricordare in primo luogo come la copertura dell'articolo 4 rientra nel rifinanziamento previsto dall'articolo 3. L'articolo 8 mira a incentivare modestamente la partecipazione alle Commissioni che operano presso il Ministero dell'industria, mentre l'articolo 5, comma 1, lettera b) prevede un finanziamento in conto interessi, la cui copertura potrebbe essere ottenuta mediante la riduzione di un altro finanziamento in conto interessi. Quanto all'articolo 4 esso mira proprio a consentire il finanziamento delle nuove domande per imprese commerciali nel Mezzogiorno: infatti, essendosi esauriti i fondi della legge n. 517 del 1975, le imprese meridionali non potrebbero ottenere risorse, ove non si provvedesse al reperimento di nuovi fondi. Con la possibilità, proposta, di utilizzare i fondi della legge n. 64 del 1986si possono dunque riaprire le domande di contributi per il Mezzogiorno.

Il senatore FERRARI-AGGRADI ritiene di condividere lo spirito del provvedimento, soprattutto al fine di prevedere disposizioni per il Mezzogiorno.

Interviene il senatore TAGLIAMONTE, per osservare che la norma in questione rinnova radicalmente, anche quanto a procedure, la legge n. 64, creando confusione e penalizzando il Mezzogiorno. È pertanto opportuno modificare gli articoli 3 e 4.

Il senatore SPOSETTI osserva, senza entrare nel merito del provvedimento, che è opportuno risolvere preliminarmente i problemi derivanti dalla richiesta di ieri del Ministro del bilancio di non discutere il provvedimento e dalla successiva missiva del Ministro del tesoro, nella quale si chiedeva la rimessione all'Assemblea di esso. Occorre ricordare inoltre che il Governo si deve assumere le proprie responsabilità e non deve scaricare sul Parlamento le colpe dell'approvazione di un provvedimento costoso. Occorre tenere infine conto della richiesta formulata dal senatore Barca.

Ha quindi la parola il presidente ANDREATTA, che ricorda preliminarmente come la risoluzione parlamentare di approvazione del Documento di programmazione contenesse proposte di cautela circa l'utilizzo dei fondi globali; il Ministro del tesoro poi ha proposto di ritirare il consenso del Governo alla prosecuzione di tutti i provvedimenti in sede deliberante, ma tale proposta non ha avuto seguito a livello governativo, così come è accaduto per la analoga proposta riferita al provvedimento in esame. Occorre dunque ottenere dal Governo una decisione sulla materia.

Relativamente al contenuto del provvedimento, ritiene che non possa essere assentito l'articolo 5, comma 1, lettera b,) dove si prevede un limite di impegno privo della necessaria copertura pluriennale. Su tale punto pertanto il parere dovrebbe essere contrario, per mancanza di copertura. Relativamente al Mezzogiorno, sarebbe opportuno evitare riferimenti alla legge n. 64, mentre si potrebbe non sollevare problemi circa l'articolo 8.

Il ministro BODRATO precisa che nella seduta di ieri il ministro Cirino Pomicino ha invitato la Sottocommissione a non procedere nell'esame del provvedimento poichè era a conoscenza del dissenso del Ministro del tesoro su di esso. Non a caso tuttavia la Presidenza del consiglio non ha dato seguito alla richiesta di interruzione dell'*iter* del disegno di legge del Ministro del tesoro: infatti il provvedimento ha suscitato l'attenzione principalmente per il fatto di essere un atto unitario e non una serie di diversi disegni di legge, che avrebbero provocato minore interesse. Quanto alla copertura, essa non provoca problemi e alla Camera tutte le forze politiche si sono dichiarate a favore del provvedimento.

Il senatore FERRARI-AGGRADI si dichiara favorevole a non ostacolare l'iter del provvedimento, tenendo conto che esso reca interventi di grande importanza, soprattutto per l'economia meridionale.

Il relatore CORTESE propone di trasmettere un parere favorevole, invitando la Commissione di merito a sopprimere la parte relativa all'utilizzo delle risorse della legge n. 64 e a condizione, il mancato rispetto della quale darebbe luogo ad un ipotesi di carenza di copertura, della soppressione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5.

Il senatore SPOSETTI invita la Sottocommissione a non procedere all'emissione di un parere e a rinviare l'esame del provvedimento.

Il presidente ANDREATTA, tenendo conto dello spirito di collaborazione che informa i lavori della Sottocommissione nei reciproci rapporti tra maggioranza e opposizione, ritiene opportuno accedere alla proposta del senatore Sposetti.

Il ministro BODRATO invita ad emettere un parere, in base al quale il provvedimento potrà essere migliorato ed essere nuovamente esaminato dalla Camera al più presto dopo la ripresa autunnale.

Il presidente ANDREATTA ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento, al fine di evitare uno scontro politico.

Il relatore CORTESE insiste per la propria proposta di parere, nei termini sopra illustrati.

Il senatore SPOSETTI chiede, a nome del proprio Gruppo, la rimessione del provvedimento in sede plenaria.

Prende atto la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI A CURA DEL SERVIZIO DEL BILANCIO

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione decide di chiedere al Servizio di bilancio una nota di lettura sul disegno di legge 2487, in materia di revisione delle procedure per le opere pubbliche, nonchè un approfondimento sulle questioni, di carattere istituzionale sotto il profilo della contabilità pubblica, postesi a seguito dello svolgimento in Commissione della interrogazione n. 3-01587 a firma dei senatori Petrara ed altri.

La seduta termina alle ore 20,55.

FINANZE E TESORO (6°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1º AGOSTO 1991 (antimeridiana)

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9" Commissione:

Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia (2954), approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

(pomeridiana)

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Berlanda, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^e Commissione:

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (2959) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri), approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1º AGOSTO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 1" Commissione:

MARINUCCI MARIANI: Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della festività del 2 giugno (203): parere favorevole;

GUALTIERI ed altri: Modifica alla legge 5 marzo 1977, n. 54, per il ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2310): parere favorevole;

BOLDRINI ed altri: Modifiche della legge 5 marzo 1977, n. 54, e ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2360): parere favorevole:

Bertoldi ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (379): parere favorevole;

alla 8" Commissione:

Deputati Aniasi ed altri: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348) approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2°)

Venerdì 2º agosto 1991, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-D) (Approvato dal senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati).